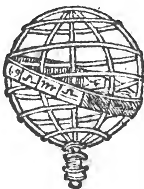
LO SPARTIMENTO DEL FAVOLOSO LEONE,

VERIFICATO DAL

RE' DI FRANCIA

Nell'Intrusione del Duca d'Angiò alla Corona di Spagna,

Con il giusto Diritto dell'Imperadore, e della sua Casa à questa Corona.





COLONIA,
M. DCC. I.



TAVOLA
DELLE
MATERIE.

CAPITOLO I.

CAPITOLO II.

CAPITOLO III.

CA-

CAPITOLO IV.

Che la Disposizione de' Testamenti de' Rè Filippo III. e IV. non hà potuto essere alterata in pregiudizio del Diritto dell'Imperadore, e della sua Casa.

CAPITOLO V.

Che il Testamento del fù Rè Cattolico è nullo di Fatto, e di Diritto.

CAPITOLO VI.

Che la spiegazione del fù Rè di Spagna non solamente non salva l' inconveniente, ch'egli hà preteso di prevenire, ma anzi lo rende inevitabile.

CAPITOLO VII.

Che l'admissione del Duca d' Angiò alla Corona di Spagna, stabilisce la Monarchia universale nella Casa di Borbone.

CAPI-

LO SPARTIMENTO DEL FAVOLOSO LEONE, VERIFICATO DAL RE' DI FRANCIA

CAP. I.

Artifizij della Francia nelle Corti straniere, per obbligarle à conoscere il Duca d'Angiò in grado di Rè di Spagna, à fine di stabilire la di lui Intrusione.

NON poteva lungo tempo differirsi la verificazione dello spartimento del favoloso Leone, ò in una maniera, ò in un'altra, imperochè la Francia aveva talmente concertato il negozio, che la Monarchia di Spagna non gli poteva più sfuggire dalle mani, ò per

via dello ſmembramento, che nel procurargliene il meglio avrebbe aſſicurate le ſue ſperanze ſovra del reſto, ò per via dell'admiſſione del Duca d'Angiò, che l'avrebbe renduta padrona del tutto ſenza veruno azardo. Hà cominciato il nuovo Secolo da queſto prodigio, per inſegnare à tutti li Sovrani, che non vi ſono più, nè Dritti, nè Diſpoſizioni, che poſſino aſſicurare i loro legitimi Eredi contro gli attentati, e la violenza del più forte. Che la Giuſtizia, la Pietà, le Aleanze, e li Termini di reciproca oneſtà devono cedere il poſto alle coſpirazioni, anzi alla violenza dell'armi per ſconvolgere l'ordine delle Succeſſioni, e che tutto ciò, che più religioſamente viene ſtabilito ne' publici Trattati, non deve eſſere conſiderato in avvenire, che come un laccio ingannevole per ſorprendere la buona fede di coloro, che vi ci credono. Tali ſono ſtati li mezzi, de' quali la Francia ſi è ſervita per privare della ſua Eredità l'Imperadore, e la ſua Caſa; mezzi, non ſolamente iniqui, e ſacrileghi di lor natura, mà in oltre di una perniziosiſsima conſeguenza à tutte le

Case Sovrane; conciosiaçosachè se la violenza deve produrre un Titolo per autorizare le usurpazioni, non vi saranno più limiti all'ambizione de' più Potenti, nè sicurezza della publica fede ne' Trattati, che sono i sagrosanti legami dell'umana società.

In vano si sforza la Francia di persuadere da per tutto, che l'Intrusione del Duca d'Angiò alla Corona di Spagna è fondata sovra un'atto di Giustizia, che il defonto Rè nel suo Testamento hà renduto a' Discendenti della Regina sua Sorella, come Eredi del di lei Diritto: non si crederà già mai, che il fù Rè abbia voluto ciò che hà così costantemente rigettato durante tutto il corso della sua vita, e ciò che non hà potuto volere senza violare un Trattato pubblico, l'intenzione della Regina sua Sorella palesata nell'atto di rinuncia, la legge stabilita frà le due Corone in virtù del Trattato, e dell'Atto per l'esclusione di tutta la Discendenza di questa Regina da' Regni, e Stati paterni; legge ricevuta, & approvata solennemente dagli Stati de' Re-

 gni

gni di Castiglia in derogazione della legge municipale, che chiama le Femine alla successione in difetto de' Maschi, & in fine la disposizione del Rè suo Padre diretta all'esecuzione di questo Trattato, di quest'Atto, e di questa Legge. Che pubblichi dunque la Francia tutto ciò che gli piacerà per colorire la sua usurpazione, gli sarà impossibile d'ingannare tutta l'Europa, che sà non avere avuto altro scopo li andamenti del fù Rè Cattolico, che l'adempimento d'una così indispensabile obbligazione, si come le inique, e scandalose vie, che essa hà tenute per forzare, ò sopporre questo Testamento, che la distrugge; Mà come che non è credibile che la Francia si trattenghi à richiamare tutte le artificiose cavillazioni, delle quali hà riempito il suo Manifesto dell' Anno 1667. per impugnare gli Atti poc'anzi mentovati, dopo averle vedute tanto solennemente rifiutate nelle risposte Spagnuole da essa lasciate senza replica, io mi vedo obbligato à seguitarla nell'ordine, ch'essa tiene per stabilire la sua usurpazione.

Non

Non si tratta più in Francia di verificare il Dritto, di cui si parla; si suppone bastevolmente fondato dal Trattato di Divisione, e dall'admissione; il primo lo hà autorizato, la seconda lo hà stabilito, & il possesso tende à renderlo incontestabile. Questi titoli abenchè acquistati con le trame, e con le violenze più enormi, ne stabiliscono tutta la giustizia, e se la Francia havrà la fortuna di farvi intervenire, ò di buon grado, ò per forza il consentimento delle Nazioni, non vi sarà più ricorso, nè per l'Imperadore, nè per li suoi Discendenti. Per arrivare à questo consentimento egli è necessario levare li giusti sospetti, che cagiona un così mostruoso accrescimento di Potenza; e questa è appunto l'attuale occupazione di tutti li suoi Ministri nelle Corti straniere: E si come non vi è stato artificio, di cui la Francia non si sia prevaluta per far loro gradire, benche contro lor voglia, e convenienza, la Divisione, così non ve ne hà, che non adoperi al presente per farvi riconoscere il Duca d'Angiò in qualità di Rè di Spagna; corruzioni, minaccie, con-

ſpirazioni, violenze, tutto è in opera per forzare queſto vergognoſo ſacrificio. La Francia, al dire de' ſuoi Miniſtri, perde di molto in queſto contratto, la Diviſione gli ſarebbe ſtata ſenza paragone di proffitto maggiore, poichè gli dava luogo d'incorporare alla ſua Corona tutto ciò, che più faceva il ſuo conto in tutta la Monarchia, che le di lei forze non divengano per queſto più formidabili, mentre eſſa non vi guadagna niente per sè, e che nulla vi sarà di mutato in Iſpagna, fuori che la Caſa Regnante: sarà il medeſimo Governo, le medeſime Maſſime, e li medeſimi intereſſi, ſe pur ſi crede. Vi ſi aggiunge, che li Spagnuoli ſono troppo geloſi della loro autorità, per aderire a' ſuoi dettami, conformandoſi à ſuoi privati diſſegni, che il timore di una benche minima, dipendenza, che gli è ſtata in ogni tempo di tanto orrore, gli terrà ſempre in diffidenza, e che ſe hanno ſaputo far ſervire al loro particolare aggrandimento tutta l'unione, che hanno avuta con gli Imperadori ſotto de' Regni precedenti, ne ſeguirà il medeſimo di quella, che eſſi

po-

potranno avere con gli Rè di Francia ne' susseguenti; che in ogni modo essa hà voluto sacrificare li suoi particolari avvantaggi al riposo, & alla tranquillità d'Europa, che sempre glie è stata così à cuore, e che alla fine avendo il Rè Defonto chiamato alla sua Successione il Duca d'Angiò, essa non vi entra, che per un'obbligazione di Giustitia, e di carità naturale per metterlo in possesso della sua eredità, non desiderando per altro, che di mantenere gli antichi Trattati della Corona di Spagna con gli suoi vicini per conservare la pace, e l'unione tanto necessaria à tutta la Christianità. Con queste generiche insinuazioni si sforza la Francia di dissipare li giusti sospetti dell'accrescimento della sua potenza, nel mentre che con altre più segrete, ed appropriate a gl'interessi, alle massime, & alla disposizione di ciascheduno Stato in particolare essa travaglia à disunire, e a disarmare quelli, che con le prime non può sedurre.

Non v'è dubbio alcuno, che la Francia non dia ad intendere alla Corte di Roma, che l'unione delle

due Monarchie nella Casa di Francia è assolutamente necessaria per l'estirpazione dell'Eresia, ch'è divenuta, se se gli crede, l'oggetto de' suoi desiderij; che si è sperato invano questo vantaggio dalla Casa d'Austria, poiche l'esperienza hà fatto vedere, che dopo molti inutili tentativi essa alla fine hà dato in iscoglio; che la gloria n'è riservata alle armi del primo figlio della Chiesa, & a' Principi della sua Casa; che essa l'hà di già estirpata ne' proprij Paesi, senza riguardo à tanti nemici, che questa Santa intenzione le hà suscitati, e che non può meglio coronare la fine d'un Regno tanto glorioso, che impiegando à questo effetto tutta la sua potenza. Anzi chi dubita, che essa non sparga in segreto fra li divoti di professione, che la quinta Monarchia, che li Protestanti avevano falsamente destinata al Rè Gustavo Adolfo lor Protettore, si deve necessariamente verificare nel Rè Christianissimo, che vi sono in Francia profezie, e rivelazioni, che lo dicono in termini precisi, e che se non si vuol stare alla fede delle sue parole basta rimettersi a' sensi tanto intelli-
gibili

gibili delle Centurie di Noſtradamo. Quali trionfi in quel caſo, e quali conquiſte non ſi faran loro veder per la Chieſa? Sarà maraviglia, ſe non ſe gli rappreſenta la difeſa del Duca d'Angiò, come un motivo di Crociata per tutti li Stati Cattolici.

Mà per ritornare al generale, con quanti ſacrificii di niuna conſeguenza non ſi procura di ſcancellare l'odioſa memoria dell'affare de' Corſi, dell' eſtenſione della Regalia, dello ſtabilimento delle quattro propoſizioni, e di tutti gli enormi attentati contro la dignità del Capo della Chieſa commeſſi nella Perſona del Santo Papa Innocenzo XI.; ſe ne ha un vero diſpiacere, ſe ne rigetta la colpa ſovra quei che ſon morti, e non vi è ſorte di aſtuta luſinga, che non ſi adoperi appreſſo del nuovo Papa, per ſuperare la di lui giuſta diffidenza. Alla fine, ſe ſi crede a i Partigiani di Francia, il Rè Chriſtianiſſimo oggi giorno è quello frà tutti i Principi Cattolici, che ha maggior divozione, & affetto verſo la Santa Sede, e l'Intruſione del Duca d'Angiò deve eſſere un miracolo della Providenza per rimettere la Chieſa

nell'antico suo lustro, per liberare l'Italia dagli attentati de'Protestanti, e per secondare il pio dissegno della Francia di distruggere l'Eresia, e l'Impero Ottomano: egl'è un peccato, che gli antecedenti siano tanto contradittorii à così belle, e lusinghiere insinuazioni, che per altro vi sarebbe di che fare apprensione.

Per quello risguarda li Principi, e Stati d'Italia, come che essi non hanno per mira, che di conservare la pace in Casa loro, senza punto curarsi di quello succeda al di fuori, e che hanno un'eguale avversione per gli Stranieri, che non gli promette la Francia, tanto dalla sua parte, quanto da quella del Duca d'Angiò per tenerli assopiti, e con quali esagerazioni non gli rappresenta gl'incommodi, che essi averanno a soffrire sì dagli Alemani, come da Francesi, se prendono il partito dell'Imperadore, ch'è appunto quello della loro libertà; indi con quanti artificii, & illusioni non si sforza di persuader loro, che le Truppe fatte da essa passare nel Milanese sotto gli auspicii del Duca d'Angiò sono unicamente destinate alla loro di-

difesa; essi non sono armati, son disuniti per distinti interessi, il pericolo è imminente cedono alla necessità.

L'Alemagna fà più resistenza alle suggestioni della Francia dopo di avere così spesso sperimentato l'occulto veleno delle sue illusioni; ma vi sono delle strade per difendersi da'suoi traversi; gli Stati più esposti desiderano la neutralità, per non essere le prime vittime delle armi di Francia, li più lontani riguardano il pericolo con indifferenza, sono divisi frà di loro da interessi di prerogative, e di religione, ed appunto il particolar'interesse genericamente prevale a quello del publico bene. La Francia profitta di queste per lei fortunate disposizioni, per rendere incapace di moto questo gran corpo già sconcertato; e se questo non basta la vedremo ben tosto invitare tutti li Rè del Nort a prender parte nelle sue spoglie, anzi chi dubita, ch'essa non faccia li suoi sforzi per indurvi ò l'uno, ò l'altro.

In quanto all'Imperadore, ch'è la parte più interessata nel negozio, con quanti artificii non s'ingegna la Francia di render vani li suoi dissegni; gli

mancavano invero per queſto effetto li Turchi, mà eſſa in contracambio tenta ògni ſtrada di rifarſi in lor mācanza per via di nuovi Tekeli, di diverſioni nel ſuo vicinato, ed anche per via de'Tartari, ſe li Turchi li permettono il paſſo. E poi, che sforzi non fà eſſa da per tutto per levargli li ſuoi Collegati, ò per rendergleli inutili; è ſolo l'Imperadore (al dir della Francia) che diſturba la pubblica pace, per ſodisfare alla ſua ambizione; e chi sà, ſe eſſa non ſarà tanto temeraria di far paſſare la giuſta difeſa del ſuo Diritto per un ſacrilego attentato contro la diſpoſizione del fù Rè di Spagna.

In ordine all'Inghilterra, & all'Olanda, come che queſte potenze hanno il più da temere di queſta mutazione, e che eſſe oltre di ciò ſono piccate per eſſere ſtate il giuoco della Francia nel Trattato di Diviſione, ſe vi ſi ſpargono le generali inſinuazioni, delle quali ſin'hora hò parlato, queſto non è che per li popoli; vi abbiſognano machine più potenti per ſcōcertarne il governo, e di queſte non ve ne mancano. V'è in Inghilterra il partito del Rè Giacomo, la reciproca

ge-

gelosia delle due Religioni dominati, ed il Parlamento; questi trè Capi somministrano bastevol materia per suscitar cabale, e non vi è alcuna sorte di artificio, che non si ponga in opera per farli servire a svegliare una guerra intestina. V'è ancora un partito in Olanda, che brama la pace per conservare il suo commercio; egli è potente, e si crede sempre disposto a sacrificare il pubblico suo interesse all'utile suo privato. Questo viene coltivato, si lusinga con una pace sicura, & eterna, se gli promette una libertà di commercio in tutti gli Porti di Francia, e di Spagna, libertà, che se gli esibisce con tanta maggior franchezza, quanto che sarà sempre in potere di queste due Corone il levargliela; alla perfine tutto se gli accorda, purche con la rovina della loro patria, e libertà dian contrasegno della loro adorazione.

Questo anche non basta; la Francia, che ha per costume di regolarsi co' suoi vicini, secondo la superiorità che tiene sopra di loro, comincia a trattare li Stati generali con quella medesima alterigia, con la quale li trattarebbe, se di già fossero sotto la

sua

ſua dipēdenza. Ciò ſi vede nel Memoriale, ch'eſſa ha loro fatto preſentare quarto dì del proſſimamente ſcorſo Decembre; devono (dice loro la Francia) ringraziare il Rè Chriſtianiſſimo, perche egli ſi ſia compiacciuto di accettare il Teſtamento del defonto Rè di Spagna, per avere preferito in queſta occaſione il pubblico ripoſo a gli avvantaggi della ſua Corona. Queſto eſordio, che ha del paradoſſo, feriſce a primo incontro l'imaginazione, ma eccolo immantinenti reſo intelligibile, e chiaro per via di due Metafiſiche diſtinzioni, la prima è, *che biſogna ſupporre, come Articolo di fede, non vi eſſer coſa più oppoſta al Trattato di diviſione, che l'abbandonare l'intenzione per appigliarſi unicamente alle parole*, e la ſeconda, *che l'intenzione, e le parole del detto Trattato erano vivendo il Rè di Spagna, mà che le ultime diſpoſizioni di queſto Principe, e la ſua morte vi pongono una tale differenza, che l'una viene aſſolutamente diſtrutta, ſe l'altre ſuſſiſtano*. Sul fondamento di così miſterioſe diſtinzioni ſi raggira tutta la deduzione, ch'è lunga, & artificioſa, che ha del ſublime, e del maraviglioſo.

Per

Per seguitarne adunque anche noi l'intenzione senza appigliarsi alle parole, essa si riduce al dissegno di provare alli Stati Generali, che se essi sono entrati nel Trattato di divisione con la mira di conservare la Pace pubblica, con ben più forte ragione devono essi condiscendere all'admissione del Duca d'Angiò, che più sodamente la stabilisce, levando sì all'Imperadore, come al Rè Christianissimo, qualsivoglia occasione di romperla: che vuol dire a parlar chiaramente; che se essa ha potuto sedurli con l'esca della Pace pubblica, è anche in possesso di sedurli di nuovo con la medesima in questa mutazione di sistema; bastava unicamente provarli, che l'admissione stabilisce più sodamente della Divisione questa Pace tanto desiderata, che in questo modo la Francia avrebbe provato il tutto. Mà questo è un punto, in cui tutta l'eloquenza Francese si perderà; la verità si fà luogo a traverso de' suoi sofismi, e delle sue illusioni; non vi si puole essere ingannato, che la prima volta. Conosce anco la Francia questa difficoltà, e perciò è costretta alla fine a fondare la

maggior forza de' suoi ragionamenti sù le minaccie, come si ricava da questi termini del poc'anzi mentovato Memoriale: *Che S.M.vuol ben credere, che essi non hanno avuto questo dissegno*, & è d'opporsi all'admissione; *che essi conoscono troppo l'interesse, che hanno di meritarsi mercè la loro buona condotta l'onore del suo affetto, e la continuazione de' contrasegni della sua benevolenza.* Quest'espressioni si riferiscono alle *male sodisfazioni* del Manifesto dell' Anno 1672, e così da quì avanti li Stati Generali non hanno che da prender le loro misure sovra di questo.

Poche cose aggiungerò in ordine al Corpo Elvetico; la Francia non havrà voluto stipulare il Ducato di Milano per il Duca di Lorena nel Trattato di divisione, che a fine di levare ogni ombra di sospetto alla Nazione, e questo Ducato non sarà nelle mani del Duca d'Angiò, che sul medesimo piede, in cui la Spagna l'avrà tenuto. Le antiche convenzioni saranno dalla sua parte inviolabilmente osservate, anzi essa, se bisogna, nè offrirà la Garantia: altro non si vuole, che tenerli assopiti. Ma come che queste vane sincerazioni

non

non sono egualmente da tutti gradite, a cagione de i differenti interessi, che vi regnano, quali speranze non fà essa concepire sotto mano a' Cattolici di liberarli dal giogo de' Protestanti, nel mentre che s'ingegna di abbagliar questi a forza di carezze, di donativi, e di false mire; così per via di artificj contrarj ha sẽpre tenuto questo Corpo letargico fuor di moto, contro le massime più essenziali de' suoi interessi, che sono di tenere la Francia lontana dalle sue Frontiere.

Tali sono in compendio le insinuazioni della Francia in tutti li Stati vicini, per far loro trascurare quel poco di tempo, che li resta a precauzionarsi contro l'accrescimento della sua Potenza; e tali le misure, che essa prende, per garantirsi da quelli, che hanno più vicino il pericolo. Hora come che questa Corona ha un'arte segreta per abbagliar tutto il Mondo con le sue illusioni, gli eventi faranno vedere se essa sarà ancora tanto fortunata per riuscirvi in questa congiontura, in cui si tratta della sorte d'Europa, e di tal maniera, che se per lo avanti si è avuto sospetto della Potenze di Casa d'

Au-

Auſtria ne' ſuoi duoi Rami nel mal fondato timore, ch'eſſa non aſpiraſſe alla Monarchia Univerſale, v'è preſentemente ragionevol motivo di tremare per lo ſpavento di quella della Caſa di Borbone, che alla ſcoperta vi tende, e che ſenza di queſto accreſcimento hà di già potuto ſoſtenerſi con tanta gloria nell'ultima guerra contro tutti gli sforzi, non ſolamente della Caſa d'Auſtria, ma anche di tante altre Potenze con lei collegate.

Se ſi conſidera il motivo di tutte le guerre, che la Francia hà ſuſcitate alla Caſa d'Auſtria, dopo l'eſaltazione di ſua Potenza ſotto l'Imperadore Carlo V. ſi troverà fondato sù lo ſpezioſo preteſto di impedirla ad arrivare alla Monarchia Univrſ. Sovra di queſto principio ſi ſon raggirati tutti li ſuoi negoziati, ed Aleãze cõ le Corti ſtraniere, vi ſon ſtati impiegati li tratti della più nera malignità per imprimervi queſto imaginario preteſto, nè fù giãmai ãbizione (al dir della Frãcia) nè più inſaziabile, nè più funeſta agli Stati vicini, che quella di queſta Auguſtiſſima Caſa. Che ſi rileggano pure tutti li ſuoi Manifeſti, che ſi ripaſſino

in-

infiniti Libelli, che hà ſeminati per tutta l'Europa, che ogni Rè, ogni Principe, ogni Stato ſovrano faccia ricercare ne' ſuoi archivii li motivi de' Trattati, che queſta Corona hà fatti, ò voluti fare con li ſuoi Predeceſſori per armarli contro la Caſa d'Auſtria, tutto ſi riduce al preteſto di cui ſi parla. Col favore di queſto vano ſoſpetto hà eſſa preteſo di giuſtificare à tutta laChriſtianità la di lei così ſtretta, e tanto coſtante Aleanza col Turco inſin dal Regno di Franceſco I., ed in particolare à Cattolici la di lei unione con li Stati Proteſtanti, che hà cagionati tanti mali alla Chieſa, e che hà decurato tanto tempo che hà potuto fomentare il loro odio contro di queſta Caſa per via d' un falſo intereſse di Religione.

Queſto inteteſſe, e queſti ſoſpetti eſſendo ceſſati col Trattato di Munſter, la Francia proſeguì per un'altra ſtrada il ſuo diſſegno. V'erano (al ſuo dire) troppi Dominij uniti in una medeſima Caſa, il regreſſo alla priſtina grandezza era ſempre da temerſi, che ſe la debolezza di due Rami era tanto paleſe, v' era nella memoria del-

della potenza di Carlo V. e di Filippo II., con che idealmente rinfrancarla. Di più queſti medeſimi Dominii eſſendo à mira di diverſi Principi confinati vi è ſempre ſtato di che adeſcare ò gli uni,ò gli altri con le loro ſpoglie;e queſto giuoco hà durato ſin tanto che hà potuto trovare con chi unirſi, riſervandoſi però ſempre la miglior parte nella diviſione. Alla fine vedendo ſcoperti li ſuoi paſſi, e le ſue forze divenute ſenza comparazione più formidabili di quelle della ſua rivale, cominciò à levarſi la maſchera, ed à ſcoprire eſſa medeſima un'ambizione più funeſta, e più perniziosa per tutti gli Stati vicini di quello ſia già mai ſtata quella dell' Impero Ottomano nel tempo delle ſue maggiori conquiſte, conforme ſi è provato in tutto il corſo di queſto Regno.

Per giuſtificare la Caſa d' Auſtria intorno à queſta immaginaria ambizione,baſta il dire,che non ſolo eſſa non s'è già mai ingrandita con le ſue conquiſte, ſe non forſe ne' Paeſi Barbari,e ſconoſciuti, e contro li Ribelli in Ungaria, ma che anzi vittorioſa

ſot-

ſotto di Carlo V. e ſotto di Filippo II. hà donato più à ſuoi Vicini, che non hà preſo, ò ritenuto la Francia à ſuoi da cinquanta anni, e più in quà di continue uſurpazioni. Sarebbe agevole à farſi la comparazione, ſe io non aveſſi da trattare che queſta materia; però mi contenterò di far rimarcare in paſſando, che già mai non vi è ſtata Potenza meno atta à dar ſoſpetto di quella della Caſa d'Auſtria ne i ſuoi duoi Rami.

Per cominciare dagl'Imperadori, v'era egli coſa più chimerica, che lo ſpargere per tutta l'Alemagna, che eſſi volevano rendere l'Impero ereditario nella lor Caſa? La vita d'un' Imperadore avrebbe eſſa potuta baſtare per l'eſecuzione d'un diſſegno tanto contrario alle Leggi fondamẽtali dell'Imperio; e l'Interregno venendo à rimettere tutte le coſe nel loro primiero ſtato, non vi ſarebbe egli ſtato luogo, non ſolamente di roverſciare tutto ciò, che il primo aveſſe cominciato, mà anzi di eſcluderne tutti li ſuoi Diſcendenti; e ſe il ſolo ſoſpetto fù per rovinare l' Imperadore Carlo V., ch' è ſtato il più potente

di tutti, quantunque la di lui condotta non avesse per scopo, che il conservare la Religione Cattolica in Alemagna, ed il Patrimonio della sua Casa; che sarebbe stato de' suoi Successori, che hanno trovato l'Imperio diviso dall'introduzione della Religion Protestante, e tutte le Nazioni vicine mescolate ne' differenti interessi, che questa introduzione hà fatti nascere? Non vi è altra Casa Cattolica in Alemagna, che possa sostenere l'Imperiale Dignità, dopo che le antiche entrate ne sono state alienate, nè meno à chi più si convenga per il pubblico bene, ed utile reciproco; la situazione de' suoi Stati Ereditarii hà dovuto servire per antimurale all'Imperio contro li Turchi, la potenza de' quali gli è sempre stata sì formidabile, come in contracambio l'assistenza dell'Imperio è stata necessaria à questa Casa per sostenersi contro di questo Inimico, ed appunto questa reciproca obbligazione hà stabilita la confidenza frà il Capo, e li suoi Membri. Casa in vero potente, mà che non hà già mai dovuto dare gelosia à causa delle diversioni, alle quali è

espo-

esposta sì dalla parte del Turco, come da quella di molti altri gran Potentati, che sono suoi confinanti, e dell'Imperio. Così se il pericolo è cessato per qualche tempo dalla parte del Turco, egli è certo, che è divenuto altretanto più grande dalla parte della Francia, ch'è di già padrona della Frontiera dell'Imperio, e che trova sempre de' Collegati per entrare à parte delle sue spoglie. Questo pericolo stabilisce più che mai questa reciproca obbligazione, rendendo necessaria la loro unione per la conservazione di tutto il corpo; à che si deve aggiungere ancora, che la bontà naturale, la Giustizia, e la pietà di tutti li Principi di questa Augustissima Casa sembrano meritar loro la preferenza nella scielta de' Cesarii.

In quanto al concerto, che la Francia hà imputato à questi duoi Rami di volersi spartir frà di loro il Dominio d'Europa, questo è un supposto ancor più chimerico del precedente: imperoche qual'alrro concerto hanno essi potuto formare, che per la loro commune sicurezza? La Francia, ch'è così formidabile da sè medesima, si-

tua-

tuata frà loro due, gli Imperadori circondati da tutte le parti da Vicini così potenti, e tanto gelosi del loro aggrandimento, li Stati Protestanti nell'Imperio, e del Nort sempre vigilanti ad osservare le loro condotte, e li Turchi al fianco per profittare della divisione. Per quello risguarda alli Rè Cattolici, quali forze, e quali direzioni si sono da loro vedute doppo Filippo II., che fossero capaci di cagionare il minimo sospetto; separati dagl' Imperadori per via de' Mari, li Paesi per via de' quali hanno avuta communicazione, come l'Italia, e li Paesi Bassi circondati da tanti Stati confinanti, e questi sempre uniti d'interesse con la Francia per rompere tutte le loro misure. Anzi mal à proposito si è avuto sospetto della potenza di Filippo II., e ciò deriva dall'essersi più considerata la pluralità, e l'estensione de' suoi Stati, che la loro naturale constituzione, e la relazione, che dovevano avere frà di loro, per constituirne la forza, e facilitarne il movimento. Questi Stati essendo di quà, e di là dispersi, e senza communicazione frà di loro, non hanno servito,

vito, che à dare maggiore adito a ſuoi Vicini: quanto più Principi confinanti hà avuto queſta Corona, tanto più Inimici hà avuto da combattere; la neceſſità di dividere le ſue forze, per riparare alla diverſità degli attacchi, l'hà renduta debole in tutti, e ciò avẽdola ridotta in tutte le ſue parti alla neceſſità della difenſiva, l' ha poi di grado in grado precipitata nell'abbattimento in cui l'abbiamo veduta ſotto del Rè defonto.

Egli è di più verità di fatto, che la potenza della Corona di Spagna non è ſtata che accidentale in quanto alle ſue operazioni al di fuori. Carlo V. l'aveva fondata con la fortuna delle ſue armi, e Filippo II. ſuo Figlio l'aveva ſtabilita nella ſua gioventù con la Vittoria di San Quintino; indi ſi ſoſtenne per tutto quel tempo, che la Francia fù occupata in Guerre Civili, ciò che durò ſin verſo la fine del Regno di Filippo; ma avẽdo queſto Rè traſcurate le Armi, per regnare per via di politici maneggi, eſſo medeſimo ne vidde l'augmento, e la declinazione; la ſollevazione di poche Provincie ne' Paeſi Baſſi, e la perdita

 del-

della Flotta baſtarono per ſcuoterne li Fondamenti, di maniera che Enrico IV. non ebbe sì toſto ſopiti li torbidi in Francia con la ſua converſione, ch'egli formò il diſſegno di abbatterla; ed è certo, che gli aurebbe data una gran ſcoſſa di concerto con gli Olandeſi, e li Stati Proteſtanti d'Alemagna, ſe non foſſe ſtato prevenuto da una morte improviſa. Tutte le perdite, che dopo hà fatte la Corona di Spagna, e la depreſſione, nella quale vediamo oggi giorno finiſcono di provare, che la di lei ſuſſiſtenza era troppo debole per eſſere di durata; e pure queſto non ſi è già mai voluto credere, perche la Francia aveva talmente ingombrate le fantaſie de' Prencipi con falſe idee della ſua gran potenza, che ha biſognato vederla ſpirare per diſingannarſi.

Sarebbe a propoſito il far vedere in queſto luogo qual ſarà il ſiſtema d'Europa ſotto la Caſa di Borbone ne'ſuoi duoi Rami, in comparazione dello ſtato, in cui s'è trovata ſotto la Caſa d'Auſtria ne'ſuoi. La ſola ſuperiorità del Ramo maggiore conſiderata nelli avantaggi della ſituatione, del Gover-

verno, delle forze, e delle massime del Regno di Francia, bastarebbe per levare in un subito ogni luogo alla cõparazione; e per dimostrare nel medesimo tempo il pericolo, che risulta a tutta la Christianità da un così mostruoso accrèscimento di potenza: mà come che questo dissegno è di già stato eseguito in parte in un Trattato intitolato *la Salute d' Europa*, io mi contenterò di aggiungere in questo luogo, che se da quest'hora non si cominciano à prendere le giuste misure per prevenire questo pericolo, non vi sarà più rimedio, poiche essendo una volta stabilito in Ispagna il Ramo Cadetto, e in tutti li Paesi, che ne dipendono, saranno tutti due non solamente superiori a tutti gli attacchi de' loro Vicini, ma ancora in istato di opprimerli uno dopo dell'altro.

Vi sarebbe ancor luogo da lusingarsi di qualche regresso dalla parte della Spagna, abenche nella Casa di Borbone, per li distinti interessi, che il tempo, e l'incompatibilità naturale frà gli Spagnuoli, e Francesi vi ponno far nascere; ma la Francia ha pigliata una tale superiorità sopra la

Spag. che questa nõ sussisterà nè più, nè in altra maniera, che a lei nõ piaccia, come farò vedere più à lungo nel Cap.6. In effetto la Spagna, e li Paesi bassi, che li sono cõtigui già destendono il braccio per tema di nõ essere oppressi; li Stati d'Italia, che non vi sono cõtigui, temono di divenirlo, e vicini a sottomettersi al giogo del suo dominio, il Milanese è già pieno delle sue Truppe, li Regni di Napoli, e di Sicilia, dove ha una communicazione libera per Mare, che veruna Potenza straniera non può interrompere, sono in procinto d'essere innondati; alla fine tutto a passi precipitosi corre alla servitù. Li Spagnuoli parlano di già Francese meglio delli Francesi medesimi ne'loro scritti; così non resta altro da farè alla Francia, che di rivoltare le forze della Spagna contro de'suoi Collegati, che già gli rapresẽta come Nemici, per farla in questa maniera conspirare alla sua propria rovina.

Per prevenire un pericolo tanto evidente, bisogna necessariamente ristabilire il primo sistema, assistendo la Casa d'Austria a rivendicare la sua

ere-

eredità a fine di ſtabilirvi l'Arciduca, ſecondo l'intenzione del fù Rè Cattolico; la giuſtizia, e l'intereſſe pubblico lo dimanda; e queſta Giuſtizia è talmente fondata, che non vi è luogo da dubitare, che Iddio non la protegga; benedicendo le armi di queſta Auguſtiſſima Caſa, e de'ſuoi Collegati: (*a*) poiche dà la vittoria a quelli, che ne ſon degni, non ſecondo la forza dell'armi, ma ſecondo che piace a lui. Non reſta adunque altro, che lo ſtabilire queſta Giuſtizia, ciò che ſi farà nel ſeguente Capitolo.

CAPITOLO II.

La Giuſtizia del Diritto dell'Imperadore alla Succeſſione di Spagna.

IO non intraprenderò in queſto di ſtabilire il Diritto dell'Imperadore alla Corona di Spagna per via de'Titoli, e de'Documenti della ſua

(a) *Dominum invocavit, qui non ſecundùm armorum potentiam, ſed prout ipſi placet dat dignis victoriam.* Machab.lib.2.c.15.v.21.

Auguſtiſſima Caſa, per non eſſere io in iſtato, come ſtraniero, nè autorizato dal mio carattere per rivoltare negli Archivii le Scritture; nè meno mi eſtenderò à provare queſto Diritto per via delle leggi, perche egli è talmente ſtabilito ne' Trattati fatti frà le Corone di Francia, e di Spagna, e negli Atti, che in conſeguenza ne ſono riſultati, che qualſivoglia altra prova mi parerebbe fuor di propoſito. Io mi appiglierò dunque principalmente à queſti Trattati, e à queſti Atti, che devono eſſere la regola della Succeſſione; e ſe io mi diſtendo di quà, e di la farne vedere la Giuſtizia, ciò non è che acceſſorio, & à fine di convincere quelli intelletti, che poteſſero eſſere ſtati prevenuti in favore della Francia. Anzi confeſſerò di nõ avere ſcritto coſa ſovra di queſto Diritto, e Giuſtizia, che tutta la Spagna non abbia riconoſciuto, e pubblicato avanti di mè nelle ſue riſpoſte al Manifeſto di Francia dell' Anno 1667. provando la validità delle Rinuncie delle due ultime Infante di Spagna Maritate in Francia, e quella de' Teſtamenti de duoi Filippi III. e IV. di-

ret-

retti all'esecuzione di questi Trattati, e di queste Rinuncie.

Non v'è Persona, che non sappia, che Filippo d'Austria per via del suo Matrimonio con Giovāna di Castiglia ha stabilita la Corona di Spagna nella sua Casa, e che Ferdinando il Cattolico suo Suocero essendogli sopravissuto, tutti gli Stati di quest'a vasta Successione ricaddero in Carlo Figlio maggiore di Filippo in forma di Maggiorasco, di maniera che il Diritto di Ferdinando Fratello cadetto di Carlo restò sin dall'hora sospeso in favore della discendenza del maggiore per sino a tanto che ve ne sono stati, che hanno avuto le capacità requisite per conservare la Monarchia in un Corpo, secondo l'intenzione di Ferdinando.

L'admissione di Filippo alla Successione di Spagna, come marito di Giovanna, e straniero non puol far conseguenza per quella del Duca d'Angiò a non considerare quì, che l'ordine della Successione: perche questo fù un caso privilegiato in ogni forma, e che già mai non si troverà nella Casa di Francia, nè in qualunque altra

d'Europa; mentre se la Casa d'Austria s'aggrandi per via di questa Successione, la Corona di Spagna ne ebbe tutti gli avantaggi per li gran Stati, che essa vi portò seco.

I. Se le esteriori qualità di Filippo gli acquistarono il Sopranome di Bello, le interiori gliene acquistarono un' altro infinitamente più riguardevole, che fù quello di essere chiamato la delizia del Genere umano all'esempio di Tito Imperadore; egli era invero di Nazione straniero, mà di una Casa, che non era nè sospetta alla Corona di Spagna, nè odiosa alla Nazione, e la di lui admissione serviva ad accrescere il lustro, e la Dignità Reale, portandovi la Successione della Casa di Borgogna, ch'egli aveva ereditata da sua Madre, e la speranza di quella di Massimiliano suo Padre, che doveva altresì cadere in lui, come unico Figlio; di maniera che a considerare tutti questi avantaggi egli poteva essere ricevuto, come Fratello, e Nazionale, e non come Straniero.

II. Filippo non pervenne alla Corona di Spagna, che per un caso totalmente straordinario, che fù l'estinzione

ne

ne della Casa Reale accaduta per la morte del Principe di Castiglia, Fratello di Giovanna, e di Maria Sorella maggiore della medesima, maritata ad Emanuele Rè di Portogallo; e per questo Ferdinando suo Suocero trovandosi senz'altri Eredi sì dalla parte de' Maschi, come delle Femine, nè avendo Giovanna rinunciato, non potette far di meno di non lasciargli la Successione, concorrendovi sovra tutto la pubblica convenienza in un grado così eminente.

III. Se non vi fù difficoltà dalla parte della Corona di Castiglia, e delli Stati che ne dipendono, come ricaduti a Giovanna da sua Madre, che morì avanti di Ferdinando, ve ne furono in contracambio delle grandissime per far ammettere questa Regina, ed il Rè Filippo suo Marito alla Corona d'Aragona; imperoche li Stati del Regno vi si opposero in virtù delle loro Leggi fondamentali, che ripugnavano alla Successione delle Femmine, ed all'admissione delli Stranieri; allegavano gli esempj di Giovanna, e di Violante Figlie di Giovanni Primo Rè d'Aragona, che erano state es-

 cluse

cluse per avere sposati delli Stranieri, le disposizioni di tutti li Rè in conformità delle loro Leggi, ed il pregiudizio della conseguenza per l'avvenire. Si può vedere nell' Historia di Marianna, (a) ed in tutte quelle che trattano del Regno di Ferdinando, le lunghe dispute che vi furono intorno a questo soggetto: vi si trova, che li Stati non si contentarono di opporvi le leggi, ma che furono anco sul punto di prender le armi per sostenerle; di maniera, che Ferdinando dovette impiegare tutta l'autorità della Maestà Reale per persuaderli; e forse non vi si sarebbero arrenduti senza la considerazione del bene, che ne risultarebbe alla Corona, per li soccorsi, che potevano sperare dalla Casa d'Austria alla conservazione de' Regni di Napoli, e di Sicilia, che ne dipendono: considerazione, che io tocco in passando, per far vedere, che se le leggi, e li costumi di Castiglia sono favorevoli alle Femmine, quelle d'Aragona vi sono contrarie, e sostengono in consegu-

za

(a) *Historia di Spagna.* Tom. 2. lib. 24. cap. 5.

za il Dritto della Discendenza mascolina di Ferdinando I. all' esclusione della Femmina di Carlo, quando le posteriori disposizioni non vi avessero confuso il Diritto de' Maschi con quello delle Femmine.

IV. Non solamente Filippo accresceva il lustro, e la grandezza della Corona di Spagna, portandovi li suoi Stati materni, e la speranza de' paterni, essendo l'Impero nella sua Casa, e potendo pervenire a lui per elezione dopo la morte di suo Padre, overo lasciarne la speranza à suoi Figli; questa dignità non poteva che far'onore alla Spagna, contribuire alla sicurezza de' suoi Stati in Italia, e de' Paesi bassi, e servire à procurargli ancora de' nuovi avantaggi, come in effetto Carlo figlio maggiore di Filippo, essendo stato eletto Imperadore, continuò ad ingrandire questa Corona, dando lo Stato di Milano in feudo à Filippo II. suo figlio; avantaggio, che la Spagna non avrebbe potuto sperare da qualunque altro Rè, che della Casa d'Austria, e tanto più riguardevole, quanto che avendo questo Stato introdotta la communicazione frà li duoi rami in

Italia, quello di Spagna se n'è sempre prevaluto, sì per conservare li suoi Regni di Napoli, e di Sicilia contro li diversi tentativi della Corona di Francia, come per accrescere la sua potenza. Si puole ancora ridurre à questo avantaggio quello, che l'Imperadore Regnante gli procurò all'Assemblea de' Stati generali del Regno d'Ungheria tenuta a Presburgo l' Anno 1687. per la Coronazione dell'Arciduca Giuseppe di lui figlio maggiore, al presente Rè de'Romani, all'hora quando vi fece estendere il Diritto di Successione alla linea collaterale di sua Casa, chiamandovi il defonto Rè di Spagna, e la sua discendenza mascolina in difetto della propria. Li Stati consentirono senza difficoltà a questa sostituzione, che aveva per oggetto la conservazione del nome, del lustro, e della grandezza della Casa Reale, e che risultava di più alla gloria, ed all'avantaggio della Corona di Spagna nella discendenza mascolina di Carlo V. ciò che fù un'effetto della loro riconoscenza verso l'Imperadore, le di cui paterne cure vedevano dirette a finire di liberare il Regno dal

gio-

giogo Ottomano, sotto del quale era stato in punto di cadere.

Darò fine alli avantaggi dell'admissione di Filippo I. con quello d'avere dato de' Rè alla Spagna, di cui la Nazione non hà potuto bastevolmente ammirare la benignità, e la Giustizia; Rè, ne' quali essa ha meno sperimentata l'autorità di Padrone, e di Sovrano, che la bontà di Padre commune, poiche non hanno giammai havuto altro interesse, che quello dello Stato, non hanno preso le armi, che per una giusta difesa, e non si sono prevaluti della loro potenza, e della loro esaltatione, che a procurar il bene, e la felicità de' loro popoli. Quest o avantaggio solo è così grande a considerarlo in tutte le sue circostanze, che meritarebbe di fondare la preferenza della sua Casa nella presente congiontura, quando non vi fossero tutte le obbligationi di Diritto, e di Giustizia, che vi si trovano; poiche tutte le medesime qualità vi sono ereditarie, e con una tale distinzione, che la rende superiore a qualsivoglia comparazione; mà come che devo toccare altrove questa considerazione,

ne, riprendo il filo del mio discorso, ritornando a i figli di Filippo primo possessore.

E' cosa pubblicamente nota, che Carlo non fù preferito nella Successione, che per il Diritto di maggioranza; si sono anche li Francesi inoltrati a dire nel loro Manifesto, che Ferdinando avesse avuto dissegno di preferire il Cadetto al Maggiore per una tale affezione fondata su l'essere egli nato in Ispagna, ed essere stato nutrito, ed allevato secondo le massime, e li costumi della Nazione, in luogo che Carlo era nato ne' Paesi bassi, ed era stato allevato secondo le leggi, e costumi di quel Paese; dissegno, da cui dicono i Francesi, che desistesse mosso da' consigli de' suoi Ministri, che avendolo trovato in estremo pericolo nella malatia della quale morì, gli appresentarono il Diritto di primogenitura nella Persona di Carlo, come stabilito dal Diritto delle Genti, dalle Leggi del Paese, e dall'uso di tutte le Nazioni, e nel medesimo tempo la convenienza di tenere uniti in questa forma tutti gli Stati della Monarchia in un Corpo per renderla più

potente: alle quali parole aggiungono, che si arrendesse abenche con pena. Hora quantunque questo dissegno sembri supposto, poiche l'Istoria non ne dà altra notizia, se non che Ferdinando trovandosi all'estremità, fece chiamare li suoi Ministri per consultarli della forma, nella quale sarebbe governato il Regno in absenza di Carlo, ed ordinarne l'esecuzione nel suo Testamento, nulladimeno se ne puole sempre tirare questa conseguenza per passaggio, chè se la nascita di Carlo fuori di Spagna non potè pregiudicare al suo Diritto acquistato, quella de' Discendenti Maschi di Ferdinando in Alemagna nè meno ha potuto pregiudicare al loro Diritto di rappresentazione in difetto della Discendenza Mascolina di Carlo.

Havendo li Figli di Filippo fondato ciascheduno un Ramo, quello di Carlo, che hà regnato in Ispagna, e quello di Ferdinando, a cui Carlo aveva ceduto li Stati Ereditarii della Casa in Alemagna, il caso dell'estinzione della Discendenza Mascolina del Primogenito chiama naturalmente quella della Cadetta alla sua Succes-

cefsione per il Diritto di rapprefentazione di Filippo autore de'duoi Rami; imperoche avendo Carlo uniti nella fua Perfona li Stati della fua Cafa in Alemagna, come Nipote dell'Imperadore Maffimiliano, e quelli della Corona di Spagna, come Primogenito della Regina Giovanna fua Madre, la foftituzione di Ferdinando, e della fua Difcendenza Mafcolina è ftata dall'ora in quà baftevolmẽte fondata in quanto all'efclufione della Difcendenza Feminina di Carlo, fovra tutto nel Regno d' Aragona, e ne' feudi incorporati, dove effa hà tutte le prerogative di anzianità; ciò fi deve confiderare a parte, come cofa indipendente dalle pofteriori difpofizioni, che hanno ftabilito il Diritto dell' Imperadore fovra del tutto.

Indi avendo le due ultime Infante di Spagna, maritate in Francia, rinunciato alla Succeffione de' Regni, e Stati paterni, ed effendo ricaduti quefti Diritti fovra dell' Imperadore Regnante dal canto dell'Imperadrice Maria fua Madre figlia del Rè Filippo III, come divenuta la più proffi-

ma

ma nell'ordine della Succeſſione, e riconoſciuta per tale nel di lei Contratto di Matrimonio cõ Ferdinando III. che non era ancora che Rè d'Ungaria, e di Boemia, e nel Teſtamento del Rè ſuo Padre, ch'è ſtato poi confirmato da quello di Filippo IV. il Diritto Maſcolino, e Feminino a tutta la Succeſſione ſi trova oggi giorno cõfuſo nella ſua Perſona.

Mà prima d'entrare nelle particolarità di queſti duoi Diritti ſon coſtretto à far rimarcare: I. che eſſendo la Monarchia di Spagna compoſta di più Regni, e Stati, ne' quali la maniera di ſuccedere è ſtata differente avanti l'unione, che ſe ne fece nella Perſona di Carlo Figlio maggiore di Filippo I., ciaſcheduno di quelli hà conſervate le ſue Leggi municipali, li ſuoi Statuti, e li ſuoi Privilegi, come più à baſſo lo farò vedere: II. che Carlo non hà preteſo di nuocere al Diritto acquiſtato à ſuo Fratello in tutte le diſpoſizioni, che gli ſi attribuiſcono, (*a*) all'hora quando egli for-

(*a*) Sandoval. *Hiſt. dell'Imperadore Carlo V.*

formò di tutti li ſuoi Regni, e Stati un Corpo di Monarchia, che doveva eſſere indiviſibile in forma di Primogenitura, e dichiarò la Succeſſione ſu l'antica forma, ch'egli aveva trovata ſtabilita nel Regno di Caſtiglia, inſtituendo Filippo II. di lui Figlio unico, e tutti li ſuoi Diſcendenti in perpetuo Eredi de' ſuoi Regni, e Stati, e chiamandovi le Femmine in mancanza de' Maſchi, ſecondo l'ordine di Primogenitura: III. che queſta diſpoſizione, che derogava all'antica forma di ſuccedere degli altri Regni, e Stati hà potuto ſuſſiſtere ſino à tanto, che la differenza è ſtata conciliata dalla Succeſſione maſcolina, mà che venendo à mancar queſta, e paſſando la Succeſſione in una Caſa ſtraniera per via del Matrimonio d'una Figlia, che foſſe Erede, li Regni, e Stati, ne' quali li Maſchi hanno avuto Diritto di ſuccedere ad'eſcluſion delle Femmine, non poſſono eſſere diſpenſati dal riconoſcere l'Imperadore in preferenza, come Erede di Filippo I. tali ſono il Regno d'Aragona, e li Stati che ne dipendono, come di già hò detto, e tali li Paeſi Baſſi, che li

Rè

Rè di Spagna non hanno posseduti, che in qualità d'Arciduchi, come l'Imperadore Carlo V. l'hà riconosciuto lui medesimo nella transazione fatta frà l'Imperio, e lui alla Dieta d'Augusta l'Anno 1548.

Ciò supposto, come che la Successione Femminina in ogni altra Casa, fuorche in quella d'Austria avrebbe prodotto per necessità lo smembramento della Monarchia, che Carlo volle rendere indivisibile, secondo l'intenzione di Ferdinando suo Suocero, lui, e li Rè suoi Successori hanno avuta cura di stabilire il Diritto Femminino nel Ramo Cadetto maritandovi le loro Figlie, come Carlo lo praticò il primo, maritando l'Infanta Maria sua Figlia maggiore à Massimiliano di lui Nipote, che fù poi Imperadore Secondo di questo nome.

Queste precauzioni, à considerarle senza relazione a questa necessità, non possono essere più nell'ordine della Giustizia, e dell'obbligo naturale. La Discendenza Mascolina di Carlo aveva Diritto alla Successione de' Paesi Ereditarij del Ramo Cadetto in Alemagna in mancanza de' Maschi,

ſchi, per via del Diritto d'Agnazione, che vi ha luogo, e che è ſempre ſtato oſſervato in queſta Auguſtiſſima Caſa, come apparve nel rifiuto, che fece Filippo IV. di acconſentire all' alienazione delle due Alſazie, che furono cedute alla Francia nel Trattato di Munſter, come in effetto s'egli cedette il Diritto a queſta Corona, ciò fù in favore del Matrimonio dell' Infanta ſua Figlia col Rè Chriſtianiſſimo ſotto la condizione di rinunciare, da che ne ſiegue, che ſe l'ordine della Succeſſione nel Ramo primogenito era pregiudiciale al Cadetto, è ſtato obbligo di Giuſtizia il rimediarvi per via de' Matrimonij. Per quello riſguarda all'obbligo naturale, puol' egli eſſer maggiore in un Sovrano, che di conſervare nella ſua Caſa lo ſplendore, e la dignità, che hà ereditata da' ſuoi Maggiori, inſino a tanto che eſſa vi puol'eſſere rappreſentata nella Succeſſione maſcolina, nè più indiſpenſabile per la conſiderazione del ben pubblico che ne riſulta, come nel progreſſo farò vedere.

Queſta è ſtata la ragione, che li Matrimonij ſono ſempre ſtati così

fre-

frequenti frà li duoi Rami, e che il loro sangue non ha lasciato di circolare dall'uno all'altro dopo la loro separazione; di maniera, che si sono veduti riuniti nell'ultimi Rè per via della Regina sua Madre, ch'era Sorella dell'Imperad. Regnante, come ancora si vede nel medesimo Imperadore per via dell'Imperadrice sua Madre, ch'era Figlia di Filippo III.

Egli è vero, che l'Imperadore Carlo V. sembra di avere derogato all'ordine di Primogenitura, all'indivisibilità, ed alla poc'anzi mentovata convenienza in favore della Francia, allora quando nel Matrimonio, che fù progiettato nel Trattato di Crepy l'Anno 1544. frà l'Infanta Maria sua Figlia maggiore, e Carlo Duca d'Orleans secondo Figlio di Francesco, I. fù stipulato, ch'egli cederebbe li Paesi Bassi all'Infanta in favore di questo Matrimonio; mà bisogna considerare, che questo fù un Trattato di convenienza; e che se Carlo perdeva li Paesi Bassi, acquistava in contracambio il Ducato di Milano e la Contea d'Asti, che gli erano necessarii per la communicazione de' suoi

Stati d'Italia con l'Alemagna, e che se li Paesi Bassi erano in quel tempo di maggior considerazione dello Stato di Milano, egli poteva cedendoli ad un Principe Cadetto di Francia avere avuto per mira di risvegliare nella sua Persona, e ne' suoi Discendenti le antiche querele della Casa di Borgogna frà li duoi Rami; sapẽdo benissimo, che essendo questi Paesi di somma convenienza alla Corona di Francia, come contigùi, vi sarebbe stato con che tenerli occupati, ciò che aurebbe servito ad assicurare la Pace negli altri suoi Regni, e Stati. Il discorso che questo Imperadore deve aver tenuto col Contestabile di Francia in ordine à questo Matrimonio secondo quello che riferisce Sandoval di lui Istorico, e sovra del quale (*a*) l'Arcivescovo d'Ambrun trionfa così male à proposito, non puol'essere considerato che come un complimento diretto à persuadete Francesco I. à dessistere dal Ducato di Milano per una mira ch'era di suo gusto mà lontana: Imperoche l'unione

ne

(a) *Difesa del Diritto della Regina*

ne frà questi due Principi non è giãmai stata tale, che da questa si possa inferire, che Carlo abbia mai avuto il minimo pensiero di lasciar cadere la Successione nella Casa del suo Rivale in pregiudizio della sua; oltre diche egli poteva aver appreso dall' Istoria di Castiglia, e d'Aragona che la Nazione Spagnuola non si sarebbe giammai sottomessa ad un Dominio Francese.

Egli e molto a proposito in questa occasione di rimarcare, che in questi cambj fù stipulato, che Filippo Figlio di Carlo rinunciarebbe ai Paesi Bassi, e che Francesco Primo, il Delfino suo Primogenito, e l' Infanta Maria rinunciarebbono medesimamente al loro Diritti sovra il Ducato di Milano, e la Contea d'Asti: ciò che bastarebbe per dimostrare, che non vi è nè fatalità nell'ordine delle Successioni, nè novità nelle Rinuncie, quand'anche non vi fossero tanti altri esempj anteriori, e sussecutivi per provarlo, considerazione, che io non tocco che per passaggio, dovendo trattare questa materia più basso.

In-

In tutti gli altri casi l'attenzione de'Rè Cattolici è sempre stata uniforme, imperoche se Carlo V. dispose de'Paesi Bassi in favore del secondo Matrimonio di Filippo II. suo Figlio con Maria d'Inghilterra, ciò si fù con intenzione di fondare un Maggiorato per li Figli, che potessero nascere da questo Matrimonio; e se fù stipolato nel Contratto, che in caso non ne nascessero che Femmine, la Primogenita ereditarebbe il tutto, ciò fù à condizione, che questa si maritasse col consenso, e col consiglio del Rè Cattolico, che doveva esser Carlo nato dalle prime nozze di Filippo, il quale non aurebbe mancato di fargli sposare un Principe della sua Casa. Tale anche fù il motivo della proposizione, che Filippo II. fece fare alli Stati Generali del Regno di Francia radunati l' Anno 1593. con l'intenzione di eleggere un Rè di Religione Cattolica; imperoche se gli offerse di aggiungere li Paesi Bassi alla Francia in caso che volessero dichiarare Regina l' Infanta Isabella sua Figlia in virtù del di lei Diritto, ciò fù à condizione,

che

che acconsentissero al di lei Matrimonio con l'Arciduca Ernesto, e tale anco il motivo della cessione, che dopo fece de' medesimi Paesi a questa Infanta, poiche ciò fù in favore del di lei Matrimonio con l'Arciduca Alberto, e vi fece inserire le medesime condizioni, che erano state stipolate per lui nel suo Matrimonio con Maria d'Inghilterra, tanto per la reversione alla Corona in difetto di discendenza, quanto per l'obbligazione del consentimento de' Rè Cattolici suoi Successori al Matrimonio della Figlia, sovra della quale la Successione potrebbe cadere in mancanza de' Maschi, e questo consentimento egli non avrebbe dato, che in favore d'un Principe della Casa, se ve ne fussero stati.

Si deve anche fare entrare in queste conveniēze quella, che li Rè Cattolici hanno avuta sposando Principesse del Ramo Cadetto, cioè d'approvare le Rinunzie, che esse hanno fatte di ogni Diritto di succedere ne' Regni, e Stati, ne' quali le Femine possino essere ricevute, in favore de' Maschi di quel Ramo, come fece Fi-

lippo II. sposando l'Arciduchessa Anna Figlia dell'Imperadore Massimiliano II. e dopo Filippo III. nato da questa Arciduchessa, estendendone la di lei Rinunzia fino alla discendēza mascolina dell'Arciduca Ferdinando, che fù poi Imperadore II. di questo nome,

Mà quello che finisce di convincere, che li Rè Cattolici nulla hanno avuto più a cuore, che di conservare il Diritto della Successione nella Casa, è, che in tutte le occasioni, che vi sono state di maritare le loro Figlie maggiori in Francia per la pubbilca convenienza, non v'hanno giammai acconsentito, che sotto la condizione di rinunziare.

Il Matrimonio della Regina Eleonora Sorella dell'Imperadore Carlo V. e Vedova del Rè di Portogallo cō Francesco I. Rè di Francia, ne somministra il primo esempio, imperòche la Rinunzia vi fù stipulata nell' Articolo 15. del Trattato di Madrid, in cui si leggono questi termini espressi; Che essa *Non potrà pretendere, ò dimandare altra cosa, qualunque sia de' Beni, Eredità, e Successioni dell'Impe-*

peradore Maſſimiliano di lei Avo, di D. Filippo Rè di Caſtiglia ſuo Padre, nè della Regina Giovanna ſua Madre, e dalla parte di detta Donna Eleonora vi viene rinunziato eſpreſſamenne da queſto momento, &c.

Che ſe queſta Regina non rinunziò con ſpecialità a' Regni, la ragione è, che in quei tempi le cavillazioni del Foro Franceſe non erano ancora così perglioſe, non eſſendoſi queſte introdotte, che cõ l'appoggio delle proſperità del Regno preſẽte, come in effetto nel Cateau Cambreſis, in cui il Matrimonio d'Eliſabetta di Francia figlia d'Enrico II. fù ſtipulato con Filippo II. Rè di Spagna, la Rinunzia di queſta Principeſſa fù conceputa ne' medeſimi termini, come è notato nell'Articolo XXVIII.; ſimplicità, che denota la buona fede di quei tempi, e che eſſendo ſtata reciproca, prova, che non ſi oſſervava allora in Frãcia, come nè anche in Iſpagna altra ſolennità nelle Rinunzie alle Succeſſioni Reali. Verità, ch'è confirmata da molti eſempj ſeguiti, e frà gli altri da quello della Principeſſa Margherita ſorella d'Eliſabetta, il di cui Matri-

monio fù ſtipulato con Emanuele Filiberto Duca di Savoja nell'Articolo XVI. del medeſimo Trattato, e da quello di Maria de' Medici nel di lei contratto di Matrimonio con Enrico IV. Rè di Francia, concluſo l'Anno 1600. dove ſi vede, che la Rinunzia da eſſa fatta alla Succeſſione di ſuo Padre, e di ſua Madre, non è più ſpeciale, abenche fondata sù la medeſima intenzione,

Vi è ancora queſta ragione di più per la ſimplicità della Rinunzia d'Eleonora, e d'Eliſabetta, che à riſguardo di queſta la Succeſſione del Rè ſuo Padre era ſtabilita in quattro Principi ſuoi figli, e che in quanto alla prima, che avrebbono dovuto eſtinguerſi quattro linee prima che il caſo della Succeſſione poteſſe cadere ne' di lei Diſcendenti: la prima di Filippo II. figlio dell'Imperadore Carlo V. che aveva di già de' figli; la ſeconda del Rè de' Romani fratello di Carlo V.; la terza quella del Rè di Portogallo figlio d'una figlia del medeſimo Imperadore; e la quarta quella de' trè figli delle prime Nozze del Rè di lei Spoſo, che avrebbono dovuto ſuccedere

avanti de' ſuoi, di maniera che ſarebbe ſtato moralmente impoſſibile, che per via di queſto Matrimonio la Corona di Spagna paſſaſſe in una Caſa ſtraniera; oltre che queſta Regina era di già in una età di far dubitare di Succeſſione. Che che ſi ſia, Franceſco I. non ſi querelò giammai di queſta Rinunzia nel Manifeſto, che fece pubblicare al ſuo ritorno in Francia, per proteſtare la nullità del Trattato di Madrid; e chi dopo potè ſollecitare li Turchi contro l'Imperadore Carlo V. ebbe tanta Religione per oſſervare le condizioni del ſuo Trattato di Matrimonio.

Il Matrimonio dell'Infanta Anna d'Auſtria figlia maggiore di Filippo III. con Luigi XIII. Rè di Francia, ne ſomminiſtra il ſecondo eſempio: imperoche quantunque la Succeſſione foſſe ſtabilita per allora in tre Principi, Filippo non vi volle giammai conſentire, che ſotto la condizione di rinunziare, ed anzi con ſpecialità in ordine alle Succeſſioni Reali, per prevenire ogni occaſione di diſputa; come in effetto Luigi XIII. che ne conoſceva la Giuſtizzia, e la neceſ-

ſità, non ebbe alcuna difficoltà di cõcorrervi, e ciò diede motivo ad un doppio Matrimonio, che fù quello del Principe Filippo figlio di Filippo III. con Eliſabetta ſorella di Luigi XIII. ambidue ſotto la condizione di rinunziare reciprocamente; dopo di che Filippo maritò l'Infante Maria ſua Cadetta all'Imperadore Ferdinãdo III. Padre dell'Imperadore Regnante, per far paſſare nel di lui Ramo li Diritti rinunziati, ſecondo l'ordine di Primogenitura, che ad eſſa era devoluto, come appariſce nel Contratto di queſta Prinncipeſſa, e nell' Articolo XXXVIII. del Teſtamento del Rè di lei Padre.

Nel terzo Matrimonio Filippo IV. continuò ſempre più a dimoſtrare queſta medeſima intenzione; imperoche è noto da per tutto, che ſino a tanto che l'Infanta Maria Tereſa ſua figlia maggiore potè dare occaſione a quello, che la ſpoſarebbe di pretendere alla Corona di Spagna dopo la morte del Principe D. Baldaſſarre ſuo fratello, egli non ebbe giammai per mira, che di maritarla ad un Princi-

pe

pe della sua Casa, e perciò trattò subito il di lei Matrimonio col Rè di Vngheria, poscia con l'Arciduca Leopoldo, e sino à tanto che questa occasione non fù levata con la nascita di un Principe, fù destinata per Isposa dell' Imperadore; così abenche la Regina Madre di Francia sua sorella, spesso l'avesse fatta ricercare per il Rè suo figlio, e con promesse d'ogni sorte d'avantaggio nelle condizioni della Pace, che doveva essere il frutto di questo Matrimonio, gli fù però sempre rifiutata, e se Filippo si rendette dopo alle di lei sollecitazioni, vedendo la Successione stabilita in un Principe, e la speranza di accrescerla per fecondità della Regina sua Sposa, ciò fù con le medesime condizioni di rinunziare, seguendo l'esempio della Regina Anna, dopo di che maritò la sua Cadetta all'Imperadore Regnante, sovra del quale voleva far ricadere li renunziati Diritti.

Queste sono state le precauzioni prese da'Rè Cattolici ne'Matrimonii delle lero figlie con li Rè Luigi XIII. e XIV. per escludere la Casa di Francia dalla loro Successione, ed assicu-

rarla alla propria, sovra di che è da rimarcare, che li Francesi non hanno giammai impugnata la Rinunzia della Regina Anna, abenche essa abbia servito di fondamento, e di modello a quella della Regina Maria Teresa, essendo in effetto di due Contratti conformi in tutti li punti essenziali, come ciaschedun puol vedere nel confrontarli.

Il Matrimonio della Regina Anna ebbe per oggetto lo stabilimento di una perfetta unione frà le due Corone per via d'un doppio nodo, e quello della fù Regina il metter fine ad una Guerra di 25. anni; ciò che v'ebbe di particolare nel Contratto della prima fù, che essendosi trattato con l'occasione del suo il Matrimonio del Principe Filippo di lei Fratello con Elisabetta di Francia, l'esclusione di questa Principessa, vi fù reciprocamente stipolata per stabilire l'egualità nell'ordine delle Successioni frà le due Case.

Il motivo dell'esclusione delle due Regine dalla Successione a' Regni, e Stati Paterni fù il Ben pubblico, l'utile delle due Corone, e la conserva-

zio-

zione della Monarchia di Spagna nella Casa regnante: tutti fondamenti essenziali, indispensabili, e sovrani.

Le Rinunzie delle due Regine in conseguenza della stipolata esclusione, furono doppie per relazione a due differenti Diritti, ed esse sovra ciascheduna ne diedero un'atto giurato. Come Figlie di Famiglia, e secondo l'ordine naturale rinunziarono alla legitima, mercè la dote, che esse confessarono essere la più grande, che giammai si fosse data ad una Infanta di Spagna, e che fù dovutamente constituita, mà con questa differenza, che quella della Regina Anna fù cōpensata con quella della Regina Elisabetta, in luogo che quella della Regina Maria Teresa doveva essere pagata, come in effetto sarebbe stata, se il Rè Christianissimo, ed essa avessero dato l'Atto di obbligazione, e d'approvazione notato nell'Articolo VI. del Contratto: condizione, che avendo dovuto essere adempita immediatamente dopo il lor Matrimonio, era anteriore alli termini notati nell'Articolo II. per il pagamento della dotè; di maniera, che se vi è stata tardan-

za, tutta la colpa ne deve essere imputata al Rè Christianissimo, e non al Rè Cattolico, che hà aspettato in vano sino alla sua morte l'adempimento di questa promessa, e l'hà considerato nell'Articolo XVII. del suo Testamento, come *un'obligo di giustizia, e di coscienza.*

Come Figlie de i Rè, esse rinunziarono per loro, e per li suoi Discendenti ad ogni Diritto di Successione a' Regni, e Stati Paterni, in favore de' due Rè loro Padri, e Sovrani, affinche essi potessero disporre de' Diritti rinunziati con maggiore avantaggio della loro Corona, e della loro Famiglia; trovandosi esse provedute dalle loro paterne cure di una Corona presente, ed equivalente à quella di Spagna, che vedevano tanto incerta, e tanto lontana; ed alla quale i loro Discendenti non avrebbero potuto pervenire senza pregiudicare al bene della Christianità, della loro Patria, e della loro Casa.

Esse confermarono tutte due li loro Atti di Rinunzia col Giuramento, che è di una tale autorità, secondo tutte le Leggi, che quand'anche non

vi fosse stata altra solennità, questa basterebbe per renderle legitime, valide, e costanti, senza che vi possa intervenire alcuna ragione di Diritto, di Politica, ò di Massima di Stato, capace di alterarne la Forza, ò la Virtù.

Alla fine li Contratti furono stipolati frà li due Rè, come Parti principali intervenienti, approvati, e ratificati da loro di buona fede, ed il secondo con questa solennità di più, che essendo egli la parte principale, e la più degna del Trattato de' Pirenei, fù giurato sì dal Rè di Francia regnante, come dal Rè Filippo IV. in presenza di tutti li Grandi dell'uno, e dell'altro Regno nel Ratificare questo Trattato. Sovra di che bisogna anco osservare, che la Religione del Giuramento è d'una forza tanto sovrana ne' pubblici Trattati in ordine all'adempimento del contenuto, che tutte le altre solennità non sono considerate, che come accessorie, come sarebbe facile il dimostrarlo col parere universale di tutte le Nazioni, e coll'autorità di tutte le Leggi Divine, & Umane.

Li motivi di Giustitia, e di Carità, che si tēgono per necessarii ne' Trattati d'Alleanza, per la sicurezza della Fede pubblica, in Virtù della quale il Principe è sempre soggetto, ed obbligato all'adempimento, si riconoscono ne' due Contratti, e nelli Atti di Rinunzia delle due Regine. Essi sono pubblici, e ciascheduno puole essere Giudice di questa verità. Niente di meno come che la Francia nō hà tralasciato d'impugnar l'ultimo per haver l'occasione di pretendere alla Corona di Spagna, e che l'admissione del Duca d'Angiò è direttamente contraria al suo tenore: io credo di non poter meglio distruggere le vane cavillazioni, sovra delle quali la Francia fonda un'usurpazione così iniqua, e così scandalosa che portando l'Atto di Rinunzia della fù Regina, in esecuzione degli Articoli V. e VI. del di lei Contratto, che contengono la di Lei esclusione, e quella di tutta la sua Discendenza da' Regni, e Stati Paterni, li quali Articoli vi si trovano medesimamente inseriti.

CA-

CAPITOLO III.

Atto di Rinunzia della fù Regina di Francia, in conformità delli Articoli V., e VI. del di Lei Contratto di Matrimonio, che contiene la di Lei esclusione da' Regni, e Stati Paterni.

DOnna Maria Teresa Infanta delle Spagne, e per la Grazia di Dio futura Regina di Francia, Figlia maggiore dell'Altissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe D. Filippo IV. per la medesima Grazia Rè Cattolico delle Spagne mio Signore, (che Dio guardi, e prosperi felicissimamente) e dell'Altissima, Eccellentissima, e Potentissima Principessa Donna Isabella Regina Gattolica di gloriosa memoria mia Madre, e Signora (che è nel Cielo, (1) per la Relazione, e Notizia di questo Instrumento, & Atto d'Approvazione, Confer-

(1) *Atto pubblico, e relativo al Contratto.*

fermazione, e Ratificazione, e del sovra più che si contiene, & a fine che resti in eterna memoria. Io faccio noto, e manifesto alli Rè, Principi, Potentati, Repubbliche, Communità, e Persone particolari, che sono, e saranno ne' Secoli avvenire, che avendo l'Altissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe Luigi XIV. Rè Christianissimo di Francia mio Cugino Germano, & in di Lui Nome, e con Ambasciata particolare, il Maresciallo Duca di Gramonte dimandato, e proposto li miei Sponsali, e Matrimonio per il detto Rè Christianissimo mio Cugino, & al Rè Cattolico mio Signore, e che Sua Maestà Cattolica facẽdo una giusta stima di questo Ufficio, e Proposizione, & avendo li risguardi dovuti (2) alli motivi di decenza, egualità, e convenienze pubbliche, che concorrono in questo Matrimonio, l'accordò, e vi consentì, dovendo precedere la Dispensa di Sua Santità, per la Parentela, e Consanguinità, che mi corre con il Rè Chri-

stia-

(2) *Le convenienze pubbliche, motivi del Matrimonio.*

ſtianiſſimo mio Cugino, e che dopo in conſeguenza di queſta Permiſſione, & Accordo, e con autorità delle due Maeſtà Cattolica, e Chriſtianiſſima ſi è ſtipolato, e ſegnato il noſtro Trattato di Matrimonio li 7. di Novembre dell'Anno paſſato 1659. nell'Iſola nominata de' Fagiani, ſituata ſul Fiume Vidaſſoa, dipendente dalla Provincia di Guipuſcoa, e confine di queſti Regni con quelli di Francia, e che (3) nelli Articoli V. e VI. del detto Trattato, è ſtato riſoluto, e ſtipolato di commune accordo, e volontà, e come una coſa convenientiſſima, dopo averlo conſiderato attentamente, e con matura deliberazione, che Io, e li Figli, e Deſcendenti, che Dio ci darà da queſto Matrimonio ſiamo, e reſtiamo inabili, & incapaci, & aſſolutamente eſcluſi dal Diritto, e ſperanza di ſuccedere in alcuno de' Regni, Stati, e Signorie, delle quali ſi compone queſta Corona, e Monarchia di Spagna, nè in alcuno di quelli, che vi ſi poteſſero aggregare da Sua Mae-

(3) *L'atto fundato ſul patto convenzionale frà li due Rè.*

Maeſtà Cattolica, e (dopo li di lui lunghi, e felici giorni) dalli Rè ſuoi Succeſſori ; & (4) ancorche per eſſerſi ridotti a patti convenzionali fra Principi, e Rè Sovrani (li quali nel temporale non riconoſcono alcun Superiore) in grazia, ed in favòre della cauſa pubblica de' duoi Regni, (5) e condeſcendendo a queſto col deſiderio commune de' loro Sudditi, Vaſſalli, e Naturali, li quali vogliono (6) che abbia forza, e vigore di legge, e funzione pragmatica, e che ſia ricevuta, ed oſſervata come tale, e che in ordine a queſto (7) ſembrava, che non vi ſarebbe biſogno di verun'altra ſolennità, per la di lei ſolidità, mà tuttavolta (8) le loro Maeſtà vollero, che ſe la mia

(4) *Per conſeguenza sù la fede de' Trattati pubblici.*

(5) *Per il bene de' loro Regni, & in nome de' loro Sudditi.*

(6) *Che vogliono, che abbia forza di legge.*

(7) *Perciò il patto baſtevolmente fondato in giuſtizia.*

(8) *Li due Rè hanno voluto l'Atto in conſeguenza.*

mia approvazione poteſſe eſſere conveniente per qualche conſiderazione, io l'avrei à fare (9) ſubito, che il caſo arrivaſſe, che il Matrimonio accordato ſi doveſſe celebrare, e contrattare con parole di preſente, e che la mia approvazione foſſe con tutte le clauſole, e ſolennità neceſſarie ſecondo, e come (10) è ſtipolato, e dichiarato più particolarmente nell'Atto de' X. Articoli, il tenore del V. e VI. de' quali cavato dal ſuo originale è quì inſerito parola per parola, ed è il ſeguente.

ARTICOLO V.

Che (11) perche le loro Maeſtà Chriſtianiſſima, e Cattolica ſon venute, e vengono à fare il Matrimonio, affine di tanto più perpetuare, ed aſſicurare con queſto nodo, e legame la (12) Pace pubblica della Chriſtiani-

(9) *Avanti di celebrare il Matrimonio.*
(10) *Secondo li Articoli V. e VI.*
(11) *Motivi del Matrimonio.*
(12) *La Pace pubblica.*

nità, e frà le loro Maestà (13) l'amore, e la fratellanza, che ciascheduno spera trà di loro, ed in contemplazione ancora delle giuste, e legitime cause, che mostrano, e persuadono (14) l'egualità, e convenienza del detto Matrimonio, per mezzo del quale, e del favore, e grazia di Dio ciascheduno ne può sperare felicissimi successi (15) per il bene, ed augmento della Fede, e Religione Christiana, (16) per l'utile, e beneficio commune de' Regni, Sudditi, e Vassalli delle due Corone, come anche (17) per quello che tocca, e importa al ben pubblico, e conservazione delle dette Corone, che essendo così grandi, e potenti esse non possino essere unite in una sola, e che da questo punto si prevenghino le occasioni di una tale unione; dunque attesa la qualità delle sudette, ed al-

(13) *L'unione frà li due Rè.*
(14) *L'egualità, e convenienza.*
(15) *Il bene pubblico della Christianità.*
(16) *Delle due Corone.*
(17) *L'Vnione de' duoi pregiudiziale al bene pubblico.*

altre giuste ragioni, e specialmente (18) quella dell'egualità, che si deve conservare: le loro Maestà (19) accordano, e stipolano per contratto, e Patto convenzionale frà di loro, che averà forza, (20) e vigore di Legge ferma, e stabile per sempre in favore (21) de' loro Regni, e di tutte le Cause pubbliche di quelli, che la Serenissima Infanta di Spagna Donna Maria Teresa (22) e li figli nati da essa siano Maschi, ò Femmine, e loro Discendenti, primo, secondo, terzo, ò quarto geniti, in qualunque grado, che essi si possino trovare, anzi per sempre non possino succedere, nè succedino ne' Regni, Stati, Signorie, e Dominii, che appartengono, ed apparterranno à Sua Maestà Cattolica, e che sono compresi sotto de' Titoli, e qua-

(18) *L'egualità fondamẽto del patto.*

(19) *Il patto stipolato frà i duoi Rè.*

(20) *Avrà Forza di Legge ferma, e stabile per sempre.*

(21) *In favore de' loro Regni.*

(22) *Li Figli, e tutti li Discendenti dell'Infanta in infinito esclusi da' Regni, e Stati della Corona di Spagna.*

qualità mentovate in questa presente Capitolazione, nè in alcuno degli altri suoi Regni, Stati, Signorie, Provincie, Dominii, Isole adjacenti, Feudi, Capitanati, Frontiere, che Sua Maestà Cattolica possiede al presente(23) ò che gli appartengono, ò potranno appartenere, sì dentro come fuori del Regno di Spagna; e che all'avvenire la detta Maestà Cattolica, ò suoi Successori avranno, possederanno, e loro apparterranno, nè in tutti quelli, che sono compresi in questi, ò dipendenti da questi, nè anche in tutti quelli, che da quì avanti, ò in qualunque tempo che si sia essa potrà acquistare, ò accrescere, ed aggiuntare alli sudetti suoi Regni, Stati, Isole, Dominii, ò che essa potrà ritirare, overo, che in lei potrebbono cadere come devoluti, ò per qualunque altro Titolo, Diritto, ò Ragione, che possa essere, ancorche ciò fosse durante la vita della detta Serenissima Infanta Donna Maria Teresa, ò dopo la di lei morte

(23) *Presenti, & avvenire in tutti li casi.*

te (24) in chi che ſia de' ſuoi Diſcendenti, primi, ſecondi, terzi, ò ulteriori, che il caſo, ò li caſi, per via de' quali, ò per Diritto, ò per via delle Leggi, ò coſtumi de' detti Regni, Stati, e Dominii (*) ò per diſpoſizioni di Titoli, per via de' quali poteſſero ſuccedere, ò pretendere, che la Succeſſione de' detti Regni, Stati, e Dominii, loro doveſſe appartenere, in tutti li quali ſudetti caſi di Succeſſione (25) da queſto punto la detta Donna Maria Tereſa Infanta dice, e dichiara eſſere, e reſtare bene, e dovutamente eſcluſa inſieme con tutti li ſuoi Figli, e Diſcendenti Maſchi, e Femine, ancora che eſſi voleſſero, ò poteſſero dire, (26) e pretendere, che nelle loro Perſone non corrino, nè ſi posſino, ò devino conſiderare le dette ragioni della cauſa pubblica, nè altre, ſo-

---

(24) *L'admiſſione de' Figli eſpreſſamente prevenuta, e derogata.*

(*) NB.

(25) *L'Infanta vi deroga per lei, e per li ſuoi Diſcendenti.*

(26) *Il motivo dell'admiſſione del Duca d'Angiò prevenuto, e derogato.*

sovra delle quali la detta esclusione si potrebbe fondare, ò che essi volessero allegare (ciò che à Dio non piaccia,) che (27) la Successione del Rè Cattolico ò de' suoi Serenissimi Principi, ed Infante, e di più de' Maschi, che ha, e potrà avere per suoi legitimi Successori, fosse mancata, e scaduta, perche (28) come è di già stato detto, nè in alcun caso, nè in alcun tempo, nè in qualsivoglia maniera, che possa avvenire, nè essa, nè essi, suoi Eredi, e suoi Discendenti non hanno à succedere, ò pretendere di poter succedere, non ostante (29) tutte le Leggi, Costumi, Ordini, e Disposizioni, in virtù delle quali si è succeduto in tutti li detti Regni, Stati, e Signorie: e non ostante (30) ancora tutte le Leggi,

(27) *Anco in mancanza de' Discẽdentia de' Rè Cattolici.*

(28) *L'esclusione reiterata, li Discendenti non possono succedere in alcuno caso, tempo, ò maniera.* NB.

(29) *Non ostante tutte le Leggi, disposizioni, e costumi di Spagna.* NB.

(30) *Et anco tutte le Leggi, e Costumi di Francia.*

gi, e Coſtumi della Corona di Francia, che in pregiudizio de' Succeſſori ſi oppongono à queſta ſudetta eſcluſione, sì preſentemente, come à tempo avvenire; e ne' caſi, che aveſſero lungo tempo differite le ſudette Succeſsioni (31) à tutte le quali conſiderazioni inſieme, & à ciaſcheduna di quelle in particolare, le loro dette Maeſtà derogano eſſendo contrarie, ò impedendo il contenuto di queſto Contratto, ò l'adempimento, ed eſecuzione del medeſimo: e che per l'approvazione, e ratificazione della preſente Capitolazione, eſſe Maeſtà vi derogano, e le tengono per derogate, vogliono, ed intendono, che la Sereniſsima Infanta, e li Diſcẽdenti della medeſima reſtino all'avvenire, e per ſempre eſcluſi dal poter ſuccedere in alcun tempo, ò caſo ne' Stati del Paeſe di Fiandra, Contea di Borgogna, e di Charolois, loro appartenenze, e dipendenze. Parimente (32) di-

(31) *Li due Rè vi derogano ſolennemente.*

(32) *L'Infanta riabilitata eſſendo Vedova, e ſenza figli in due caſi.*

dichiarano espresſsiſsimamente, che in caſo, che la Sereniſsima Infanta reſtaſſe Vedova [che à Dio non piaccia] ſenza Prole di queſto Matrimonio, eſſa reſterà libera, e franca dalla detta eſcluſione, e per tanto dichiarata Perſona capace de' ſuoi Diritti, e di poter ſuccedere in tutto ciò, che gli potrà appartenere, ò ricadere in due caſi ſolamente: l'uno (33) ſe eſſa reſtando Vedova di queſto Matrimonio ſenza Figli, veniſſe in Iſpagna, l'altro (34) ſe per ragione di Stato, per il pubblico Bene, e giuſte conſiderazioni eſſa ſi rimaritaſſe col conſenſo del Rè Cattolico ſuo Padre, ò del Principe ſuo Fratello, ne' quali duoi caſi eſſa reſtarà capace, ed abile à poter ſuccedere, ed ereditare.

ARTICOLO VI.

Che (35) la Sereniſsima Infanta Donna Maria Tereſa avanti di celebrare

---

(33) I. *Se ritorna in Iſpagna.*

(34) II. *Se eſſa ſi marita per il Ben pubblico, &c.*

(35) *L' Infanta darà queſt' Atto avanti del ſuo Matrimonio.*

brare il Matrimonio con parole di presente darà, prometterà, e concederà il di lei Scritto, per via del quale essa si obbligherà sì per lei, come per li suoi Successori Eredi, all'adempimento, & osservanza di quanto si è detto della sua esclusione, e di quella de' suoi Discendenti; approverà tutto conforme si contiene in questa Capitolazione con le (36) Clausole, e Giuramenti necessarii, e requisiti, & inserendo la sudetta obbligazione, e ratificazione, che Sua Altezza avrà data, e fatta alla presente Capitolazione, essa ne farà (37) un'altra simile unitamente col Rè Christianissimo subito che essa sarà sposata, e maritata, la quale sarà registrata nel Parlamento di Parigi, secondo la forma solita con le altre clausole necessarie, come (38) altresì Sua Maestà Cattolica farà approvare, e ratifi-

(36) *Con le Clausole, e Giuramenti necessarii.*

(37) *Essa ne farà un'altra subito dopo verificata nel Parlamento.*

(38) *Il Rè Cattolico farà altresì registrare la Rinunzia.*

care la Rinunzia nella solita forma, e vigore, con le altre clausole necessarie, e la farà parimente registrare nel suo Consiglio di Stato. E sia che (39) le dette Rinunzie, Ratificazioni, & Approvazioni siano fatte, ò non fatte, da hora innanzi in virtù della presente Capitolazione, e del Matrimonio, che ne seguirà in virtù della medema, & in contemplazione di tutte le sudette cose, esse saranno ottenute, e stimate per bene, e dovutamente fatte, e concesse, e per passate, e registrate nel Parlamento di Parigi per via della pubblicazione della Pace nel Regno di Francia.

Dopo havere inseriti gli Articoli l'Infanta segue in questi termini.

E perche dopo il mentovato Trattato il Nostro Santissimo Padre Alessandro VII. hà dispensato per li gradi di Parentela, che vi corrono frà il detto Rè Christianissimo, e mè, & approvato con la sua Autorità, & Apostolica Benedizione il nostro Trattato di Matrimonio, e li suoi Articoli,

(39) *Mancandovi il Rè Christianissimo, v'è proveduto.*

li, e che (40) il caso, e tempo è giunto che il Matrimonio si deve celebrare, e contrattare con la Benedizione di Dio, e per quello si deve sperare, à sua gloria, e servizio, esaltazione della sua Santa Fede, e tranquillità della Republica Christiana; mercè di che il caso, e tempo altresì è giunto, che io devo adempire, per quello che à me tocca (avanti de' miei Sponsali, e Matrimonio) il contenuto nelli Articoli V. e VI. che sono inseriti in questo Atto, e perche (41) io mi trovo in età maggiore di 20. Anni, e che in questa hà piacciuto a Nostro Signore di darmi capacità, e discrezione per intendere, e comprendere la sostanza, e l'effetto de' detti Articoli, de' quali sono certa, & avvertita, perche (42) me ne sono sovente informata, sicome ancora della loro convenienza durante il tempo di sei Mesi, ne i quali si sono stipulati, e pubblicati, e che sono stati risoluti, & accordati, e che

(40) *In conformità dell' Artic. VI.*

(41) *Essa è maggiore di 20. anni.*

(42) *Informata della sostanza degli Articoli V. e VI.*

bastava perche io avessi la sodisfazione, che devo della loro giustificazione, il sapere, che questo è stato un'affare esaminato, & accordato dal Rè mio Signore, il quale (43) desidera, e procura il mio contentamento, & il mio bene con tanta cura, & amore, avendo (44) insieme risguardo al publico, e commune de' Regni, che Dio gli hà incaricati, li quali (45) e quelli della Corona di Francia sono egualmente interessati, accioche la Grandezza, e Maestà, che essi sostengono, e conservano in loro medesimi dopo tant'anni con tanta felicità, e gloria del nome de' loro Rè Cattolico, e Christianissimo, non sia diminuita, e non decada, come (46) necessariamente diminuirebbe, e decaderebbe, se per mezzo, e a cagione di questo Matrimonio venissero ad unirsi, e congiun-

(43) *Loda il Rè di lei Padre, perche procura il di lei bene.*

(44) *E quello de' suoi Stati.*

(45) *Le due Corone devono prevenire la loro unione per conservare la Regia Maestà.*

(46) *Che decaderebbe.*

gjungersi in qualcheduno de' Figli, e Discēdenti(47)la qual succedendo cagionarebbe a' Sudditi, & a' Vassalli il disgusto, & afflizione,che si può considerare,e dalla quale si potrebbe giustamente temere, che ne risultassero li mali (48) & inconvenienti, che si dimostrano, e riconoscono più agevolmente prima, che arrivino, che non si ripararebbono, ò rimediarebbono dopo che fossero arrivati, e si fossero esperimentati, e per tāto (49) hà bisognato prevenire con li remedii, acciocche non arrivassero, e che questo Matrimonio non sia cagione d'effetti contrarii à quelli che si devono sperare, e che si otterranno per via del medemo; oltre che (50) con questo esempio, & a di lui imitazione si facilitaranno d'hora avanti li Ma-

(47) *In pregiudizio de' Vassa li, e Sudditi;*

(48) *Più facili à prevenirgli, che à ripararli.*

(49) *Necessità di prevenire l'unione.*

(50) *Li Matrimonii facilitati frà le due Case per l'esclusione.*

trimonii reciprochi frà li miei Figli, e Discendenti, e questi del Rè mio Signore, ciò che mi riesce d'una particolare consolazione, e contento, perche (51) somministrerà il mezzo di stringere, e rinovare più volte il legame del Sangue, e della Parentela, & assicurare, e stabilire più fortemente, & efficacemente le Alleanze, Amistà, e buona Corrispondenza, le quali essendo state concluse, e contrattate frà questi due Regni con auspicii sì fortunati, si continuaranno alla Gloria di Dio, e restaranno gloriosamente frà questi, e li Rè Cattolici, e Christianissimi; ciò che importando il pubblico, e commune bene (52) si deve con gran ragione preferire al mio particolare, & à quello (53) de' miei Figli, e Discendenti, il quale nello stato presente deve essere tenuto in poca considerazione, essendo, come si vede, molto lontano: à che

---

(51) *Per conservarvi l'unione.*
(52) *Come pubblico Bene da preferirsi al proprio.*
(53) *E de' suoi Discendenti.*

che(54) cōcorre per mia maggiore sodisfazione, e giustificazione di questa Rinunzia, & Atto, che io mi conformo, e seguo nell'accordarlo l'esempio di quello, che fece per il suo Matrimonio, & avanti di questo l'Altissima, Eccellentissima, e Potentissima Principessa Donna Anna Infanta di Spagna, & oggi giorno Regina Christianissima di Francia, e mia amatissima, e riveritissima Zia, e Signora; e che (55) oltre le mentovate considerazioni, e cause publiche, e quella di assicurare, e conservare la Pace frà le due Corone (le quali concorsero altresì, e si allegarono nel detto Trattato, e Rinnnzia) nello stato presente v'è concorso, & è stato considerato (56) come causa pubblica la più principale, e la più grande per la Rinunzia accordata nel mio Trattato di Matrimonio sarebbe stato notoriamen-

(54) *L'Atto giustificato con quello della Regina Anna.*

(55) *Con le medesime cause publiche, e di più*

(56) *La sua Rinunzia cagione del Matrimonio.*

mente il mezzo, e la cagione più principale (57) della pacificazione d'una Guerra di 25. anni frà le due Corone Cattolica, e Christianissima, nella quale s'eràno interessati per l'Alleanza, ò Dipendenza li più gran Potentati della Christianità, & il suo Bene universale, e la causa pubblica, e suprema della Religione Cattolica, avendo tutto notabilmente patito per la Guerra, nè potendovisi rimediare, che con la Pace accordata per mezzo, e causa (58) di questo Matrimonio, il quale non si accordarebbe, nè il Rè mio Signore vi acconsentirebbe senza la Rinunzia accordata, cõforme (59) è stato considerato nell'Articolo I. del mio Contratto di Matrimonio, e nel XXXIII. del Trattato di Pace delle due Corone, il quale (60) in questo punto si riferisce al Trat-

(57) *Il di Lei Matrimonio cagione della Pace.* NB.

(58) *Il Rè Cattolico non vi avrebbe consentito senza la Rinunzia.*

(59) *Il Trattato della Pace lo prova.*

(60) *Il Trattato relativo al Contratto.*

Trattato particolare fatto ſopra le condizioni del mio Matrimonio, e tutti due (61) ſono ſtati ſottoſcritti nel medeſimo giorno, e data, e nel detto Articolo XXXIII. della Pace, ſi è dichiarato, che il detto Trattato fatto ſopra le Cōdizioni del mio Matrimonio, non oſtante, che foſſe ſeparato, avrebbe la medeſima forza, e vigore di quello della Pace, eſſendone (62) la parte più principale, & il più prezioſo pegno per ſua maggiore ſicurezza, e durata. Per tanto di mio proprio moto, libera, e ſpontanea volontà, & avendo certa ſcienza, e conoſcenza dell'Atto, che io faccio, e di quanto importa, e può importare il mio conſenſo (63) io approvo, confermo, e ratifico nella miglior maniera, e forma, che io poſſo, e devo il detto accordo, come più particolarmente ſi contiene nel detto Articolo V. &

(61) *Della medeſima data.*

(62) *Contratto parte principale del Trattato di Pace.*

(63) *Eſſa approva li Articoli V. e VI. e dà facoltà alli due Rè di ſtipularli di nuovo.* NB.

& in caſo che foſſe ſtimato neceſſario, e convenevole, io dò il mio potere aſſolutamente, e ſufficiente al Rè mio Signore, & al Rè Chriſtianiſſimo, accioche lo poſſino accordare, e ſtipulare di nuovo. Abenche in virtù (64) & adempimento del detto Articolo io mi dichiaro, e tengo per eſcluſa, & allontanata, e li Figli, e Diſcendenti di queſto Matrimonio per eſcluſi, & inabili aſſolutamente, e ſenza limitazione, differenza, ò diſtinzione di Perſone, Grado, Seſſo, e Tempo dell'azzione, e Diritto di ſuccedere ne' Regni, Stati, Provincie, Terre, e Signorie di queſta Corona di Spagna eſpreſſi, e dichiarati in queſto, e che io voglio (65) e conſento per mè, e per li detti miei Diſcendenti, che da queſto punto, come per l'avvenire ſi tenghino, come ceduti, e trasferiti à quello, che ſi trovarà il più proſſimo in grado (perche io, & eſſi ſiamo inabili, & incapaci) & immediato al Rè, per la mor-

(64) *Si dichiara eſcluſa eſſa, e tutti li Diſcendenti.* NB.

(65) *Trasferiſce li ſuoi Diritti al più proſſimo Erede del Rè ſuo Padre.*

morte del quale vacherà, e si dovrà regolare, e differire la Successione de' detti Regni, & affine che egli gli tenga, e possedа come legitimo, e vero Successore, come se io (66) e li miei Discendenti non fossimo nati, nè fossimo al Mondo, perche noi dobbiamo essere tenuti, e reputati per tali, affine (67) che nella mia Persona, e nella loro non si possa considerare, nè far fondamento di rappresentazione attiva, ò passiva (*) principio, ò continuazione di Linea effettiva, ò continente di sostanza di Sãgue, ò di Qualità, di tirare la Discendenza, e computazione de' gradi da quella del Rè mio Signore, nè da quella de' suoi gloriosi Predecessori, nè per alcun'altro effetto, affine d'entrare (68) nella Successione, ò preoccupare il grado di Prossimità, e d'escluderne la Persona, che si troverà (come è stato detto)

(66) *Essa, & essi, come se non fossero nati.* NB.

(67) *Levat a ogni rappresentazione.*

(*) NB.

(68) *In favore dell'Erede più prossimo.*

prossima in grado, ed io prometto, e m'obligo in Fede, e Parola Reale, che in tutto ciò dipenderà da mè, e da' sudetti miei Figli, e Discendenti si procurarà sempre, & in ogni tempo, che l'osservanza, e l'adempimento del detto Articolo, e di questo mio Atto, che io faccio per sua approvazione, e confermazione sia inviolabile senza permettere (69) nè consentire, che si faccia il contrario direttamente, ò indirettamente in tutto, ò in parte; ed io (70) desisto, e cedo ad ogni, e qualunque rimedio cognito, ò incognito, ordinario, ò straordinario, e che à noi potrebbe appartenere per Diritto cōmune, ò privilegio speciale, à mè, ò alli sudetti miei Figli, e Discendenti per reclamare, dire, ed allegare contro quanto sin'hora si è detto, ed io rinunzio à tutti, e specialmente à quello della restituzione *in integrum*, fundata sù l'ignoranza, ò inavvertenza di minorità, ò sovra lesione evidente enorme, ed enormissima, che si po-

(69) *Nè reclamare giammai contro.*
(70) *Deroga à tutti li rimedii del Diritto.*

potrebbe considerare essere intervenuta nella desistenza, e Rinunzia del Diritto di poter succedere in alcun tempo in tanti, e così grandi Regni, Stati, e Signorie; ed io voglio, (71) che niun de' detti rimedii, nè verun altro di qualunque Nome, Carattere, Importanza, e qualità che sia, ci servino à noi, ò ci posſino servire giudizialmente, ò estragiudizialmente, e che se noi tentiamo, ò procuriamo di produrli in giustizia, ò contestazione, ci si nieghi ogni sorte d'udienza, e se di fatto, ò sotto qualunque mal preteso colore diffidando della giustizia (imperoche noi dobbiamo (72) sempre riconoscere, e confessare, che noi non ne habbiamo alcuna per succedere ne' detti Regni) noi li volesſimo occupare (73) per forza d'Armi, facendo, ò movendo Guerra offensiva, che da questo momento per allora si tiene, giudica, e dichiara per illecita, ingiusta, e sacrilega, e per violenza, in-

(71) *Et ad ogni ricorso di Giustitia, e di fatto.*

(72) *Non avendo alcun Diritto.*

(73) *La Forza dichiarata ingiusta.*

invasione, ed usurpazione tirannica, e fatta contra ragione, e conscienza, e che al contrario si giudica, e qualifica (74) per giusta, lecita, e permessa quella che farebbe, ò moverebbe quello che dovesse succedere, stante la mia esclusione, e de' sudetti miei Figli, e Discendenti, il quale (75) dovrà essere da' suoi Sudditi, ed Abitanti ricevuto, ed à lui dovranno ubbidire, fargli, e prestargli Giuramento, ed Omaggio di Fedeltà, e servirlo come loro Rè, e Signore legitimo; ed affermo, (76) e certifico, che per fare quest'Atto non sono stata indotta, sforzata, ò persuasa dal rispetto, ò venèrazione, che io devo, ed hò al Rè mio Signore, come à Principe così potente, e come à Padre, che mi ama tanto, e che io amo, e che mi tiene, e m'hà tenuta sotto la sua Paterna autorità, perche veramente (77) in tutto ciò, che

---

(74) *Approvata dalla parte dell' Erede.*

(75) *Vuole, che sia riconosciuta.*

(76) *Essa non è stata indotta per rispetto Paterno.*

(77) *Et hà avuta tutta la libertà.*

che paſſa, ed è paſſato in ordine alla concluſione, ed effetto di queſto Matrimonio, per quello riſguarda il detto Accordo, ed Articolo della mia eſcluſione, avuta tutta la libertà, che hò potuta deſiderare, per dire, e dichiarare la mia volontà, ſenza che dal canto ſuo, ò d'alcun'altra Perſona mi ſia ſtata fatta alcuna pavura, (78) ò minaccia, per indurmi, ò tirarmi à fare alcuna coſa contro la medeſima: e per maggiore validità, (79) e ſicurezza di ciò, che hò detto, e promeſſo da parte mia; Io giuro ſolennemente per gli Evangelii contenuti in queſto Meſſale [ſovra di cui Io metto la mano deſtra] che io lo oſſervarò, manterrò, ed adempirò in tutto, e per tutto, e che (80) non dimanderò Diſpenſa di queſto Giuramento al Noſtro Santiſſimo Padre, nè alla Santa Sede Apoſtolica, nè al ſuo Legato, nè ad alcun'altra Dignità, che haveſſe fa-

(78) *Nè per timore, ò iſtigazione d'altri.*

(79) *Afferma il tutto con giuramẽto.*

(80) *Eſſa non ne dimanderà Diſpenſa.*

facoltà di potermela dare, e che (81) se mi dasse à mia istanza, ò di qualunque Università, ò Persona particolare, overo *motu proprio* ancora, che ciò fosse solo, affine di potere entrare in giudizio senza toccare la sostanza de' detti rimedii, e della forza di quest'Atto, e del Trattato, che io approvo con questo, Io non me ne prevalerò, nè me ne servirò, anzi al contrario in caso che mi si dasse Io faccio un altro (82) simile Giuramento, affine, che ve ne sia, e resti sempre uno sopra tutte le Dispense, che mi saranno date, ed in ordine alle medesime io dico, e prometto, che io non faccio, ne farò alcuna protesta, ò reclamazione in pubblico, ò in secreto, che possa impedire, ò sminuire la forza del contenuto in quest'Atto, e che se io la faccio (abenche sia con Giuramento) non sarà di alcun valore; e non potrà avere alcuna forza, ò effetto, & io supplico (83) Sua Santità, che giàche que-

(81) *Se se gli accorda.*
(82) *Fà un'altro Giuramento.*
(83) *Il Papa chiamato alla Garanzia del Giuramento.*

questo Matrimonio, e suo Trattato è stato concluso,& accordato con la sua Santa, & Apostolica Approvazione,e si deve effettuare, e celebrare con la sua benedizione; gli piaccia d'accrescere la forza del Legame, e Religione di questo mio Giuramento con l'autorita della sua confirmazione Apostolica,ed io(84)prometto,e m'obbligo, che in conformità, ed adempimento dell'Articolo IV. di cui si è fatta menzione, subito, che arriverò al luogo, dove il Rè Christianissimo mi deve ricevere, io farò, e farò fare con la di lui intervenienza, ed autorità, ed unitamente con Sua Maestà Christianissima, e con tutte le clausole, Giuramenti, e condizioni necessarie, e convenevoli un'altr'Atto simile di confirmazione, e ratificazione di questo, ch'è stato fatto, e spedito in questa Città di Fontarabia, in cui si trova al presente il Rè Cattolico mio Signore, con la sua Corte, e Palazzo il 2.giorno di Giugno di quest'Anno 1660. in presenza del Rè nostro Signore. E per

(84) *Essa promette d'adempire l'Articolo VI.*

E per (85) maggiore ſolennità, autorità, e validità di queſt'Atto S. M. Cattolica hà detto per l'adempimento degli Articoli V. e VI. quì inſeriti, che per quello riſguarda la cauſa publica, & il bene commune de'ſuoi Regni, Sudditi, e Vaſſalli delli medemi, eſſa confirmava, & hà confirmato queſt'Atto nella forma, che l'hà fatto, e fà ſpedire la Sereniſs. Infanta Donna Maria Tereſa Regina promeſſa, e futura di Francia ſua cariſſima, & amatiſſima Figlia, e che (86) di ſuo proprio moto, certa ſcienza, pieno, & aſſoluto potere, e come Rè, e Signore, che non riconoſce alcun Superiore nel temporale, ſuppliva (87) e voleva, che ſi teneſſe per ſupplito qualunque difetto, ò omiſſione di fatto, ò di Diritto, di ſoſtanza, ò di qualità, di ſtilo, ò di coſtume, che vi poteſſe eſſere in queſt'Atto, e che eſſa (88) confermava, & approvava ſpecialmente, e particolarmente il detto Ar-

---

(85) *Il Rè Catt. accetta la Rinunzia.*
(86) *Come Sovrano.*
(87) *Suppliſce à tutti li Difetti.*
(88) *Conferma, & approva il Patto.*

Articolo V. e ciò ch'è risoluto, e stipo-
ato in questo frà Sua Maestà Catto-
ica, e Christianissima di Francia; e
he essa (89) voleva, e commandava,
he avesse forza, e vigore di legge, e di
anzione prammatica, e che come tale
arebbe ricevuto, si custodirebbe, os-
ervarebbe, ed eseguirebbe in tutti li
uoi Regni, Stati, e Signorie, sen-
90) riguardo alle Leggi, ordini, usi,
costumi, che vi fossero, ò vi potesse-
o essere in contrario, alle quali essa
lerogava, e vuol, che per questa volta
91) esse siano tenute per abrogate, e
lerogate, ancorche fossero tali, e di
al qualità, che per la loro derogazio-
e fosse requisita, e necessaria un'al-
ra più espressa, e special menzione, e
omando (92) che sigillasse col suo
igillo Reale, e che fusse registrato, e
ubblicato nel suo Conseglio di Sta-
o, e negli altri a' quali apparterà; di
tut-

(89) *Vuole, che abbiano Forza di Legge.*

(90) *Deroga à tutte le Leggi contrarie, &c.*

(91] *Per questa volta.*

(92) *Vuole, che sia pubblicato.*

tutto che (93) sono stati testimonii chiamati, e richiesti Don Luigi Mendes de Haro, Conte Duca di Olivares, Don Ramiro Nuñez di Guzman, Duca di Medina de las Torres, Don Gaspar de Haro, Marchese d'Eliche, Don Giovanni Domenico de Guzman, Conte di Monterey, Don Diego d'Aragona, Duca di Terranuova, D. Gilen Ramon di Moncada, Marchese di Aytona, D. Pietro Portocarrero, Conte di Medellin, Don Pietro Colon di Portogallo, Duca di Veraguas, Don Antonio di Peralta Hurtado di Mendoza, Marchese di Modejar, Don Alonso Peres de Guzman, Patriarca dell'Indie, Don Alonso Peres de Vivero, Conte di Fuensaldagne del Consiglio di Stato, Don Giovanni de Caravajal, e Sandi del Consiglio, e Camera, Don Diego de Jesada Vescovo di Pamplona, e molti altri Signori, e Cavalieri, e Domestici di Sua Maestà, che si trovarono presenti, Segnato.

Io il Rè. Io Maria Teresa.

Io

(93) *Testimonii requisiti.*

Io non credo, che si possa aggiungere nulla di più forte, nè di più preciso per distruggere le vane cavillazioni, che la Francia hà prodotte contro l'autorità di un'Atto tanto solenne, ed autentico. Sono li Rè Cattolici, e Christianissimi, che hanno stipolata frà di loro l'esclusione dell'Infanta, e de' suoi Discendenti, per un Patto condizionale, fondato sul ben publico, e rispettivo delle loro Corone, e della Christianità. L'Infanta approva, e conferma questo Patto per li medesimi motivi, e con Atto che prova, che non vi è stato in questo alcuna collusione frà il Padre, e la Figlia; La consumazione del Matrimonio, e la pubblicazione della Pace devono compire tutte le solennità stipolate, per dar forza di Legge ferma, stabile, e per sempre al Patto frà le due Corone; e la Religione del Giuramento, che v'interviene nella Persona de' due Rè, e dell'Infanta v'imprime il sigillo della Maestà Divina, chiamata à garantirne l'esecuzione.

Mà non si tratta più in questo congiuntura nè di Patto, nè di Rinunzia, la Francia si è troppo inoltrata per

fer-

ermarsi alla fede de' Trattati, ed alla Religione de' Giuramenti; una spiegazione imputata al fù Rè in un Testamento supposto, e la verificazione di questa in un foglio volante, che un Francese mascherato da Spagnuolo hà fatto correre, che non è molto, bastano al presente, ch'essa è in possesso per coprire l'ingiustizia, e l'enormità dell'infrazione, e dello spergiurio. La cagione fondamentale dell'esclusione delle due Regine deve essere stata d'evitare il pregiudizio dell'unione delle due Corone, l'admissione del Duca d'Angiò salva questo pregiudizio, dunque cessando la cagione, deve altresì cessare l'effetto. Così ragiona questo finto Spagnuolo, per ingannare gli semplici, e gl'ignoranti; e si potrebbe in luogo d'ogni risposta rimetterlo alla semplice esposizione dell'Atto poc'anzi prodotto, mà come che egli parla in nome della Francia, e che il di lui foglio puol essere il preludio d'un Manifesto, io credo essere obbligato di aggiungere in questo luogo alcune riflessioni di sopra più, affine di prevenire gl'intelletti in questa nuova impostura.

Non

Non si disconviene, che il pregiu-
izio, di cui si è parlato, non sia uno
e' principali motivi dell'esclusione;
sso v'entra per ordine dopo degli al-
ri, che non sono nè meno Sovrani,
iè meno essenziali, come appare nel-
e Postille 11.12.13. 14. 15. e 16. Mà
uesto motivo, e quelli, che lo prece-
ono, suppongono una cagione fon-
lamentale, ch'è l'egualità, come vie-
ie significato in questi termini dell'
Articolo V. *Dunque attesa la qualità
lelle sudette, ed altre giuste ragioni*(frà
e quali quella del pregiudizio, di cui
i parla è stata annoverata:) *e special-
nente quella dell'egualità, che si deve
onservare, le loro Maestà accordano, e
ttipolano per contratto, e patto conven-
zionale frà di loro, che, &c.* vi sono
resso à poco li medesimi termini nel-
'Articolo V. del Contratto della Re-
ina Anna, e frà le ragioni pubbliche,
he *Dimostrano, e persuadono l'eguali-
à, e convenienze del Matrimonio*, non
i è ne pure una parola di questo pre-
iudizio; non puol'essere subinteso,
he sotto *le altre giuste, e legitime ca-
ioni*.

L'egualità hà dovuto costituire la
Giu-

Giuſtitia, e la neceſſità dell'eſcluſione, tutte le ragioni portate ne' due Contratti non ſono addotte, che per fondarla, eſſa conſiſte nell'uguale, e reciproco vantaggio ne'Contratti che ſi fanno trà Principi uguali, e per loro commune convenienza. Hora egli è verità di fatto, che ſenza l'eſcluſione delle due Regine, non vi ſarebbe ſtato, che vantaggio per la Corona di Francia, e danno per quella di Spagna, perche le Figlie di Francia eſſendo eſcluſe dalla Corona, e da tutti li beni paterni, in virtù d'un coſtume, che vi tien luogo di legge, li Rè Cattolici non avrebbero giammai potuto ſperare un palmo di terra in Francia per loro, nè per li loro Diſcendenti dal canto d'una Figlia divenuta Erede, in luogo, che le Figlie di Spagna potendo ſuccedere alla Corona di Caſtiglia, per via delle leggi municipali, eſſi ſarebbero ſempre ſtati in timore, e che queſto Regno, e tutti gli altri per acceſſorio, non paſſaſſero per via d'un Matrimonio nella Caſa di Francia in pregiudizio della loro, e dello ſplendore della lor Corona: diſparità, ch'è contro il fondamento

mento dell' egualità *(a)* poiche la Francia non può stabilire sovra la Spagna un Diritto, che essa condanna ne' suoi Paesi, nè, per parlare ne' termini dell' Evangelio, pretendere di misurare altrui con differente misura di quella, che si misura se stessa.

Richiedeva adunque l' ugualità, che se tutta la Discendenza delle Figlie di Francia maritate in Ispagna è esclusa generalmente da tutti liStati paterni, quella delle Figlie di Spagna maritate in Francia la fosse nella medesima maniera: e che se l'esclusione delle Figlie di Francia, che hà per oggetto il conservare la Corona nella Casa Reale, e che non è fondata, che sù l'autorità d' un semplice costume, è riputata inviolabile, quella delle Figlie di Spagna, ch'è stabilità col medesimo oggetto per via di due Patti tanto solenni, e senza li quali li Matrimonii non si sarebbono fatti, sia altresì riputata per tale; e con questa considerazione di più, che

E il

(a) *Æquitas in paribus causis paria Iura desiderat.* Cap. *cum dilecta de confr. utili.*

il ben pubblico della Christianità, e delle due Corone v'hanno servito di fondamento.

E' stato in ordine à questo principio, ed alla medesima intenzione, che li Rè Cattolici, e Christianissimi non si sono contentati d'escludere nell'uno, e nell'altro Patto tutte le Discendenze de' duoi Regni in generale, mà che hanno esclusi sì li Cadetti, come li Primogeniti in infinito, derogato à tutti li Diritti, leggi, costumi, e disposizioni di Titoli, per via de' qual'essi potessero pretendere alla Successione, ed anco pervenuto nel caso dell'estinzione della Discendenza del fù Rè Cattolico il motivo della spiegazione, che se gl'imputa, come chiaramente si conosce in questi termini, *ancorche volessero, dire, ò pretendere, che nelle loro Persone non corrino, nè si possino, e devino considerare le dette ragioni della causa pubblica, nè altre sù le quali la sudetta esclusione si potrebbe fondare, ed allegare, che la Successione de' Rè Cattolici, ò de' suoi Principi, & Infante, e di più li Maschi, che hà, ò potrebbe avere per legitimi Successori*

cessori

cessori fosse mancata, e scaduta, perche come è stato detto in verun caso, nè in verun tempo, nè in qualunque maniera, che possa avvenire, nè essa, nè essi suoi Eredi, e Discendenti non hanno à succedere nè pretendere di succedere, &c. Imperoche à qual fine tutte queste clausule derogatorie, se non era per dar luogo all'Erede il più prossimo del Rè Cattolico, considerato nella Discendenza delle Sorelle Cadette delle due Regine, ch'erano destinate à Principi della Casa.

Se li RèCattolici non avevano per oggetto, che l'evitare il pregiudizio dell'unione delle due Corone, essi avrebbero potuto specificare il caso dell'admissione delleCadette in conformità della spiegazione come vi hanno derogato; e non avrebbero richiamati, e confirmati li Patti, e le rinunzie con tutta l'autorità della Maestà Reale ne'loro Testamẽti, come appare nell' Articolo XXXVIII. di questo di Filippo III., e nell' Articolo XVII. di quello di Filipdo IV. che quì si troveranno. Il Duca diOrleans Figlio Cadetto della Regina Anna era nato quando Filippo IV.

fece il suo, e se non lo voleva sostituire per non pregiudicare ai futuri Figli della Regina sua Figlia, perche non sostituire li Cadetti di questa nell'ordine della sua Discendenza? Nè lui, nè il Rè suo Padre l'hanno fatto, anzi al contrario han confirmata la loro esclusione, e con questo proposito son morti; da che ne siegue, che non hanno potuto fare altrimenti in esecuzione de' Patti. E poi che voglion dire queste parole dell'Infanta nel di lei Atto di Rinunzia alla postilla 95. mercè le quali essa vuole, e consente per lei, e per li suoi Discendenti, che li di lei Diritti di succedere, & il loro siano tenuti per ceduti, e trasferiti à quello, che si trovarà il più prossimo in grado, & immediato al Rè, per la morte del quale il Regno verrà à vacare, &c. e di sopra più tutte le clausole, che seguono dopo la postilla 64. fino alla 76. se non è per levare qualsivoglia pretesto à suoi Discendenti di disputare la Successione à questo Erede.

Essendo dunque la legge fondata sopra diverse cagioni, che vi concorrono, con qual nuovo codice ci proverà

verà la Francia, che essa perde la sua forza per la cessazione di una sola *(b)* che sia permesso di distinguere dove la legge non distingue, *(c)* e di servirsi de' termini della legge per operare direttamente contro la di lei intenzione? Se è il Codice Luigi, tutta la Jurisprudenza antica, e moderna lo condanna *(d)* la buona fede deve essere osservata ne' contratti; è stato libero alla Francia l'entrare nel Patto convenzionale, ò nò *(e)* essendovi entrata per sua propria convenienza essa non è più in Diritto di partirsene; *(f)* la condizione deve essere adempita nella sua forma, e tenore. Mà non è, che una pura illusione il soggiungere, che il pregiudizio dell'unione delle due Corone cessi per l'admis-

(b) *Rubr. in l. 10. de pretio ff. de public. in rem. acti.*

(c) *Reg. Jur. Can.* 88.

(d) *L.* 4. *de action & oblig.*

(e) *Contractus sunt ab initio voluntatis, ex post facto necessitatis, ex l. 5. sicut initio c. de action.*

(f) *Ex l* 44. *qui hæred ff. de condit. & demonst.*

ſione del Duca d'Angiò: la Caſa di Francia della Diſcendenza della fù Regina non puol'ella eſſere ridotta in un ſol capo, come è accaduto de' trè Figli di Filippo il Bello, e de' quattro d'Enrico II. e queſto caſo accadendo qual cauzione, e qual ſicurezza puol dare oggi giorno la Francia nè alla Spagna, che ſarà di già ſotto la ſua dipendenza nè à tutta la Chriſtianità ch'è tanto intereſſata per il proprio ripoſo, ch'eſſa laſcierà cadere queſta Corona, e li gran Stati, che vi ſono incorporati fuora delle ſue mani? La ſpiegazione imputata al fù Rè Cattolico in un Teſtamento ſoppoſto ſarà forſe più ſagroſanta, e più ſicura di un Patto tanto ſolenne, e li Teſtamenti de' Rè ſuo Padre, e ſuo Avo diretti in conſeguenza del Patto; e ſe la Francia hà potuto violare li primi, e trattar queſti d'empij, d'inumani per dar preteſto ad un'invaſione, che non ſarà eſsa capace di produrre contro una ſpiegazion così frivola, e ch'è di ſua invenzione, quando ſi tratterà di mantenere il ſuo poſseſso.

Che li duo Rè nello ſtabilire l'egua-

gualità per fondamento del Patto nell'Articolo V. non si siano distesi sovra tutte le ragioni, che la persuadono, non bisogna maravigliarsene, si trattava di sopire le ãtiche querele, e di conciliare gli animi con un Trattatto d'Alleanza; il decoro, e la reciproca convenienza non soffrivano maggior spiegazione; *le altre giuste considerazioni, e l'equalità, che si doveva conservare*, le davano à bastanza à conoscere. La Spagna aveva dimostrato in ogni tempo un'avversione invincibile contro il Dominio Francese, come apparve nell'esclusione di Bianca di Castiglia Madre del Rè S. Luigi, di Violanta d'Aragona maritata a Luigi Duca d'Angiò, e particolarmente in quella di Giovanna Sorella maggiore di Violante, abenche essa non avesse rinunziato, e che Matteo Conte di Foix di lei marito, non fosse della Casa Reale di Francia, ma solamente Francese. La Francia aveva dopo dimostrata la medesima avversione contro il Dominio Spagnuolo nell'esclusione dell'Infanta Isabella Figlia di Filippo II. L'incompatibilità, che s'era formata da

molti Secoli frà le due Nazioni, e che era divenuta irreconciliabile per le lunghe Guerre, che vi erano ſtate frà di loro ſino da' Regni di Ferdinando il Cattolico, e di Luigi XII. non permetteva, che un Principe Franceſe regnaſſe in Iſpagna, nè un Principe Spagnuolo in Francia; le due Nazioni rivali, e che diſputavano allora la ſuperiorità, non avrebbero giammai ſofferta la minima dipendenza l'una dall'altra.

Queſta incompatibilità frà le due Nazioni ſi era dimoſtrata ſin dal tempo dell'ingreſſo de' Mori in Iſpagna, allora quando eſſendoſi ſalvati li miſeri avanzi de' Gotti nelli ſtretti delle Montagne;per trovarui un'aſilo contro la Barbarie di queſti infedeli, i Franceſi *(g)* ben lontani dal ſoccorrerli come vicini. Vennero ad aſſalirli; e finirono di diſtruggerli con un' altra Barbarie, che queſti infeli-
ci

(g) *Non ſolummodo inſecurationibus barbarorum, verùm etiam Francorum armis ex parte Galliarum conſumpti ſunt*. Lud. Tudenſis *Era* 748. Saavedra. *Giſt.Goth.cap*.30.*n*.79.

ci avrebbono potuto evitare col rimetterſi alla diſcrezione de' loro Nemici. Fù altresì per un giuſto reſentimento di queſta crudeltà, che il Rè Alfonſo il caſto, che non aveva prole, avendo voluto defferire la Succeſſione all' Imperadore Carlo Magno con la condizione, che eſſo liberaſſe la Spagna dall' oppreſſione de' Mori, li Grandi del Regno non ſolamente non vi vollero giammai cõſentire, mà anzi l'obbligorono à ritrattare la ſua donazione (*b*) volendo più toſto, dicevano loro, morir liberi, che vivere ſotto la ſervitù de' Franceſi, ciò che tanto sì inoltrò, che eſſendoſi uniti da tutte le loro Montagne vennero ad aſpettare l' armata di queſto Imperadore ne' paſſi, avendo alla teſta loro il Rè Alfonſo, e disfecero la ſua vanguardia. La medeſima in-

 com-

(h) *Malebunt enim mori liberè, quàm in francorum degere ſervitute. Roderic. Archiepiſc. de Rep. Hiſpan. lib.* 4. *cap.* 10. (*overo*) *non volendo queſti eſſere vaſſali di alcun Principe Straniero.* Mayern. Turquet. *Hiſt. di Spag. tom.* 1. *lib.* 6.

compatibilità si vidde reciprocamente ne' Francesi nella ripugnanza, che dopo dimostrarono d'ammettere la Regina Bianca alla Regenza durante la minorità del Rè S. Luigi di lei Figlio, per la sola ragione, che essa era Spagnuola, come li medesimi loro Historici ne fanno fede, e ciò si è veduto ancora à nostri tempi in tutte le contrarietà, che la Regina Anna incontrò nella di lei Regenza durante la minorità del Rè Regnante; imperocche quantunque la di lei condotta non tendesse, che al bene dello Stato, come anche quella della Regina Bianca, nulladimeno quest' odio Nazionale hà sempre potuto rēderla odiosa, e sospetta.

Mà se vi è stato un' odio hereditario frà le due Nazioni, egli è certo, ch'è stato più spiccante dalla parte della Francese, che dalla Spagnuola: imperocche quella hà avuto in ogni tempo un tale orrore del nome, e Dominio Spagnuolo, che quando si è trattato di sodisfare alle ben fondate pretensioni de' Rè Cattolici, non vi è mai stato mezzo d'indurvela: L' Ifanta Isabella aveva un Diritto

par-

particolare sù la Bretagna del canto della Regina Elisabetta sua Madre, che era l'ultima della Casa Reale di Valois, nella quale questo Ducato era entrato per via di Matrimonio: questa Regina rinunciando in generale alle Successioni paterne in favore della sua Cæsa, non aveva specificate le collaterali, così essendo stato stipolato nel secondo Matrimonio d'Anna Figlia, & Erede dell'ultimo Duca col Rè Luigi XII. che questo Ducato sarebbe disunito dalla Corona in favore di un secondo Figlio, & avendo le Figlie Diritto di succedervi secondo la legge municipale, la pretensione dell' Infanta, come discesa dall'ultimo Duca, non poteva essere nè più giusta, nè più liquida dopo la distinzione di tutti li Maschi del Ramo; pure Filippo II. suo Padre avendola voluta proporre alli Stati Generali di Francia l'Anno 1593. nè meno glielo permessero per timore, che questo Ducato non venisse un giorno à passare nella Corona di Spagna, per via dell'Infanta.

La medesima avversione si vidde ancor più notabilmente nella rappre-

sentazione, che Filippo II. fece de' Diritti dell' Infanta alla Corona di Francia, all'Assemblea de' medesimi Stati, come hò fatto vedere nella Prima Parte di questo Trattato; imperciochè quantunque si fosse offerto di cederli li Paesi Bassi, in caso, che fosse all'Infanta dichiarata Regina di sposare l'Arciduca Ernesto, non vi fù mai mezzo d' indurveli (i) scusandosi, che li Francesi non consentirebbero giammai à prendere un Rè di un' altra Nazione, e di un' altra lingua, che della loro. Questa fù la risposta degli Stati, e conseguentemente la sentenza pronunciata nel parlamento di Parigi, sovra di che è da notare, che non si trattava già d'unire la Corona di Francia à quella di Spagna, mà al contrario di tener-

la

(i) *Ordines se excusant obstare Regni leges, & Franco Gallorum mores qui in Rege alterius nationis, ac linguæ quam suæ, nunquam sint consensuri* Aug. Thuanus *lib.* 106.

la separata sotto di un Rè, il quale abenche fosse della Casa d'Austria, non era però Spagnuolo; che l'admissione dell'Arciduca doveva ingrandire il Regno con l'unione di molte grandi, e ricche Provincie, che erano di molta convenienza alla Francia; e che il Rè di Navarra, ch'era della Casa di Francia, era stato dichiarato decaduto dal suo Diritto per le ragioni addotte nel medesimo luogo. Questo ancora non bastò, imperciochè quando il Rè Cattolico si fù ridotto sino, a contentarsi, che l'Infanta essendo dichiarata Regina potesse sposare il Duca di Guisa, ch'era un Principe Francese di Casa Sovrana, e che non aveva alcun parentado con la Spagna, che dovesse essere sospetto, essi v'ebbero la medesima repugnanza sul solo sospetto della dipendenza, che il Duca avrebbe avuta dalla Spagna, e per timore, dicevan loro, che non potesse, che il primo Regno del Mondo avesse bisogno della tutela di Spagna, ciò che sarebbe stato egualmente odioso, e pregiudiciale alla dignità, & alla preeminenza della loro Corona. In questi termini l'Histo-

rico Thuano, (k) la ſentenza data nel parlamento di Parigi in conformità della riſpoſta degli Stati, e l' Apologia del Duca di Mayenne giuſtificarono queſto rifiuto. Mà ciò che v'è di più indegno, e di più ſcandaloſo è, che li medeſimi Hiſtorici notano, che in queſta occaſione li Veſcovi, che erano appreſſo del Rè di Navarra per ſollecitare la di lui abjurazione, proteſtarano publicamente, che la Francia ſi ſepararebbe più toſto dall' ubbidienza della Chieſa Romana, che conſentire ad alcuna dipendenza dalla Spagna; e in queſta conformità il Preſidente Thuano aggiunge, che quelli della Lega Cattolica tenevano per il più ſenſibile affronto il rimprove-

---

(k) Thunus lib. 107. Spond. Poſt. Baron. ad An. 1593. n. 17. *Denique à perpetuà Galliæ totius Eccleſiæ, nobiliſſimi, à Romæ Capite, membri ſeparatione, quam certum eſſet, inituros potius ultimo Gallos, quam iugum Hiſpanorum ſubituros.*

vero, che loro si faceva (*l*) d'essere degenerati di Francesi in Spagnuoli. Così tutta la riconoscenza della Francia Cattolica verso Filippo II per avere mantenuta co' suoi soccorsi la Religione nel Regno, sino à profondervi li suoi tesori, & à posporvi gl' interessi più essenziali della propria Corona, si ridusse ad escludere la di lui Figlia da quella di Francia, quantunque essa vi portasse condizioni tanto avantaggiose, à farvi detestare, come un' insigne viltà ne' Cattolici la necessità d'implorare la di lui assistenza, per questo santo dissegno, & anzi à farvi passare in pubblico la loro lega con lui (*m*) per una aperta conspirazione contra lo Stato indegna del nome Francese, e della preeminenza del Regno.

Quando non vi fosse stata, che quest'ultima considerazione per obbligare li due Filippi Figlio, e Nipote di Fi-

(l) *Nam quid gravius hodie hostis habet, quod foederatis exprobet quàm quod ex Francis in Hispanos degeneravimus?* Thuan. *lib.*107.

(m) Idem Thuanus *lib.*90.

Filippo II. à prendere le precauzioni, delle quali si è parlato, per escludere la Casa di Francia dalla Corona, essa basterebbe per stabilirne la giustizia, e la necessità sul fondamento dell'uguaglianza. Mà vi è ancora di più; essi hanno dovuto sospettare nell' omissicne de'Cadetti le massime perniciose della Francia, che tendono à fondare il Diritto della Corona sovra tutti li Stati, che li Rè, ò li Prencipi della Casa Reale hanno una volta posseduto, tale è in particolare il Diritto, che la Francia fonda su le principali Provincie d' Alemagna, e sù l' Imperio medesimo dal canto diCarlo Magno, imperoche quantunque la CasaReale sia d'estrazione molto differente da quella di questo Imperadore, basta a' Francesi di produrre, ch' egli hà posseduto l'Imperio, e queste Provincie, come Rè di Francia, e non come Imperadore, e che sù questo fondamento il Diritto della Corona vi è bastevolmente stabilito; Diritto, che essa non hà ristretto nel tempo di questo Regno al Regno d' Austrasia, che per cessare d'insospettire tutto l' Imperio, che haveva

va preso fuoco dalla pubblicazione del primo.

Questo Diritto di riunione tanto conosciuto nell'Historia di Francia, e così funesto à tutti li Stati contigui, hà dovuto risvegliare tutta l'attenzione de' Rè Cattolici maritando le loro Figlie in Francia: bisognava levare ogni alimento à questo fuoco divoratore, che consuma tutto ciò, che se li avvicina; la verga di Circe non voleva che toccare per trasformare, nè si poteva pervenire la forza dell' incanto, che levandoli appunto l' occasione di toccare. Tutti li Stati, che s'erano trovati ne' contorni del Regno, erano stati toccati da questa Magica Verga, & erano stati convertiti in Dominii proprii della Corona, distruggendo le loro antiche leggi, costumi, privilegi; in somma non vi si riconosceva più alcun vestigio del loro primo Governo. La Lorena ne era stata toccata sotto li due ultimi Regni, & essa sarebbe stata medesimamente trasformata, se l'interesse della sua conservazione nõ avesse fatti conspirare tutti li stati vicini alla sua difesa; così la Spagna, e li Paesi

Bas-

Baſſi, come contigui, non potevano ſperare miglior condizione; v' era di più da temere queſta ſorgente ineſauſta di cavillazioni, che ſotto il nome di pretẽſioni ſervono di ſcorta à queſto Diritto di riunione, ò più toſto à queſta ragione di convenienza; tutti li Secoli ce ne ſomminiſtrano una cõtinuata catena, queſte ſono ò Diritti di Succeſſione conteſtati, ò giuridicamente preſcritti, ceſſioni forzate, Teſtamenti eſtorti, ò in fine il preteſo Diritto della Corona ſovra tutto, che gli conviene, abenche non ne ſia giammai dipenduto. Non v'hà d'uopo, che il vedere in queſto propoſito, ciò che li ſuoi Scrivani hanno publicato, li loro Libri ſono alla mano, e ſtampati con privilegio, così ſi devono conſiderare come tanti Manifeſti contro li Stati, che vi ſono compreſi, ſubito che la Francia avrà occaſione di mantenere le ſue pretenſioni con l'armi.

Mà quando non ſi conſideraſſe in queſto luogo la neceſſità di prevenire qualſivoglia occaſione di cavillazioni dalla parte della Francia per via di Patti convenzionali frà li due Rè, che

per

per via dell'istesse cavillazioni, che questa Corona hà prodotte contro la forza dell'ultimo nel di lei Manifesto dell'Anno 1667. per far pretesto ad un'invasione la più enorme: questo caso solo non bastava egli per stabilirne, e fondarne la giustizia; e se vi si aggiunge ancora quello della divisione, e dell'intrusione del Duca d'Angiò, non v'hà egli di che convincere tutta tutta l'Europa, che il Rè Filippo IV. non hà potuto, nè dovuto consentire al Matrimonio di sua Figlia senza di questo Patto, che secondo tutte le leggi Divine, & umane ne doveva levare ogni sorte di pretesto?

Questo Principe, ch'era istrutto per una lunga esperienza di tutti gli artificii della Francia, hà dovuto prevenirli con l'autorità del Patto, come aveva fatto il Rè suo Padre: non vi faceva torto alcuno alla Regina sua Figlia, perche gli pocurava con la sua industria una Corona equivalente alla sua, e che la riabilitava di più alla sua Successione restando Vedova senza prole del suoMatrimonio, e ritornandosene in Ispagna; nè al-

li

li Principi Francesi, perche essi dovevano essere proveduti dal Rè loro Padre nell'ordine della sua Successione, e che questo medesimo Padre trattando, e stipolando per essi col Rè Cattolico, aveva stimato per bene escluderli da ogni Diritto alla Successione di Spagna per la convenienza del ben pubblico, rispettivo alla Corona. Essi erano stranieri in riguardo alla Spagna, come gl'Infanti di Spagna lo sono in risguardo alla Francia. Le leggi dell'uno, e dell'altro Regno erano contrarie all'admissione delli Stranieri, e sovra tutto ne' Principi delle due Case; li casi accaduti l'avevano verificato con esempii autentici, così l'egualità doveva essere osservata nelle Successioni reciproche, come Fondamento del Patto.

Questa qualità di Straniero è stato supposta nel Patto: Imperocche se ben essa non vi è espressa, lo è però stata in quello, che si fece per il Matrimonio della Regina Anna all'Articolo V. in cui si vede, che da essa *sono cagionati gli ostacoli in pregiudizio de' Successori Stranieri, & impedita*

ogni

ogni effecuzione di succedere sì ne' tempi prefenti, come nell' avvenire. Chi dice Straniero; dice Inimico; questi termini sono sinonimi nel senso della legge delle dodeci Tavole, (*n*) & è appunto ciò, che la Spagna non hà che treppo provato nel più forte delle sue Aleanze con la Corona di Francia, con li Regni de' trè ultimi Rè Cattolici ne fanno una fonesta testimonianza. La Sposa Nazionale non levava nel Marito, secondo la spiegazione del Sagro Testo, l'esclusione dello Straniero dal Principato, come li Matrimonii delle Infante di Spagna non hanno potuto levare dalli Rè di Francia loro mariti l'esclusione delle Straniero, e dell' inimico giurato della lor Casa: di maniera che si è potuto applicare con Giustizia à questi Matrimonii ciò che nota la Scrittura Santa in spiegazione della Statua di Nabucodonosor, che

(n) *Hostis apud majores nostros dicebatur, quem nos peregrinum dicimus, indicant enim* 12. *Tabulæ*; *adversùs hostem æterna auctoritas esto*. Cicero 1. *Officior*.

che Daniele aveva veduto in sogno, cioè, che questi Matrimonii han ben potuto riconciliare le due Corone, e li loro Popoli per un tempo; mà che si come il ferro non si può unir con la creta per essere di natura contraria, così era impossibile, che li cuori per via di questa mescolanza venissero ad unirsi, & à contrarre un' amicizia reciproca, che fosse di durata, per la ragione dell' incompatibilità, di cui si è parlato.

Vi sono ancora molte altre riflessioni da fare in ordine alla Giustitia, & alla necessità de' Patti, ma io le riservo ai Capitoli seguenti, per passare ai Testamenti di Filippo III., e di Filippo IV. fondati in esecuzione di quelli.

CAPITOLO IV.

Che la disposizione de' Testamenti de' Rè Filippo III. e IV. non hà potuto essere alterata in pregiudizio del Diritto dell' Imperadore, e della sua Casa.

NOn si puol meglio provare la Giustizia della disposizione de' duo

duo Rè, che trasportando qui gli Ar-
:icoli, che la contengono. Ecco co-
me parla Filippo III. nell' Articolo
XXXVIII. del suo Testamento.

E come che (*a*) hà piacciuto à Dio
li concedermi due Figlie, la mag-
giore delle quali fù l' Infanta Anna,
a quale per giuste cansiderazioni del
publico bene, e della Christianità,
è stata maritata da me al Rè Christia-
nissimo, con li Patti condizionali del
seguente tenore, (egli doppo addu-
ce gli Articoli V. e VI del Contratto,
ndi segue,) e che inoltre alla requi-
sizione di questi miei Regni s' è fatta
una legge in conformità di quanto si
è detto di sopra con l' inserzione de'
sudetti Articoli, e dell' Atto accor-
dato per ragione di detti Articoli Ma-
trimoniali della detta Serenissima
Infanta à Burgos il dì 16. Ottobre
1615. confirmando, consentendo, &
approvando tutto il sudetto, e la ri-
ferita Legge. Io ordino, e dichiaro,
che

(a) *Articolo* 38. *dal Testamento di Filippo III.*

che in tutto, e dapertutto le dette condizioni de' Patti Matrimoniali, Scrittura d'approvazione fatta à Burgos, e la detta Legge siano osservate; perche così conviene al ben publico di questi Regni, della Christianità, e per molte altre ragioni, oltre le nominate ne' Patti Matrimoniali (le quali io non specifico per essere gia notorie) & altre giuste considerazioni. In conformità di che, seconddo lo stato presente, l'Infanta Maria è restata mia Figlia maggiore ne' Casi riferiti nelle sudette, Capitolazioni Matrimoniali; la quale io dichiaro, & ordino, che essendo finite le Persone, e discendenza de' detti Principe Filipdo, & Infanti Carlo, e Ferdinando, e loro Discendenza, essa succeda ne' miei Regni, e Signorie, e tutta la di lei legitima Discendenza.

Si deve notare in questo luogo I. che non v'è nè pure una parola del pregiudicio dell'unione delle dueCorone, come nè anche del Patto convenzionale, ciò ch'è un gran presupposto contra la forza della spiegazione, di cui poc'anzi abbiam parlato;

men-

mentre (b) è da presumersi de jure, che Filippo non lo avendo espresso, non vi avrà pensato, ò che se vi hà pensato, e stato sotto *le altre ragioni oltro le nominate, &c.* & è ciò, che non si disputa.

II. Che essendo fondata la disposizione di Filippo III. in esecuzione del Patto, contro del quale la Francia non hà giammai reclamato, & il Diritto dell'Imperadore stabilito in virtù di questa disposizione, che chiama l'Infanta Maria sua Madre alla Successione in mancanza della sua Discendenza mascolina; non v'è alcuna disposizione posteriore, che vi possa derogare, ciò che essendo conforme à tutte le leggi, non hà bisogno di maggior prova.

Mà ben lungi; che Filippo IV. habbi pregiudicato al Diritto dell'Imperadore, ciò che non hà potuto, nè dovuto fare, esso lo conferma con tutta la forza della sua Reale autorità nell' Articolo XVII. del suo Testa-

(b) *Verbis quod quis non expressit, non videtur mente cogitasse.* Arg. *cap.* 6. extr. de rescript.

mento, in cui dopo aver riferiti gli articoli IV. e VI. del Contratto della Regina di Francia sua Figlia, parla in questi termini.

In adempimento(*c*)di questi Trattati l'Infanta Donna Maria Teresa mia Figlia, autorizò questa Rinunzia con Giuramento solenne nella Città di Fonterabia li 2. di Giugno 1660. contrasegnata da Don Ferdinando de Fonseca Ruis de Contera, nostro Segretario di Stato, e Notaro publico di questi Regni; & ancorche noi speriamo, che la detta Infanta nostra Figlia, & il Rè Christianissimo di lei Marito adempiranno, & osservaranno quanto di sopra, e ciò che di più si contiene nel Trattato di Matrimonio, e nella rinunzia, per essere una obbligazione di giustizia, e di conscienza; tutta volta à fine che con tutti li mezzi migliori di Diritto se ne possa assicurare l'adempimento in una materia, & in un'affare, nel quale consiste la Pace, & il riposo di tutta la Christianità, usando come noi

---

(c) *Articolo* 17. *del Testamento di Filippo IV.*

noi usiamo in qualità di Padre, e di Signor naturale di tutti li nostri Regni, Stati, e Dominij la Sovrana autorità, che noi possediamo con ogni Diritto, per disporre, & ordinare à maggior benefizio de' nostri Vassalli, e della causa pubblica, di provedere al lor miglior governo, e prevenire li gran danni, che potrebbero risultare unendosi le due Corone, e li Stati, che ne dipendono; di nostro proprio moto, certa scienza, & assoluta, e Reale autorità, della quale noi vogliamo usare, & usiamo con notoria, & intiera sicurezza dell'esempio de' nostri Predecessori, che hanno cangiato, disposto, & alterato l'ordine della Successione de' nostri Regni, e Stati, escludendone le Primogenite, e li loro Discendenti, per ragione, e per causa de' Trattati di Pace, e di Matrimonio, e per altre considerationi, che ci muovono à questo, noi dichiariamo, che la Serenissima Infanta Donna Maria Teresa nostra Figlia, e li Figli, ch'essa avrà da questo matrimonio Maschi, ò Femmine, e loro Discendenti, saranno, e resteranno esclusi, e per quanto è di

bisogno gli escludiamo da ogni Diritto, e speranza, ch'essi avranno, ò potranno avere in qualunque caso, che potesse essere in veruno de' nostri Regni, e Stati, e dominij per hora, e per sempre, come se non fossero giammai nati, dichiarando che questa esclusione, e tutto ciò ch'è stato disposto, e che noi disponiamo in riguardo della medesima nella Persona dell'Infanta Donna Maria Teresa nostra Figlia, e de' suoi Discendenti da questo Matrimonio Maschi, ò Femmine, si deva osservare in questa forma, e per quanto bisogna noi vogliamo, e comandiamo, che si osservi, adempisca, & esseguisca nella Persona della Serenissima Regina Donna Anna nostra Sorella, e suoi Discendenti, in conformità del di lei Trattato antinuziale, e della Rinunzia, e di ciò che Sua Maestà Don Filippo III. nostro Signore, e Padre hà disposto per la detta sua Legge, e per il suo Testamento, riferiti di sopra, che sono passati in forma di Legge concertata, & accordata frà le due Corone, e noi l'approviamo con le medesime condizioni, e con la mede-

desima (*) forza, che devono avere le Leggi accordate frà Principi Sovrani, usando della loro piena autorità. E noi revochiamo, annulliamo, deroghiamo, & aboliamo ogni, e qualunque Legge, Diritto, Disposizione, e Costume, che bisogna, e che potrebbe in qualunque maniera, che fosse, ò potesse essere; impedire questa esclusione, come se ciascheduna di esse fosse specificata, e che se ne facesse una particolare menzione. Mà altresì noi dichiariamo, che se mai arrivasse, che Dio non voglia; nè permetta, che la Serenissima Infanta venisse ad esser Vedova senza aver prole di questo Matrimonio, e che ritornasse in Ispagna, overo che per convenienza del pubblico bene, e per giuste considerazioni essa si rimaritasse col nostro consenso, ò del Prencipe nostro Figlio, dopò la nostra morte, noi ordiniamo, e tale è la nostra volontà, che la detta esclusione, e rinunzia non gli possa in verun conto pregiudicare, e che essa, e li Figli del secon-

(*) NB.

ſto Matrimonio, pure che ciò non ſia in Francia, ſiano capaci, e poſſino ſuccedere ne' detti Regni, e Stati, &c.

Sù l'autorità di queſto Articolo la Francia pretende di fondare li motivi della ſpiegazione imputata al fù Rè Cattolico, mà non v'è, che da eſaminarne l'intenzione, e li termini, per conoſcere, che nulla dice di più in ordine al pregiudizio dell' unione delle due Corone, di ciò che ſtà notato negli Atti prodotti; egli conſidera l'adempimento del contenuto in queſti Atti dalla parte del Rè Chriſtianiſſimo, e dell'Infanta ſua Figlia, come *un'obbligazione di conſcienza, e di giuſtizia*, e come *un' affare nel quale conſiſte la Pace, & il ripoſo di tutta la Chriſtianità*, egli aſſicura queſto adempimento dal canto ſuo, e de' ſuoi Succeſſori *con tutti li migliori mezzi di Diritto*, & ordina per l'autorità, che hà *di diſporre, & ordinare à maggior bene de' ſuoi Vaſſalli, di provedere al lor miglior governo, e di prevenire li gran danni, che potrebbero riſultare* dalla unione delle due Corone. Li due primi punti, che

ri-

risultano dalla di lui sovrana Autorità, dinotano essi altra cosa, che l'intenzione di preservare li suoi Vassalli, e Sudditi da un Dominio straniero, e in conseguenza di provedere al lor miglior governo sotto li loro Rè naturali, considerati ne' Prencipi della sua Casa; e quando ancora si volessero rendere questi due punti relativi al terzo, ch'è il pregiudizio dell'unione delle due Corone, qual conseguenza se ne può tirare, che non confermi la necessità de' duoi primi. L'esclusione della Regina sua Figlia, ch'egli conferma, gli esempj, che imita, e che si addurranno nel Capitolo seguente, il Testamento del Rè suo Padre, che esso conferma, la riabilitazione della Regina sua Figlia, essendo Vedova, e senza Figli del suo Matrimonio, tutto tende, come si vede, ad escludere la Casa di Francia dalla sua successione, & ad assicurarla alla propria.

In vano si sforza la Francia di persuadere a tutto il Mondo, che li due Rè non hanno potuto alterare l'ordine della Successione, e che la fù Regina, essendovi stata chiamata da

un Diritto derivato dal primo Rè; sotto di cui il Regno è divenuto ereditario per Primogenitura, li Rè di lei Padre, e di lei Avo non l'hanno potuto levare nè ad essa, nè a' di lei Figli. Queste illusioni sono buone da spargersi in Francia, ove il Diritto si regola dalla propria convenienza, mà non altrove, ove si considera secondo li dettami della giustizia; per distruggere dunque queste vane illusioni; non v'hà duopo, che di ricorrere ai primi principii del Diritto Sovrano, e delle Successioni, ove si troverà.

I. Che secondo la prima instituzione di tutti li Principati, le Successioni si devono regolare con l'attenzione principale al Ben pubblico, poiche (d) li Principati sono stati inventati per l'utile de' Popoli, e che per questa ragione la conservazione de' medesimi (e) vi deve essere considerata, come Legge fondamentale, alla qua-

(d) *Principatus ad subdittorum utilitatem inventus est*. Plato.
(e) *Salus Populi suprema lex esto*.

quale ogn' altra deve cedere, e che obbliga fin li Sovrani.

II. Che ne' Regni ereditarii (f) le Successioni, che più si conformano alla congettura naturale, non sono necessarie per Diritto di natura, e per questo esse sono soggette alle mutazioni, che li Patti, le Leggi, ò il Costume v'introducono, secondo le differenti cagioni, che muovono l'umana volontà; ciò che hà dato luogo à tutte le differenze, che vi si vedono, come nella maggior parte, in cui li Primogeniti oggi giorno ereditano il tutto, in altri, in cui le Figlie sono escluse in infinito, in alcuni, ne'quali esse sono ammesse in mancanza de' Maschi in certi gradi, e con certe condizioni, e non altrimenti, &c. senza, che queste variazioni siano riputate contrarie al preteso Diritto di natura.

III. Che li Rè sono riputati rappresentare nella loro Persona quelli medesimi Rè, sotto de' quali li Regni sono divenuti ereditarii, e li Po-

(f) Hugo Grot. *de Iure bell. & Pac. lib. 2. cap. 8. num. 11.*

poli presenti quelli medesimi, che vi hanno consentito? che così allora quando questi Rè, e questi Popoli giudicano à proposito d'alterare l'ordine delle Successioni in tutto, in parte, ò per un caso particolare, con mira di provedere, ò di conservare il Bene dello Stato, ò di prevenire un male evidente, v'è in loro la medesima facoltà di derogare à questo ordine, che v'è stata ne' primi di stabilirlo, e ben con maggior ragione all'ora, che questa seconda convenzione si fà col consenso di tutte le parti interessate, sia che esse vi intervenghino in Persona, ò che doppo l'approvino, e la confermino.

IV. Che quantunque la Primogenitura prevaglia oggi giorno, quasi appresso tutte le Nazioni, come che è solamente una preeminenza d'ordine, e non di dignità, il Diritto di preferenza si tira originariamente dalla pubblica utilità, che v'interviene, da che ne segue, che nelle Successioni Reali, che si differiscono per Primogenitura, e secondo il corso del Sangue, se una Primogenita nel di lei Matrimonio con un Princi-

pe ſtraniero rinunzia à queſto Diritto in favore della ſua Patria, e della ſua Famiglia; la Rinunzia deve operare di neceſſità in tutti li ſuoi Diſcendenti, perche la cauſa del Ben pubblico, che l'hà fondata, & alla quale tutte le iſtituzioni politiche ſi riducono, ſuſſiſte, & è ſempre viva, & efficace à lor riguardo; e perciò accettandola il Padre puole in virtù della ſua Reale autorità trasferire queſto Diritto ad una Secondogenita, come molti hanno fatto, de' quali ſarebbe ſuperfluo apportare gli eſempi, ſenza che gli ſi poſſa importare d'agire nè contro queſto preteſo Diritto di natura, nè contro la diſpoſizione del Fondatore, ſe ve ne è ſtato qualcheduno, venendo queſto riputato di avere avuto per oggetto principale il pubblico Bene della Corona, Vaſſalli, e Sudditi? e quello della Caſa regnante, che v'entra inſeparabilmente, nè contro la volontà de' primi Popoli, che ſi preſuppongono avere voluto ciò, che maggiormente conviene, e con più forte ragione allora, che tutte le parti intereſſate conſentono à queſta ceſſione,

e

e trasporto, per un Patto, in cui ciasched'una entra per la considerazione del pubblico Bene, e del suo proprio, come è arrivato ne' Patti, de' quali si parla.

Mà se la Francia non si rendea queste ragioni, che sono fondate sù i primi elementi del Jus naturale, e sovrano, e del quale essa si prevale con tanto vantaggio in Casa propria, bisogna sodisfarla in ogni forma, riducendo tutta la questione a due punti principali, cioè, se li Trattati pubblici frà Sovrani devono obbligarli frà di loro per tutto ciò, che vi è contenuto, & aver forza di Legge, per obbligare altresì li loro Successori, ò nò: e se la Rinunzia, che una Figlia Reale fà nel di lei Contratto di Matrimonio al Rè suo Padre in favore della sua Famiglia, di ogni Diritto alla Successione, che li potrebbe appartenere, e del quale questo Padre dispone in conformità della Rinunzia, sia valevole, ò nò: essendo chiariti questi due punti, non vi sarà più replica alcuna.

Qualunque sia il disprezzo, che fà oggi giorno la Francia de' pubblici

Trattati, come se la di lei buona fortuna l'avesse elevata sovra tutte le Leggi Divine,, & humane; pure io sono persuaso, che se se gli potesse far conoscere d'appresso la forza della conseguenza, essa si troverebbe obbligata di convenire cō tutto il resto del Mondo, che la fede de' Trattati deve essere Sacrosanta, & inviolabile; imperoche oltre, che non v'è Corona, che ne habbia maggiormente proffitato di quella di Francia, puole ancora arrivare un tempo, in cui avrà bisogno di reclamare per prevenire ne' proprii interessi li medesimi mali, che essa fà a tutti li suoi vicini, violandoli. Che se essa rifiuta di dichiararsi in questo proposito, per non pronunciare di propria bocca la Sentenza, che la condanna, se gli puole rappresentare con tutti li Jurisconsulti.

I. Che li Sovrani di primo ordine, come sono li Rè Cattolici, e Cristianissimi, non avendo alcuna dipendenza gli uni dagli altri, non vi sono, che li Trattati, che possino obbligarli frà di loro per il Bene dell' umana società in generale, e de' loro

popoli

popoli in particolare; che è per questa via, che si assoggietiscono frà di loro per l'esecuzione di quanto essi sono convenuti, e che se si leva una volta questo Sacrosanto Legame dell'Umano commercio, non vi saranno più, che violenza, e barbarie, poiche tutto vi si dovrà regolare; secondo la Legge del più Potente. Essendo dunque li Trattati il fondamento della Pace, e della pubblica tranquilità, sovra della quale ciaschedun si riposa, non solamente stabiliscono un' obbligazione indispensabile ne' Rè di osservarli, mà obbligano ancora egualmente li loro Successori ereditarii in ordine all' adempimento del contenuto. Questa verità, ch'è fondata sù l'equità naturale; e sù'l Jus Divino, e delle Genti, non soffre la minima contradizione.

II. Che, come li Regni, e le Sovranità non si regolano con le ordinarie disposizioni, li Contratti trà Sovrani si devono giudicare per via del Diritto delle Genti, e senza, che vi sia altra solennità da osservare, che la pura volontà de' Trattanti, non

essen-

eſſendo li Principi ſottopoſti alle formalità introdotte dal Jus Civile, che ſono per li particolari, perche le loro azioni, in quanto che tendono al pubblico, e all'univerſale, ſi diriggono ſecondo le influenze ſuperiori, e Sagroſante della Maeſtà, che deve operare neceſſariamente, e con attenzione, à ciò che conviene al bene de' Vaſſali, e de' Sudditi.

III. Che sù queſti principii, che ſono inconteſtabili, li Contratti, Patti, e Rinunzie accordate frà Sovrani, ſono valide in ogni modo, ſuſſiſtono, & obbligano egualmente li loro Succeſſori ereditarii, e ſenza che vi ſi poſſino giammai conſiderare circoſtanze nate dal Diritto del Sangue, e dell'eſſer chiamati alla Succeſſione, che influiſchino nullità; poiche la Maeſtà opera per il Ben pubblico, e ſue convenienze, anco derogando al Diritto particolare, che viene da' principii di naturalità.

IV. Che per tutte queſte ragioni non ſi puol dire, che le Rinunzie ne' Patti ſiano contrarie al Diritto, poiche è certo, che quelle, che ſi fanno

de'Stati Sovrani non lo ſono, e che al contrario eſſendo fondate sù la pubblica convenienza, come di impedire, che le Sovranità non paſſino per Matrimonio, ò altrimenti ad una Caſa Straniera in pregiudizio della Famiglia regnante, e d'evitare, che per la mutazione del Signor naturale, lo ſplendore della Maeſtà ſtabilito nella Famiglia Reale non venga ad offuſcarſi con pregiudizio de' Vaſſalli, e de'i Sudditi, che neceſſariamente avrebbero da patire; eſſe ſono riconoſciute per giuſte, ſante, e lodevoli, e come tali approvate, e ricevute in tutti li Tribunali ſenza contradizione.

V. Che in conformità di queſta attenzione ſovrana, quando s'incontraſſero ne'Contratti, Patti, e Rinunzie alcune eccezioni fondate sù le Coſtituzioni civili, queſto difetto ſi purga nelle mani de' Prencipi, in favore de'quali eſſe ſi eſeguiſcono, e della Maeſtà, in cui ricadono li rinunziati Diritti, come che non ſono ſottopoſti alle Leggi civili, nè alle loro formalità, come di già ſi è detto; di maniera che, ſi come le proibizioni de' Patti delle Succeſſioni, delle aliena-

zio-

zioni, &c. portate dall' Jus positivo, cessano fra Soldati per la pubblica convenienza, e s'ammettono, come regolate, secondo il Diritto delle genti, e non secondo il commune, così ancora devono essere considerati li Patti frà Sovrani, perche si attende la purità naturale, la fede pubblica, e l' adempimento della parola, che produce non effetti limitati del Contratto, mà una forza di Legge generale, chè obbliga all' esecuzione tutti quelli, che vi si trovano compresi, senza che alcun Diritto, Legge, ò Disposizione possa essere riputata necessaria per la validità di questi patti, poiche sono questi medemi Patti, che la formano, e che la costituiscono in quanto all'obbligazione dell'adempimẽto; e senza riguardo ad altre solennità, circostãze, trasgressioni, overo, ommissioni di formalità, incapacità delle persone, che v'intervengono, ò alle quali sia fatto pregiudizio, poiche la Maestà, e la Suprema Autorità de' Contrattanti supplíscono a tutto.

VI. Che se li semplici Trattati frà Sovrani hanno la forza poc' anzi mẽto-

tovata; quelli di Pace ne hanno ancor più, perche quantunque l'autorità de'Sovrani sia eguale in ambedue le strade, per quello tocca la validità di quanto son convenuti; egli è però certo, che li Trattati di Pace sono di una considerazione più rilevante; poiche essendo l'oggetto della Guerra il procurare la Pace, la disposizione assoluta sopra tutto ciò, che si trova nel circolo de'loro Stati, stà nelle loro mani in grado più eccellente, per produr questo bene, mà sempre con condizione, (come Legge suprema, alla quale essi sono sottoposti) di provedere alla salute commune, preferendola á tutte le umane considerazioni, derogando, & abrogando in caso di necessità a tutto ciò, che vi potesse servire di ostacolo; poiche la meno avantaggiosa Pace è riputata in Jure più utile, e più convenevole della Guerra più fortunata. Che per questa ragione, come che non dipende sempre dalla volontà di colui, che ha cominciata la Guerra l'ottenere questa fortuna, ma da quella del suo Inimico, tutti li Diritti riconoscono nel Sourano, in viritù della di lui

Real

Real Autorità, un'assoluto potere di trattare, offrire, & accordare, secondo il conoscimento, che ha della sua possanza, forze: circostanze di tempo, e stato delle cose; di maniera che tutto ciò che si offre, e si stabilisce in esecuzione sia valevole, e tenga luogo di Legge, senza riguardo nè al pregiudizio, che ne siegue della libertà de' Vassalli compresivi, nè del danno a' pubblici Interessi, a' Dominii, Successioni, e possessioni particolari; poiche la commune conservazione, che ne risulta, prevale à tutte le altre considerazioni.

Di questa natura è stato il Trattato de' Pirenei, la più degna, e principal parte del quale fù il Contratto di Matrimonio della fù Regina di Francie, da che ne risulta, che a considerare la Rinunzia per questa sola ragione, essa deve prevalere à tutte le sottigliezze dell' Jus civile, e come tale aver luogo di Legge ferma, e stabile per sempre, senza che li Discendenti di questa Regina abbiano alcun Diritto di riclamare.

Essendo dunque stato il Matrimonio la cagion della Pace, e l'esclu-

sione

ſione della Regina, e de'ſuoi Diſcendenti la cagione del Matrimonio, il Patto, che v'è intervenuto, deroga a tutte le eccezioni di Diritto dalla parte de' Diſcendenti, eſſendo particolari, e ſubordinate al Sovrano delle due Corone, come è eſpreſſo nel Patto, e come ſuccede di tutte le Ceſſioni, e Rinunzie, che ſi ſono fatte, e ſi fanno ancora ogni giorno ne'pubblici Trattati frà Sovrani, anco levati quelli di Pace; queſte ceſſioni ſi fanno tutte dalla parte di quello, che cede, e rinunzia, in pregiudizio de' ſuoi Diſcendenti, & ancora delle Leggi municipali, che proibiſcono le alienazioni, ſenza nè pure che queſti Diſcendenti ſiano riputati eſſere in Diritto di reclamare, ſecondo tutte le ragioni, che poco avanti hò portate. Ma che ſarebbe della Francia, ſe li Diſcendenti, ò legitimi Eredi di quelli, che han ceduto, e rinunziato a di lei favore in Trattati il più delle volte forzati, veniſſero a conteſtare queſte ceſſioni, ò Rinunzie ſul fondamento, che li loro Antenati non aveſſero potuto pregiudicare a' loro Diritti, come derivati non da eſſi,

mà da primi Fondatori de' Stati rinunziati, e se si appellassero alle Leggi municipali, che li chiamano per il Diritto del sangue, e della natura alla Successione; che ne sarebbe, dico, della Francia, per servirmi di questo solo essempio, se gli Inglesi venissero a disputare la Cessione (g) che li duoi Eduardi Padre, e Figlio fecero al Rè Giovanni nel Trattato di Chartre, di tutti li Diritti, che potessero avere alla Corona di Francia, sotto pretesto, ò che il Figlio, che l'aveva trattata, era in minorità, e sotto l'autorità paterna, ò che li Diritti sovrani sono inalienabili? La Francia sarebbe ridotta à mal partito, se se ne venisse a separare tutto ciò, che vi è stato incorporato per li Trattati, ò per il preteso Diritto di riunione, di cui si è parlato. Lasciamo dunque il Trattato de' Pirenei, la di cui parte più de-

(g) *Jure jurando solemni Anglus exueret se Jure, si quod illi in Regnum Franciæ summumquè dominatum, spemque hæriditarii diadematis ex titisset.* Paul. Æmil.*in Ioann.*1.

degna, e inseparabile è il Contratto della fù Regina. La Francia ne ha proffittato assai per tutte le Cessioni, che la Spagna gli fece in favore del Matrimonio dell'Infanta, e poiche li due Rè vi stipularono l'esclusione di questa da'Regni, e Stati Paterni per il bene pubblico, e rispettivo delle loro Corone, se li Discendenti hanno a reclamare, ciò deve essere unicamente contro del Rè loro Avo, che ha voluto la loro Nonna, con condizione di rinunziare, e se pure lo vogliono contro questa medesima Nonna, che ha voluto essere Regina di Francia a questo prezzo.

Non resta dunque altro, che di vedere, se le Rinunzie delle due Regine sono contro il Diritto, e l'uso delle Nazioni, e se vi si possono considerare delle eccezioni capaci a riabilitare li Discendenti contro il tenore de'Patti. Ma prima di chiarire questi due Punti è necessario fondare in generale il Diritto de' Maschi della Casa Regnante ne' casi, ne' quali si tratta di conservare la Successione nella Famiglia eletta, ciò che servirà à giustificare tutte le disposizioni di

Di-

Diritto, che in conseguenza si fanno.

Se (h) si và alla Sorgente della preferenza de' Maschi, si troverà che questo è un Jus emanato da Dio medesimo ne' Regolamenti, ch' ei fece per il suo popolo, fondato sù li principii della Legge naturale, accreditato dal Diritto delle Genti, e ricevuto dal Jus civile positivo in considerazione del ben pubblico, che v'interviene. Sù questi medesimi fondamenti li Ateniesi, li Lacedemoni, e li Romani hanno escluse le Figlie, e lor Discendenza da beni d'onore, e ne'quali lo splendore, e la dignità delle Famiglie si devono conservare: instituzione, che è tanto più lodevole nelle Successioni Reali, quanto che il ben pubblico vi interviene in un grado senza comparazione più eminente, che nelle particolari, e tanto più conforme all'equità naturale, quanto che conserva ne' Maschi la rappresentazione della gloria, e della benedizione, che Dio hà voluto stabilire in una Famiglia eletta: impercioche à qual

(h) *Prerogative, del Diritto Mascolino.*

qual fine avrebbe l' Autore della Natura impresso nell' huomo il carattere più prezioso della sua Divinità, se ciò non fosse per preferirlo alle Femmine nell' attitudine di questa rappresentazione? E poi per qual Diritto, e con qual giustizia un Padre, che è Rè per Successione, potrebbe scancellare questo carattere, permettendo, che la gloria, e la benedizione stabilita nella sua Famiglia passi in una Casa straniera, sin tanto che essa vi puol'essere conservata nell'ordine della rappresentazione Mascolina. Tale fù la Benedizione, che il Patriarca Giacob diede à Giuda suo Figlio, constituendolo capo de' suoi Fratelli, e Real Face della Tribù di Giuda: (*i*) come in effetto questa Face illuminò sempre il Regno nella sua Discendenza Mascolina, fino a tanto che la Divina Giustizia l'estinse in castigo de' peccati del suo popolo, levando la forza, & il titolo di Rè a que-

(i) *Non auferetur Sceptrum de Juda, & dux de femore ejus*, Genes. *cap*.49.

a questa Tribù, come il **Profeta** Isaia (k) amaramente lo piange. Che questo raggio di gloria non possa essere rappresentato, che da' Maschi, è cosa evidente, impercioche le Figlie ne offuscano lo splendore, portando li beni, gli onori, e le dignità della lor Casa in una Famiglia straniera; di più l'Autore della Natura non hà loro data nè la perfezione, nè la capacità per il comando, e per le altre azioni, che lo Scettro richiede, come a gli huomini ha dato; ciò che hà cagionato, che le Leggi le hanno dichiarate incapaci di governare, non ammettendole, che per il domestico, per il particolare, e per l'economico.

E' stato sù questo medesimo fondamento, che nell'instituzione de' Feudi, che dopò è accaduta, le Femmine sono state escluse da quelli, che richiedono un personale servizio, come pure da' beni, e dignità, che sono vincolate, e nelle quali si stabili-

(k) *Ecce enim Dominator Dominus Exercituum aufert ab Jerusalem, & ab Juda validum, & fortem.* Isaiæ cap. 3.

ſcono li Maggiorati, e li Fideicommiſſi in favore de' Maſchi, ciò che dopò hà dato luogo allo ſtabilimento de'Patti frà le Famiglie per la Succeſſione reciproca frà Caſe ſovrane; come ſono ſtati in Alemagna quelli della Caſa d'Auſtria,e di Boemia,quelli frà li Duchi di Saſſonia, e li Landgravii d'Haſſia,ne'quali dopò ſono entrati li Marcheſi diBrandemburgo, e molti altri, che troppo lungo ſarebbe il diſtintamente annoverarli. Queſti Patti accordati con preterire il Diritto delle Figlie dell' ultimo Poſſeſſore, e contro l'ordine, e privilegio del Sangue,pure ciò non oſtante ſono ſtati confirmati dagli Imperadori, e conſiderati come giuſti, e lodevoli da tutti li Juriſconſulti, ad imitazione dell'antico privilegio delle diſpoſitioni militari. Che ſe l'inſtituzione di queſti Patti frà differenti Famiglie è ſtata ricevuta, come lodevole in mira di conſervare il Nome, le Armi, lo Splendore, e la Dignità delle Famiglie, ſe in queſta conformità le Figlie degli Elettori, e di molti altri Prencipi dell'Imperio ſono eſcluſe anche ſenza Rinunzia

dal-

dalla Succeſſione de' beni, a' quali le Dignità, e li Titoli della Caſa ſono vincolati in favore degli Agnati, e ſe in fine l'inſtituzione de' Maggiorati, e de' Fideicommiſſi in favore de' Maſchi nelle Famiglie particolari, è conſiderata, lodata, e ricevuta da 4. Secoli in quà, come un bene univerſale; di qual conſiderazione, e di qual forza non deve eſſere l'ordine della rappreſentazione Maſcolina in una Caſa Reale, a non conſiderare ancora il ben pubblico, che ne riſulta, che nell'eſcluſione d'una Caſa ſtraniera, e che in ogni tempo è ſtata a i popoli odioſa?

Mà ſenza impegnarmi più oltre in una materia, ch'è ſtata trattata, e chiarita da tanti periti Juriſconſulti, mi ſia permeſſo di dimandare a' Frãceſi, per qual Titolo, e per qual Diritto la Corona di Francia ſi è conſervata nella Caſa Reale ne' caſi, che ſono accaduti, in cui le Figlie hanno dovuto ereditare, come in quelli, che hò toccati in altra parte; neſſuno ce ne può dare migliore inſtruzione, che un loro medeſimo Iſtori-

co. Paulo Emilio (l) allora quando racconta la famosa contestazione; che vi fù frà Eduardo III. Rè d'Inghilterra, che pretendeva la Corona dal canto d'Isabella sua Madre, e Filippo di Valois, che era di una Linea collaterale della Casa Reale; l'Inglese, dice egli „ parlando degli Am-
„ basciatori d'Eduardo, rinforzava
„ la sua causa con le Leggi, allegava
„ secondo il Jus civile, che non ha-
„ vendo peccato la Natura procreã-
„ do le Figlie, esse dovevano essere
„ chiamate al Diritto di Successio-
„ ne; citava altresì il Diritto Divi-
„ no, portando queste parole cavate
„ dalla Scrittura nel Libro de' Nu-
„ meri: Quando un' huomo sarà
„ morto senza Figli Maschi, la di lui
„ eredità passerà a sua Figlia; impe-
„ roche qual peccato poteva haver
„ commesso la Madre d'Eduardo,
„ che essendo Sorella, e Figlia di
„ Rè, dovesse essere privata della
„ speranza del Regno, e non potes-
„ se lasciare il suo Diritto, e la sua
„ speranza al proprio suo Figlio? &c.

Que-

(l) *In Vita Caroli Pulchri. p.* 438.

Questa rappresentazione si fece in piena sessione de'Grandi del Regno, convocati per la decisione di questo importante affare; & ecco come il Conte d'Arras, che aveva studiata la materia per un caso simile, che lo toccava, vi rispose secondo il medesimo Istorico: & io, dice egli, sostengo il contrario, che le Figlie non hanno alcun Diritto sovra di questo Regno, e che la Regina Isabella non hà potuto nè dare in vita, nè lasciar dopò morte a suo Figlio un Diritto, che non gli è mai appartenuto. Dio, soggiunse egli, crea li Mortali nel sesso, che a lui piace, noi li riceviamo in quest'ordine; noi altri Huomini sopportiamo il comando degli Huomini, mà non riconosciamo quello delle Femmine: e per ciò che risguarda il Jus Divino, da voi allegatò, che le Figlie devono essere escluse dalla paterna eredità, io rispondo, che è altresì stabilito dal Jus Divino, che le Femmine riconoschino il lor sesso, e vi si contenghino, che esse non si mescolino in dar leggi alle Nazioni. Che se voi replicate, che gli Oracoli Divini han pronunciato al-

trimenti, se non provate, che essi ne han voluto fare una legge stabile, e perpetua, non solo in un fatto particolare, mà in un Regno per tutti li tempi, e frà tutte le Nazioni, non avete con che ribattere la nostra causa; Anzi di più le parole dell'Oracolo sono in nostro favore: affine, dicono esse, che la possessione d'una Tribù non si confonda con un'altra, e che l'eredità resti nelle Famiglie. Per quello risguarda il Diritto naturale, e delle Genti, la decisione è chiara; imperoche se si deve seguire l'ordine della Natura, ò siamo liberi, e franchi dal comando degli altri, overo bisogna, che ciascheduno obedisca a' suoi, e non ad altri, &c.

Non si può meglio sostenere il Diritto de' Maschi, e l'esclusione degli Stranieri dalle Successioni Reali; nè in conseguenza l'interesse della Casa d'Austria nel caso presente, di quello fece quuesto Conte. Che se Filippo di Valois, che si trovava angustiato, si prevalè dopò della Legge Salica, per fortificare il suo Diritto, egli non fece che citarla, senza ardir di produrla; come in fatti questa leg-

ge,

ge, ch'era ſtata ſtabilita al tempo di Faramondo, e fuori del Regno, non era che per la Succeſſione de' Feudi allodiali; anzi li Franceſi convengono, (*m*) che eſsa non è giammai ſtata ricevuta in Francia per quella de' Feudi maggiori, e molto meno per quella del Regno: ciò che hà fatto, che li più celebri Juriſconſulti di Francia l'hanno rigettata, e di più trattata d'error popolare; come mi ſarebbe facile di far vedere adducendo li loro ſentimenti; quello di Scipione Duplaix (*n*) baſterà per tutti: *Etſi autem aliquot ab hinc Seculis er-*

(m) Franciſc.Otomann *de Lege Salica in Franco-Gall. cap.*8. Ludov. Faber *in diſſert.Hiſt.in præfat.p.*15. *&c. De Terra Salica in mulierem nulla portio hæreditatis tranſit, ſed eam viri is ſexus acquirit. Cod.Leg. Sal. tit.de allodiis.*

(n) *De Jure Regni Gall.lib.*2.*leg.*2. *de Succeſſ.Regni.* Item *prolog.*5.*apud* Patrit. Armacanum *lib.* 1. *Martis Gall.*30. Franciſcus Otomann. *de Jure Regni Gall. lib.*3. *paſſ. ſim. & fusè.*

ror quidam hominum imperitorum in hoc disputationis genere versatus est, existimantium Legem quandam apud Majores fuisse nomine Salicam, quæ de hac re nominatim cavisset; tamen quoniam inveteratum illum errorem, ac potius commentum, absurdum, ac fabulosum in Franco-Gallia nostra confutavimus, nihil necessè arbitratur eum in locum refellere.

Egli è vero, che il Conte d'Arras rappresentò pure l'uso costãte del Regno, e che doveva aver forza di Legge, d'escluder le Figlie dalla Corona in favore de' Maschi, e questo in fatti è l'argomento più solido, e convincente, e di cui tutti li Francesi si sono prevaluti dopo di lui, per fondare quest' esclusione negli altri casi, che sono accaduti; quantunque vi sia stato derogato in tutte le forme sotto di Carlo VI. Mà oltre che questo costume è stabilito sù le medesime ragioni fondamentali, che fondano il Diritto Mascolino dell'Imperadore, ve ne sono ancora delle altre più forti per lui; impercioche se vi sono state Leggi municipali contrarie al suo Diritto, come sono quelle di Castiglia

glia, ve ne sono state delle fondamentali, e delle generali per tutta la Spagna in suo favore, che sono le Leggi Gote, delle quali dopo si parlerà, oltre tutte le disposizioni, che in conseguenza si sono fatte per renderle indisputabili.

Io non posso trattenermi di far rimarcare con l'occasione di questo discorso del Conte d'Arras quanto li Francesi siano sottoposti à contradirsi. Questo Conte si prevale (*o*) dell' ordine Divino emanato in occasione de'Figli di Salphaad, per escludere le Figlie dalla Corona, autorizando li Maschi alla Successione delle antiche eredità, alle quali il nome, il titolo, e lo splendore delle Case sono vincolati; e l'Arcivescovo d'Ambrun ne tira una conclusione totalmente contraria, (*p*) cioè che secondo questo ordine le Successioni devono passare necessariamente nella Persona

G 5 delle

(o) *Nubant quibus volunt, tantum ut suæ Tribus hominibus, ne commiscatur possessio Filiorum Israel de Tribù in Tribum.* Num. c 36. v. 6.

(p) *Diritti della Regina.p.* 89.

delle Figlie in qualunque Casa essa possino entrare. Questo Prelato avrebbe ottimamente serviti gl'Inglesi, se fosse stato presente à questa celebre Assemblea, sicome il Conte d'Arras la Casa d'Austria, se fosse stato del Conseglio del Rè Luigi XIV. Mà Giuseppe Istorico deciderà la questione, egli è indifferente, e bene informato; ecco come spiega il caso: se le Figlie (q) dic'egli, si maritavano nella loro Tribù, la loro parte doveva servirgli di dote; e se al contrario esse desideravano d'essere maritate in un'altra Tribù, esse dovevano lasciare la propria eredità nella loro; & in questo modo, soggiunge egli, ordinò, che le eredità di ciascheduna Tribù vi restassero in perpetuo. In questo medesimo senso tutti gl'Interpreti lodano la disposizione Divina, affine che (r) dice uno di questi, parlando delle Figlie, che si maritavano in un'altra Tribù, venendo à succedere il caso della Successione, esse fossero considerate, co-

me

(q) *lib.4.antiquit.cap.7.*
(r) Jacob Tyrinus *ad num.cap.36.*

me ſe non foſſero giammai ſtate della loro Tribù; e che per queſto mezzo l'eredità poteſſe cadere nel Parente più proſſimo, eſſendo eſſe riputate avervi rinunziato. Sentimento, che almeno, per la ragione conviene col Capitolo IV. dell'Iſtoria di Ruth, come li più celebri Interpreti l'aſſeriſcono.

Mà non è in queſta ſola occaſione, che ſi contradicono li Franceſi, e che parlano, e ſcrivono, come operano, cioè à dire, ſempre di mala fede, (s) come da altri avanti di mè è ſtato notato. Se ſi tratta di privare della Corona una Figlia erede, e la di lei Diſcendenza, come accadde ad Eduardo III. non ſi contenta la Francia di farvi intervenire tutte le ragioni pubbliche, che ſono contro l'admiſſione delli Stranieri, le biſognava una Legge, che la proibiſſe, e non ſe ne trovava. Che ſi fa in queſto caſo; ſi ca-

(s) *Mendaces, & deceptores eſſe ac fidei lubricæ, res ſuas non minori ſcribere fide, quam agere, aliter ſentire, quam loqui* Ioann. Lymneus *not. Regn. Gall. lib. 1. cap. 3.*

va la Legge Salica dalla sua oscurità, si mostra da lungi, si legitima, si nobiltà, e si esalta in Sovrana, indi se bisogna admettere una Sorella alla Corona in pregiudizio di un Fratello, che si vuole diseredìtare, l'autorità Reale, il consenso de' Prencipi del Sangue, la decisione de' Parlamenti, l'acclamazione de' Popoli, in somma tutto concorre à coronare questa Sorella, & il Rè d'Inghilterra di lei Marito: il costume resta interdetto, la Legge Salica ritorna alle sue tenebre, e nè pur'uno le fa l'onore di reclamarla. Si stracca al fine di questo Governo Straniero la Francia, il partito del Delfino diseredìtato comincia à farsi superiore, & ecco di nuovo la Legge Salica in giuoco; si dissotterra, se gli rendono li suoi arredi di Sovrana, essa diviene un'Idolo, e tutta la Francia corre al Sacrifizio. Arriva un terzo caso, l'Infanta Isabella pretende la Corona, come Erede in mancanza de' Maschi, il Rè di Navarra n'è dichiarato decaduto, mà pure la disputa, e sì la Casa, come la Nazione dell'Infanta è odiosa. Quì la Legge Salica trionfa, il Rè di Na-

varra

varra ſtabiliſce il di lei culto, gli adulatori di Corte l'incenſano, li Prelati del ſuo partito la predicano nelle Provincie; non vi ſono che li Juriſconſulti, che ardiſcono degradarla, trattandola d'errore popolare. Non vi ſarebbe egli mezzo di fare oggi giorno tacer queſti, ò gli Adulatori di Corte, come ſono l'Autore del Manifeſto dell' Anno 1667. e (t) l' Arciveſcovo d'Ambrun, che la ſpargono per Legge fondamentale, anzi per innalterabil Decreto del Deſtino?

Mà queſto non è l'unico artifizio, di cui la Francia ſi ſerve, per colorire li ſuoi diſegni. Si dibatte à Senlis la ſcielta d'un Rè, li voti ſono diviſi, vi ſono inconvenienti da una parte, e dall'altra. Per riſolvere il Caſo (u) un Veſcovo trova in una Parabola dell'Evangelio, che li Gigli non filano; e queſto baſta; la Francia porta i Gigli nelle ſue Arme, dunque la Corona non deve cadere in chi adopera la Conocchia; ſi volta ſubito la Pa-

(t) *Diritti della Regina. p. 105.*
(u) *Il Veſcovo di Beauvais.*

Parabola in sacroOracolo,si pubblica come tale nel Regno, ed in conseguenza Filippo di Valois è preferito ad Eduardo; il Cielo aveva pronunciato in suo favore.

Io non ne verrei giammai à capo, se volessi fermarmi à tutte le simulazioni,sotto l'ombra delle quali li Frãcesi accreditano le loro ingiustizie: la ragione di Stato è appresso di loro un Proteo, che cambia aspetto ad ogn' hora, li stranieri la riconoscono ad onta di tutte le sue simulazioni: mà facciano pure essi quello che vogliono,non la fermeranno giammai, essa gli scapperà sempre da qualche banda; mà tempo è di passare alle Rinunzie,per seguir l'ordine della materia.

Se (*x*) si considerano le Rinunzie delle Figlie Reali al Diritto della Successione ne'Regni paterni,ad oggetto di conservarli nella Casa Reale, si troveranno fondate sù la più precisa obbligazione del pubblico bene, ch'è di escludere li Stranieri, e co-

(*x*) *Che le Rinunzie sono giuste, e lodevoli.*

come tale approvata, lodata, e ſtabilita da tutte le Nazioni d' Europa. E' ſtato per queſta Sovrana attenzione, che in molti Regni le Figlie Reali venendo à ſpoſare Prencipi Stranieri, ſono eſcluſe, e che in altri vi ſi fà intervenire la condizione di rinũziare, come nota un celebre Autore, (y) particolarmente de' Regni d' Inghilterra, e d' Arragona. Mà per non caricarmi di tanti eſempj, e citazioni d' Autori, in confirmazione di una verità tanto coſtante; non ſi ved' eſſa oggi giorno pienamente ſtabilita in tutti li Regni, Sovranità, e Stati del Mondo, principalmente in quelli d' Europa, per via della fondazione de' Maggiorati, e de' Fideicommiſſi, per la conſervazione delle Famiglie, conſiderata da per tutto, come un bene univerſale, e generalmente riconoſciuta dal Diritto Franceſe, e Spagnuolo? Hora ſe l' eſcluſione delle Figlie d' ũna Caſa Illuſtre, con l' intenzione di fondare un Maggiorato in favore della Famiglia, è rico-

(y) Vincent. Cabot. *lib.*1. *diſp. cap.* 17.

conosciuta per giusta; e lodevole; perche non lo sarebbe quella delle Prẽcipesse in una Casa Reale, che rinunziano volontariamente con la medesima intenzione: e se il consenso del Sovrano è necessario per lo stabilimento d'un Maggiorato particolare, non v'è egli stato in quella delle due Regine il consenso de' Rè Cattolici loro Padri, e Sovrani, e quello de' Rè Christianissimi loro futuri Sposi: consenso, che di più hanno stipolato, e stabilito con tanta solennità ne' contratti.

Alla per fine dirà forse la Francia, che le Rinunzie delle Figlie Reali non abiano esempio? Se gli puol provare il contrario con esempj di tutti li secoli, e di tutte le Nazioni. Tale fù in Virgilio la Rinunzia proposta al Rè Latino, per via della quale Lavinia venendo à sposare Enea, per il ben della Pace, cederebbe al Rè di lei Padre, & alla Patria il proprio Diritto alla Corona; (z) condizione, che

(z) *Cedat jus proprium Regi Patriæque remittat*. Virg. *Æneid. lib.* 11.

che fù giudicata necessaria, per impedire, che per via del Matrimonio di questa Prencipessa con uno Straniero, l'onore del Regno, e del Rè possessore non venisse ad estinguersi con pregiudizio de' Vassalli, e sudditi, e che fù accettato da Enea, come si può vedere nel progresso dell'Eneide, d'onde si cava, che questa considerazione del pubblico bene non interessò meno gli Dii, che gli huomini, & è in fatti il più nobile, e curioso intreccio di tutta l'Eneide.

Mà senza fermarmi in citazioni favolose, la Francia ne somministra tanti esempj di Rinunzie, quanto alcun'altro Regno. Giovanna di Francia Figlia di Lodovico Hutin rinunziò (*a*) al suo Diritto, che aveva alla Corona in favore di Filippo il Longo di lei Zio, e Giovanna Figlia di questo rinunziò nella medesima forma (*b*) in favore di Filippo di Valois, ch'era in un grado più lontano.

Ma-

(a) Belleforest du Haillan les Freres de S. Marte Scipio du Plaix, &c.

(b) Walsingam, du Tillet. du Plaix, &c.

Maria (*c*) Figlia di Carlo nominato il Saggio ne fece altretanto, ſpoſando Guglielmo Conte d'Haynaut, e dopò d'eſſa Eliſabetta, & Enrichetta Maria Figlie d'Enrico IV. delle quali hò portato gli eſempj in altra parte, ſenza degli altri, che à queſti ſi potrebbero aggiungere, ſe ve ne foſſe il biſogno.

Che ſe la Francia hà li ſuoi eſempj di Rinunzia, la Spagna hà altresì li ſuoi, e ſe vi ſono ſtate delle Infante maritate in Francia, che non hanno rinunziato, biſogna anche che convenghino li Franceſi, che dopò che eſſi hanno cominciato a fondare delle pretenſioni sù la Caſtiglia dal canto della Regina Bianca Madre del Rè S. Luigi, non ſi ſono fatti più Matrimonj, ſenza di queſta condizione, punto che merita una ſingolar rifleſſione; il primo fù quello di Violante d'Aragona con Ludovico II. Duca d'Angiò, di cui dopò ſi parlerà; e li trè altri, quelli della Regina Eleonora con Franceſco I. e delle In-

(c) Du Tillet recherches part. 1. p. 309.

Infante Anna, e Maria Teresa, de' quali s'è parlato; hora quantunque le pretensioni della Francia sù la Castiglia dal canto di Bianca, come Figlia maggiore siano estinte, poichè il Rè S. Luigi di lei Figlio le cedette a sua Figlia Bianca, in favore del di lei Matrimonio con Ferdinando della Cerda Figlio maggiore di Alfonso Rè di Castiglia, non lascierò però di toccarne qualche cosa in questa occasione, come che hanno dato soggetto alle Rinunzie, che la Francia contesta oggi giorno.

L'esclusione di Bianca, quantunque Figlia maggiore, mà maritata ad un Rè Straniero, era fondata sù le antiche Leggi Gote, (*d*) le quali escludono li Stranieri dalla Corona in questi termini: *Rege verò defuncto, nullus tyrannica potestate, aut extraneæ Gentis Homo promoveatur ad apicem Regni*. Queste Leggi, abenche fatte per il Regno de' Goti, ch' era

(d) *Concil. Tolet.* 3.4.6. *Concil.* 5. *can.* 3. *lib.* 8. *in prolog. del Fuero Juzgo. Ibid. lib.* 5. *Tit.* 16. *part.* 2. Mariana *de Jure primogen. lib.* 1. *cap.* 2. *nu.* 11.

era Elettivo, erano però sempre ſtate conſiderate come fondamentali, dopò che divenne ereditario ne' Diſcendenti del Rè Pelagio, quanto all'eſclusſione delli Stranieri; ſovra tutto allora, che vi ſi rincontrava il doppio ſenſo, come hò notato alla pag. 116. e v'era di più nella dignità della loro inſtituzione di che farle riſpettare in queſta qualità, come che erano ſtate pubblicate, e ſtabilite ne' Concilj di Toledo, che ſono ſempre ſtati di così grande autorità nella Chieſa, per eſſere ſtati compoſti di un gran numero di dotti, e Santi Veſcovi della Gallia Gotica, e della Spagna. Dopò che il Regno era divenuto ereditario, Bermudo, & Alfonſo V. ambedue Rè di Caſtiglia le avevano confirmate con Atti pubblici, come (e) il medeſimo Arciveſcovo d'Ambrun lo confeſſa, in conſeguenza di che il Rè Alfonſo nominato il Saggio, che regnava l'Anno 1253. ſeguitando il diſegno del Santo Rè Ferdinando ſuo Padre, compoſe il nuovo Codice Caſtigliano, nel quale il medeſimo Ar-

(e) *Diritto della Regina p. 27. & 28.*

Arciveſcovo (*f*) aggiunta, che s'accordò ſovente col Diritto de' Goti, ò ſi conformò al Diritto Romano, ò a' Canoni de' Concilj; fù queſto medeſimo Alfonſo, che nel ſuo Codice ſtabilì l'ordine della Succeſſione Reale per Primogenitura, donde ſi deve dedurre queſta prima conſeguenza dalla propria confeſſione de' Franceſi, che ſe vi ſi conformò ſovente al Diritto de' Goti, & a' Canoni de' Concilj, ne riconobbe altresì l'autorità; di maniera che non avendovi derogato alla Legge, ch'eſclude li Stranieri, e queſta eſſendo nata ne' principii della Monarchia, egli l'hà laſciata con tutta la ſua forza. Senza dubio ſi ſveglierà la curioſità di vedere queſta Legge municipale, & io la porto in queſto luogo sù la buona fede, & anzi dalla medeſima Traduzione (*g*) dell' Arciveſcovo d' Ambrun, per moſtrare ch'io non vi comprendo miſterii.

Gli Huomini ſaggi, & intelligenti (*h*) conſiderâdo il commun bene di

(f) *p.28.* (g) *p.32.*
(h) *Siete partidas part.2. Tit.35.*

di tutti, e conoſcendo che la diviſio-
ne della Succeſſione de'Regni, non
ſi poteva fare ſenza cagionare la loro
diſtruzione, ſecondo le parole di no-
ſtro Sig. Gieſù Chriſto, che hà detto,
che ogni Regno diviſo ſarà deſolato,
hanno creduto giuſto, che ſolo il Fi-
glio, Maggiore ereditaſſe il Regno
dopò la morte di ſuo Padre; e que-
ſto è ſtato il coſtume di tutti li Paeſi
del Mondo, ne' quali la ſovranità è
ſtata poſſeduta per via di ſangue, e
queſto coſtume è ſtato principalmē-
te oſſervato in Iſpagna, per evitar
molti mali, che ſono accaduti, e che
potrebbero ancor naſcere all'avve-
nire. Hanno eſſi dunque ordinato,
che li Deſcendenti in Linea retta
ereditaſſero ſempre il Regno, e per
queſta ragione hanno voluto, che ſe
non v'erano Figli Maſchi, la Figlia
Maggiore ſuccedeſſe alla Corona;
hanno ancora ordinato, che ſe il Fi-
glio Maggiore moriſſe prima di ave-
re potuto ereditare, e che laſciaſſe di
ſua Moglie legitima Figlio, ò Figlia,
che eſſo, ò eſſa aveſsero l'eredità, ſen-
za che paſſaſſe ad alcun'altra Perſo-
na; mà ſe accadeſſe, che tutta queſta
Li-

Linea, tanto Mascolina, quanto Femminina venisse à mancare, il più prossimo parente dovrebbe ereditare il Regno, essendo à questo capace, nè avendo fatto cosa, per la quale lo dovesse perdere.

Ecco, soggiunge questo famoso Panegirista, la Legge fondamentale, e municipale della Successione della Corona di Spagna; avrebbe fatto meglio à contentarsi di dire la Legge municipale di Castiglia, per la Successione Reale, & il Jus commune Spagnuolo, per le Successioni particolari, non vi si sarebbe guardato tanto alla minuta. Mà per non trattenermi in una critica, che mi condurrebbe troppo lontano, mi contenterò di fare sù questa Legge le seguenti annotazioni.

I. Che l'intenzione degli Huomini savii, & intelligenti, che hanno stabilito quest'ordine di Successione, è stata di rendere il Regno indivisibile ne' Primogeniti, ch'è un'institutione politica fondata *sul commun bene di tutti*, e che come quest'ordine derivato dalla congiettura naturale nel corso del sangue, suppone per prin-

principio questo bene commune, e non il Diritto di Natura, che non v'entra, poiche esso comprẽde egualmente tutti li Figli, egli è per conseguenza sottoposto à mutazioni, come è notato alla pagina 128.

II. Che quest'ordine non è una Legge fondamentale di primo grado, cioè à dire, stipolata da Popoli, come condizione sotto della quale essi hanno consentito, che il Regno divenisse ereditario, anzi nè meno del secondo, poiche non si trova alcun patto posteriore frà li Rè, e li Popoli, che l'abbia stabilito; è dunque una forma di Successione, che Alfonso hà trovata fondata dall'uso, e che esso approva come regolata, secondo il corso del sangue, e propria à perpetuare l'indivisibiltà della Successione della Primogenitura; da che ne segue, che se avanti, e dopò Alfonso tanto in Castiglia, quanto negli altri Regni di Spagna non si è sempre atteso nè à questa indivisibilità, nè à quest'ordine di Successione, v'è stata ne' Rè, e ne' Popoli la facoltà di derogarvi, sovra tutto allora che il commun bene, ch'è stato l'og-

l'oggetto del costume, e dell'ordine, l'hà voluto così.

III. Che si sia derogato all'indivisibilità, si prova con l'esempio di molti Rè tanto di Castiglia, quanto d'Aragona, e di Navarra, che hanno divisi li loro Stati frà li loro Figli. Che si sia altresì derogato all'ordine di Primogenitura nelle Figlie, il Regno di Aragona frà gli altri ne somministra continui esempj. D. Jayme Rè d'Aragona sostituì reciprocamẽte alla sua Successione li suoi Figli, e li suoi Nipoti, escludendone le Figlie; Pietro III. nominato il Grande ne fece altretanto, e Pietro IV. detto il Cerimonioso li imitò; senza che queste disposizioni siano giammai state contestate da popoli, ò passate per ingiuste. Io lascio da parte altri esempj sì di questo Regno, come di quello di Navarra, perche li toccherò parlando della Rinunzia di Violante.

Per non considerare in questo luogo, che il Regno di Castiglia, egli è certo, che se il costume di succedere alla Corona per Primogenitura si è stabilito dal tempo del Rè Pelagio,

secondo il sentimento del Molina, vi è stato derogato da Odosinda di lui Nipote, la quale secondo riferisce l'Arcivescovo d'Ambrun (*i*) pervenne alla Corona in pregiudizio d'un Figlio di Froila di lei Fratello, di che non adduce altra cagione, che la tenera età di questo Prencipe, e l'odio de' Popoli contro la memoria di suo Padre. E' molto, che questo Autore appassionato, che hà occultati gli esempj dell'esclusione delle Figlie in pregiudizio del corso del sangue ne' Regni d'Aragona, si sia scordata la propria intenzione, sino à produr questo, che la conferma in quello di Castiglia.

Mà quando non vi fosse in Castiglia, che il solo esempio dell'esclusione di Bianca, abenche Figlia maggiore, questo basta per tutti. Si aveva orrore, dice Mariana (k) di un Domi-

(i) *p.17.*

(k) *De rebus Hisp. lib. 2. externum Imperium exhorrebant, & novorum motuum materiem, si Gallia Hispaniæ commissa esset, subtrahendam judicabant.*

minio ſtraniero, e ſi giudicava neceſ-
ſario il prevenire qualſivoglia occa-
ſione di nuovi torbidi, ſe la Francia
ıveſſe avuto adito in Iſpagna (l) Ga-
·ibay porta la medeſima ragione in
ıltri termini, dicendo, che Ferdinan-
lo, & Alfonſo, Padre, e Figlio, ſico-
ıè ancora li Grandi, e Città de'loro
Legni, cioè quelli di Caſtiglia, e di
,eone, conſiderando di quanto pre-
iudizio ſarebbe, che li Regni di Ca-
iglia, e di Toledo veniſſero in po-
:re, e di Dominio di Prencipi ſtra-
ieri, non vi vollero giammai dare
caſione; rifleſſo, che aveva fatto
frettare la convocazione de' Stati,
:lla quale Berenguela Madre di
·rdinando era ſtata ammeſſa di
mmune conſenſo in pregiudizio
Bianca.

Queſte Leggi Gore riconoſciute
: fondamentali ſotto li Rè eredi-
j in eſcluſione delli Stranieri, que-
unanime conſenſo de' Stati di
ſtiglia, e queſte conſiderazioni
ɔbliche baſterebbero in mancan-

H 2 za

Compend. Hiſt. de Eſpaña lib. 13.
ap. 10.

za d'ogn'altra ragione, per decidere la presente questione; mà v'è ancora di più.

Questo medesimo Alfonso il Savio, che fece l'adotto regolamento, era Nipote di Berenguela, il Rè Ferdinando di lui Padre era stato ricevuto, e proclamato Rè da' Stati di Castiglia, e di Toledo, e possedeva il Regno sotto di questo titolo. Hora è egli da presumersi, che questo medesimo Ferdinando, ch'era un Santo Rè, & Alfonso il Savio suo Figlio, che hanno compilato il nuovo Codice Castigliano, nel quale si trova questo regolamento, avessero voluto pubblicandolo dichiararsi usurpatori, se non avessero trovato il loro Diritto fondato nella Legge, e nell'uso? Non hanno essi riggettate le pretensioni di Bianca, e del Rè S. Luigi di lei Figlio in tutto il tempo che durarono le contestazioni in ordine alla Successione, cioè dalli ultimi anni di Filippo il Bello Svocero di Bianca, sotto del quale il caso arrivò, regnando Lodovico VIII. di lei Marito, e fino à più della metà del Regno di S. Ludovi-

dovico di lei Figlio, li due Rè Successori ebbero essi giammai il pensiero di abbandonare il lor Diritto; overo se non vi fosse stato da evitare, che il pregiudizio dell'unione della Corona di Castiglia à quella di Francia, non aveva S. Luigi molti Figli per farne di commune accordo la parte ad un Cadetto? L'Istorico Mariana (*m*) dopo aver assicurato, che Bianca era la Figlia maggiore, parlando dopo dell'aggiustamento, che si fece frà il Rè S. Luigi, & Alfonso, tratta quelli, che avevano sostenuto il partito del primo, di adulatori, parabolani, e nemici della pubblica pace; ciò che prova evidentemente, che il Diritto de' Rè possessori era riconosciuto per incontestabile. S. Luigi, tutto Santo, ch'era, unì con men Diritto il Poi-

 tou

(m) *Pace inter utramque gentem firmata Rex Francus jura decessit, quo illi tanquam Blancæ nepoti Regnum Castellæ plerique destinabaut, assentatores, vaniloqui pacisque publicæ hostes*. Mariana. *de reb. Hisp. lib. 2. cap. 7.*

tou alla Corona di Francia; imperoche quantunque Alfonso suo Fratello avesse sposato la Figlia del Cōte Simone, essendo questa morta senza Successione, l'eredità doveva passare al S. Rè Ferdinando, che aveva sposata l'altra Sorella, e ne aveva Figlioli. (*n*) La pubblica convenienza fondata in Legge aveva prevaluto in Ispagna ad un Jus di Successione, devoluto ad uno Straniero Francese; si come la medesima convenienza prevalse in Francia ad un Diritto di Successione devoluto ad uno Straniero Spagnuolo.

Si potrebbe aggiungere à questi esempi di derogazione di primogenitura nelle Figlie il Patto (*o*) di Successione reciproca, che dopo si fece frà Enrico III. Rè di Castiglia, e Ferdinando Rè di Portogallo: & anco l'admissione d'Isabella Sorella d'Enrico IV. altresì Rè di Castiglia in pregiudizio di Giovanna, la quale

(n) Mariana. *Tom.*1. *lib.*13.*c.*1.& 2.
(o) Petr. Lopez Ayala *Joann.*1.*ann.*1. *cap.*2. Eduard. Nuñez Leonius *in Ferd. Lusit. p.*215.

le da lui, e dalla Regina sua Moglie era stata dichiarata con giuramento per loro Figlia, affine di levare le pubbliche maledicenze, onde per conseguenza l'aveva dichiarata sua Erede. Il Patto, che derogava all' ordine di Successione fondato sù la convenienza reciproca de'due Rè, e l'admissione d'Isabella stabilita sù l'autorità de'Stati del Regno. Mà senza fermarmi in questi Casi particolari, li Rè della Casa d'Austria non hanno eglino tutti derogato à questa indivisibilità, e à questo Diritto di Primogenitura, per via di Patti nelle occasioni, nelle quali il ben pubblico è intervenuto, e l'Imperadore Carlo V. che hà confermata l'una, e l'altra, non è egli stato il primo à derogarvi ne'casi di sopra addotti, senza che li Stati del Regno vi si siano giammai opposti, nè che la Francia, che vi è intervenuta nel Trattato di Cateau Cambresis, l'abbia giudicato fuori del loro potere?

Mà per essere convinto, che Alfonso il Savio non hà preteso d' imporre à suoi Successori un giogo,

che esso non aveva trovato, non fà di bisogno che di gettar gli occhi sù l'eccezione, che specifica nell'admissione del Parente più prossimo in mancanza della linea Regnante, *essendo*, dice egli, *capace per questo, e non avendo fatto cosa, che gli deva far perdere l' Eredità*. Questo Parente lontano, non è egli chiamato nel suo ordine alla Successione nella medesima forma, ch'è il più prossimo, e se quello patisse un'ecezione, per qual ragione non la patirà questo? E' egli credibile, che l'intenzio d'Alfonso sia stata di far regnare il più prossimo in pregiudizio del publico bene, se non vi si rincontrasse, e non il Parente lontano? Per sortire da questo dubbio basta consultare l'Arcivescovo d'Ambrun. (p) *Questo Codice*, dice egli, parlando di quello d'Alfonso, *è sempre stato seguitato nel Regno, e tien luogo di regola ne' giudizii, quando non v'è una derogazione espressa da' regolamenti de' novi Rè di Castiglia*: dunque li nuovi Rè vi ponno derogare, e che si desi-

(p) *parte* 28.

desidera di più dopo una confessio-
ne così ingenua, e così autentica?

Io passo alla Rinunzia di Violante, che hà autorizate le sussequenti, e giustificata nel medesimo tempo l'esclusione di Bianca. Giovanni I. Rè d'Aragona ebbe due Figlie, Giovanna, che fù maritata poco dopo la di lui morte à Matteo Conte di Foiz Prencipe di Bearne, e Violante maritata dopo à Ludovico II. Duca d'Angiò con la condizione di rinunziare con un' Atto giurato. Matteó non mancò di pretendere la Corona d' Aragona subito dopo la morte di suo Suocero; Giovanna era la maggiore, essa non aveva rinunziato, il Codice di Castiglia, e tutte le ragioni, che li Francesi hanno prodotte in favore della Primogenitura in riguardo della fù Regina, eran per lei. Li Stati al contrario gli opponevano la Legge Gota di già addotta, la quale sostenevano essere la fondamētale di Spagna, e sovra della quale la Successione era sempre stata regolatà; l'antico costume del proprio Regno, che escludeva le Figlie dalla Successione

 in

in favore de' Maschi della Casa Reale, e tutte le disposizioni de' Rè à ciò dirette. Aggiungevano in confermazione, che se avevano ammessa alla Successione Petronilla Figlia di Ramiro II. che era l'unico esempio contrario, dopò che l'Aragona era stata eretta in Regno, ciò fù perche non v'erano Maschi della Casa Reale; che di più se vi avevano consentito, non era stato che à condizione, che essa sposasse Raimondo Conte di Barcellona, ch'era Nazionale, e che questo si contentasse del titolo di Prencipe Regente del Regno, essendo stato riservato quello di Rè nel contratto di Matrimonio per li loro Figli; che questa medesima Petronilla aveva escluse le sue Figlie nel suo Testamento; che Alfonso II. di lei Figlio l'aveva imitata, & à loro esēpio li Rè D. Jayme, Pietro III. Pietro IV. & altri, che adduce (q) Zurita, & Ancarano. Adducevano altresì un'altra legge stabilita prima del

Rè

(q) Zurita *annal.lib.8.cap5.*
(r) Conf.335.

Rè Pelagio, (s) dalla quale era ordinato, in conformità della fondamentale, che quando una Figlia avesse dovuto ereditare la Corona in mancanza de' Maschi, essa non avrebbe potuto maritarsi ad un Prencipe straniero, e senza il consentimento del Regno, per tema, che lo Scettro de' Goti non venisse à passare in altre mani, che in quelle de' Nazionali; & essi corroboravano questa legge, che alcuni Jurisconsulti volevano contestare, per la conformità, che aveva con le leggi Romane, per via delle quali una Figlia, che si maritasse fuori della sua patria, quantunque minore, e per ordine, e consenso del Padre perdeva non solamente li suoi Diritti, & attitudine di succedere all'eredità paterna, mà di più le eredità di già acquistate, e li suoi Figli ciò che loro apparteneva per il Diritto del sangue, e della Natura, tanto di Linea diretta, quanto di transversale, ereditaria, e successivamente.

Non

(s) Lucas Tudensis *in Chron.* Joannes Lupus *de obtent. Regn. Navar. part.6. num.9.*

Non appagandosi Matteo di queste ragioni, volle farsi il Diritto coll'armi, la guerra cominciò da ambe le parti, e li Aragonesi ne patirono moltó, mà essendo alla fine restati fermi nella loro risoluzione, fù sforzato à ritirarsi.

Quest'esempio d'esclusione di una Figlia maggiore, per la sola ragione, ch'essa era maritata ad un Francese, non potrebbe essere più autentico; ciò che vi è di più è, che Matteo non era della Casa Reale di Francia, da che si può vedere, che il pregiudizio dell'unione della Corona d'Aragona à quella di Francia non hà potuto entrarvi; che per ciò non vi fù, che la sola obligazione degli Aragonesi di preferire li Maschi della Casa Regnante nella Successione, come avevano fatto, sollevando al Trono Martino Rè di Sicilia, Fratello del Rè defonto. Che se li Francesi non si riconoscono ancora à bastanza per stranieri in Ispagna, negli esempj di Bianca di Castiglia, e di Giovanna d'Aragona, v'è di che convincerli.

Vio-

Violante aveva rinunziato con un'atto giurato in favore di Martino di lei Zio paterno, di cui s'è parlato, & aveva ratificata la sua Rinunzia in un Trattato di Pace con il medesimo; hora quantunque essa fosse minore sì nel rinunziare, come nel ratificare, la Rinunzia non fù disputata per questo verso. Il caso fù, che Giovanna di lei Sorella maggiore non avendo lasciata successione, e Violante non avēdo rinunziato, che in favore di Martino, e della sua Discendenza legitima, che s'era estinta in suo Figlio, la Rinunzia cessava à di lei riguardo, e stabiliva per conseguenza il Diritto de' suoi Figli. Li Aragonesi disputavano la Successione à Violante con le medesime ragioni, che avevano fondata l'esclusione di Bianca, e di Giovanna; e quanto alla Rinunzia allegavano, che non era novità, poiche l'uso si trovava fondato in Diritto, & in costume appresso tutte le Nazioni, che per quello risguardava la Spagna, v'era oltre gli esempj, che somministrava l'Aragona, quello di Giovan-

vanna (t) Figlia maggiore di Filippo III. Rè di Navarra, che aveva rinunziato in favore di Maria sua Cadetta, al Matrimonio di questa con Pietro IV. Rè d'Aragona, senza che nè pur uno si fosse sognato di trovare à ridire, nè al procedere di Filippo, che aveva stipolato la Rinunzia, nè à quello di Giovanna, che vi aveva consentito in pregiudizio de' suoi Discendenti. Agginngevano, che l'ordine delle Successioni è subordinato al ben pubblico, e che essendo stata fatta à questo oggetto la Rinunzia di Violante, non v'era più ricorso nè per essa, nè per li suoi Figli. Sarebbe troppo lungo il portare in questo luogo tutto ciò, che fù detto, e replicato da una parte, e dall'altra in questa contestazione; li Jurisconsulti erano divisi, & il celebre Ancarano sosteneva la causa di Violante.

In questo mentre avendo gli Aragonesi differita la Corona à Ferdinãdo di Castiglia Conte di Antequera Fi-

(t) Mariana *lib.* 16. *cap.* 4. Zurita *lib.* 7. *cap.* 35. Vincent. Cabot. *lib.* 2. *disp. cap.* 12.

Figlio d'una Sorella del Rè Giovanni, e disputandogliela Ludovico Duca d'Angiò, s'accese la guerra frà le parti non solamente nel Regno d'Aragona, mà anco in quelli di Napoli, e di Sicilia, che ne dipendevano. Per mettervi fine Ferdinando, e Lodovico giudicarono à proposito di rimettere il loro Diritto all'arbitrio di nove Signori del Regno, de'quali converrebbero, e promisero di tenersi alla loro decisione. Ne scielsero 4. di Aragona, 3. di Catalogna, e 3. di Valenza conosciuti per li più indifferēti, più sinceri, e più versati nelle Leggi del Regno. Essendosi dunque radunati questi Giudici, le parti produssero le loro ragioni avāti di loro, e vi furono dibattute con tutte le formalità del Foro; dopò di che pronunciarono in favore di Ferdinando, e la ragione principale fù, che era (*u*) Nazionale, e come tale preferibile ad uno straniero, quantunque più prossimo. Alla fine non avendo voluto acquietarsi Lodovico à questa decisione,

(u) Zurita *annal. de Arag. lib.* 11. *cap* 82. *& seq.*

ſione, ſi rimiſero di nuovo à quella di Papa Benedetto XIII. che dopò avere peſate, & eſaminate maturamente tutte le ragioni da una parte, e dall' altra, confermò quella de' novi Giudici.

Io non sò coſa ſi poteſſe allegare di più convincente per il Diritto dell' Imperadore, di queſta doppia deciſione, e in un caſo, che di gran lunga non era così favorevole, che il ſuo. La Linea, in favore della quale le due Infante hanno rinunziato, ſuſſiſte ne' Maſchi, che ſono privilegiati in Aragona, e preferiti in concorrenza di Stranieri negli altri Regni. La Legge de' Concilij di Toledo decide in ſuo favore; la Legge municipale di Caſtiglia ſuppone queſta, come fondamentale; e vi è ſtato derogato di più in ciò, che gli puol eſſere contrario per una nuova Legge ſtabilita ne' Patti con tutta la forza della Maeſtà de' Rè Cattolici, e Chriſtianiſſimi. Queſta Legge, che deroga alla municipale accettata ſolennemente da' Stati del Regno, e confermata ne' Teſtamenti de duo Filippi III. e

IV. diretti in esecuzione de' Patti, e tutti ricevuti, e legalizati dalli Stati, affinche la prima (*x*) Legge restasse ferma, e stabile per sempre, secondo l'intenzione de' Patti.

Che la Francia tralasci dunque di opporre l'autorità di qualche Jurisconsulti Spagnuoli, che sostenendo il Diritto di Primogenitura sembrano aver favorite le sue pretensioni; tutti quelli, che essa hà citati nel suo Manifesto dell'Anno 1667. ponendo la Decisione generale in favore di questo Diritto, hanno eccettuati li casi particolari, ne' quali si tratta del ben pubblico; tutti si sono dichiarati con questa eccezione, come sarebbe facile il provarlo da loro scritti, se di già non fosse stato eseguito; tutti admettono li principij delle Rinunzie; (*y*) che è permesso à ciascheduno di rinunciare al benefizio, che la legge hà intro-

tro-

(x) *Nueva recopil. de ann.* 1640.

(y) *Potest quilibet resilire ab eo Jure, quod pro se introductum est favorique suo renunciare, le penult. cap. de Pact.*

trodotto in ſuo favore; che eſſendo eſcluſa la Madre, lo ſono anche li Figli; e che non ſi può conſiderare in queſti alcuna attitudine ad un Diritto, che la Madre hà abbandonato, e traſmeſſo avanti, che foſſero in eſſere, come che non ſi può conſiderare alcuna qualità in una coſa, che non è; tutti lodano le Rinunzie, che le Figlie fanno ne' loro Contratti di Matrimonio de' loro Beni, Diritti, & Azioni in favore della loro Famiglia, e con intenzione di ſtabilire un Maggiorato, ò di conſervare l'antico nella Caſa: alla fine tutti convengono, che ſe la cauſa del ben pubblico interviene nelle Rinunzie, l'eſcluſione che eſſa produce, deve operare di neceſſità ne' Diſcendenti, ſeguendo li principij addotti alla Pagina 130.

Che ſe dalli Juriſconſulti Spagnuoli ſi paſſa a' Stranieri, non ſe ne troverà alcuno, che non ſoſtenga li medeſimi principij, e che al riguardo del Diritto di Primogenitura nelle Succeſſioni Reali non lo ſottometta alla pubblica utilità. Il

det-

detto Arniſeo, (z) che hà trattato à fondo queſta queſtione, dopo avere ripaſſate tutte le Monarchie del Mondo, nelle quali ſi è ſucceduto per ordine di Primogenitura, dopo quella degli Aſſirij, ſino verſo la metà del Secolo precedente, e parlando principalmente del Regno de' Goti in Iſpagna da Atolfo ſino à Pelagio, e dopo queſto ſino alli ultimi Rè Cattolici (*a*) ſtabiliſce, che un Rè Regnante non poteva mutare la forma delle Succeſſioni fondata in Legge, ò ricevuto per coſtume nato dal detame delle Nazioni, ſe ciò non era ne' caſi, in cui conveniva al ben pubblico; mà che ſi come queſta cauſa comprende la ſomma di tutte le coſe, e l'ultimo fine à cui ſi dirige il Governo, (*b*) così eſſo puole in ſuo favore mutare, & alterare l'ordine delle Succeſſioni in pregiudizio del Diritto di ſperanza, e d'attitudine, che ſi con-

(z) Arniſeus *Politic. lib.* 1.*cap.*9.

(a) *Sit ille Patriæ primus auguſtus Parens, &c.*

(b) Idem *Polit. lib.*1.*cap.*9.

considera ne' Figli, (c) e loro Discendenti, che se questa causa Sovrana hà luogo contro li Figli, con ben più forte ragione lo deve avere contro le Figlie; per li grandi inconvenienti; che seguono dalla translazione de' Regni d'una Famiglia in un'altra, e dalla mutazione de' proprij Rè in Stranieri, come (d) li più versati Politici hanno notato de' Regni di Sicilia, di Napoli, di Navarra, di Francia, e di Polonia; & è altresì ciò che hà indotto il medesimo Arniseo col concorso de' più dotti Jurisconsulti à concludere, che è del Diritto delle Genti, che ne' Regni ereditarij le Figlie siano escluse dalla Successione, fino che vi sono de' Maschi. *De Jure Maj.cap.2.sect.4.*

Mà se la Francia esclude la Primogenitura, & il Diritto del sangue nelle Figlie per la convenienza del

(c) Idem *lib.2.cap.2. sect.8.*

(d) Idem *Politic. lib.1.cap.2. sect. 12.*Bessold.*disp.Nomocopol.in Prodr. num.7.& lib.1.dissert.11.num.*4.Martin.Magenus.*cap.*16.*num.*45.

del Regno, perche non ſarà permeſſo alla Spagna il farlo per la medeſima ragione? E ſe la forma della Succeſſione vi hà potuto eſſer mutata trè volte, cioè à dire in cadauna Famiglia, che vi hà regnato, come ne fanno fede li ſuoi Iſtorici, perche non potrà eſſa mutarſi pure in Iſpagna ſotto quella d'Auſtria, quando tutto il Regno non ſolamente vi hà conſentito, mà lo hà deſiderato? Li Maſchi ne' Figli di Francia per eſſere nati in Paeſi Stranieri ſono eglino meno della Caſa Reale di quelli, che ſono nati nel Regno; non portano eſſi da per tutto ove ſono il Diritto del ſangue, che li chiama alla Succeſſione, ſecondo la diſpoſizione de' Fondatori; e ſe eſſi ſono eſcluſi dalla Corona, come Stranieri, pure che non ſiano riabilitati da un' Indulto del Rè Regnante paſſato in Parlamento, perche li Figli delle due Regine, che ſono nati in Francia, e Figli di Francia, non potrebbero eſſi eſſer eſcluſi dalla Corona di Spagna per via dell'autorità di un Patto frà li due Rè, che vi hanno avuto inte-
reſ-

resse, per conservare la Pace, e l'unione frà loro Regni? La Francia non saprebbe produrre una Legge, che escluda li Prencipi del sangue Reale per questo verso; e la Spagna ne produce una, e la più antica, e più universale, che sia nel Regno: così ciò che la Francia hà introdotto in Casa sua, & eretto in Legge, sarà egli vizioso quando sia eseguito in Ispagna; e se non è stata empietà nelli antichi Francesi l'introdurre questa esclusione, che v'hà egli nel suo costume, ò nel suo Diritto, che non si trovi nel Patto antinuziale delle due Regine? Le Leggi Romane, che hanno stabilito, che quando (e) una Famiglia Patricia, e Nobile si collegasse con una plebea, essa perderebbe tutte le sue prerogative di Nobiltà; & altresì, che una Figlia, che si maritasse fuori del suo Territorio perderebbe ogni Diritto alla Successione Paterna, come è notato alla p. 179. sono esse state considerate come ingiu-

(e) *Fœminæ de Senator. ubi corr as. Baron. Rebuf & scribent. lib. 4. &* 10.

giuste; nientemeno, esse sono state osservate come giuste, e lodevoli, e l'ultima (*f*) s'osserva ancora à Milano, Novara, Venezia, & in altre Provincie d'Italia.

Tutti li Stati, che la Francia hà uniti alla sua Corona per via di Matrimonij, di Trattati, e di Testamenti, non aveva n'essi loro Leggi municipali secondo le quali vi si succedeva? Hora hà essa giammai nè richiesto il consentimento de' Popoli per incorporarli, nè avuto riguardo al Diritto delle altre linee, che eran chiamate alla Successione venendo à mancare quella del Ramo, che li aveva incorporati? (*g*) Humberto Duca di Vienois aveva disposto del Delfinato in favore del secondo Figlio di Filippo di Valois, à condizione, che non potesse giammai essere unito alla Corona di Francia, e che venendo à man-

(f) Andr. Alciat. *Resp.* 33. Barth. Socin. *cons.* 53. *vol.* 1. Menoch. *consil.* 510. *&c.*

(g) Hyeron. Bruchner *resol. quaest. pract. coroll. ult. n.* 11.

à mancare la Succeſſione di queſto ſecondo Figlio, Giovanni Duca di Normandia, e li ſuoi Diſcendenti vi ſuccedeſſero con obbligazione di portare privativamente il ſuo nome, e le ſue Arme; ciò non oſtante il Delfinato hà egli potuto evitare la ſorte d'eſſere incorporato alla Corona di Francia, perche era di ſua convenienza per la vicinanza d'Italia? Che dirò io della Provenza, e della Brettagna, per non allegare eſempij più vecchi, la prima ſtrappata di mano a' veri Eredi per via di un Teſtamento forzato, e la ſeconda negata all'Infanta Iſabella, alla quale era devoluta ſecondo la legge municipale? Mà ſe il Diritto delle Succeſſioni è inalterabile, con qual titolo la diſcendenza di Ugo Capetto poſſiede oggi giorno la Corona di Francia, e non fù forſe un' uſurpazione manifeſta fatta à Carlo Duca di Lorena, à cui apparteneva come à Zio paterno di Lodovico V. & ultimo maſchio della Caſa Reale; non potè aſſicurare la Corona à queſto Prencipe sfortunato, l'eſſer chiamato alla Succeſſione da Carlo Ma-

Magno Autore della Famiglia, contro l'ambizione di Ugo, che non contento di avergliela rapita, lo confinò in una perpetua prigione.

Alla fine l'Inghilterra soffrirà essa, che si tratti d'empio, e d'inumano quel costume, che vi è stato autorizato per il corso di tant'anni, che le Figlie Reali, che si maritano fuori del Regno rinunziano ne' Patti antinuziali al Diritto di succedervi, (*h*) come accadè nel Matrimonio d' Elisabetta Figlia del Rè Giacomo I. con l'Elettore Palatino. Mà se si sforzano li Francesi (*i*) à dire il loro sentimento in ordine alle Rinunzie, non converrann'essi con tutte le altre Nazioni d'Europa, che le Leggi Romane, che le proibiscono, non devono più essere consultate in questa materia; che sicome queste Leggi corressero le prime, che disereditavano le Figlie, li Legislatori moderni han potuto moderar queste,

(h) Bessold. *de Regn. Success. lib.* 1: *dissert.* 11. *Thes.* 4.

(i) *latè* Ann. Robert. *rer. judicat. lib.* 2. *cap.* 4.

che ruinano le Famiglie, che dopò che il Jus Canonico hà permesso alle Figlie di rinunziare, mediante la dote, affine di conservare ne' Maschi lo splendore, e la dignità delle Famiglie sotto il nome de' loro Antenati, le Rinunzie sono state ammesse da per tutto, come un bene universale: che l'uso deve essere interprete di ciò che conviene, ò non conviene all'umana condizione; di maniera che certe Leggi, che à certi tempi, & à certi Popoli furono leggi sante, sarebbero al presente, e secondo la nostra costituzione una regola di confusione nella vita civile; che per l'istessa ragione l'autorità degli ultimi Secoli hà derogato à tante leggi antiche, secondo questa massima di Diritto, che una Legge cessa d'esser legge dal momento che essa diviene inutile; e che per fine avendo i Legislatori moderni introdotte le Rinunzie delle Figlie, per la conservazione delle Famiglie Illustri, & essendo queste state autorizzate dall'uso di quattro Secoli, approvate dalli Sovrani nelle loro Persone, e ricevute senza eccezione da tutti li Tribunali

d'Europa, sarebbe una temerità il volerle impugnare oggi giorno per alcun verso.

Essendo dunque in uso le Rinunzie sì in Francia, come in Ispagna, e senza di questo fondate in Diritto, e costume universale, bisogna necessariamente ritornare alla Fede de' Trattati, e concludere, che sicome non si trova alcuna Legge umana, che possa levare alli Rè il Diritto di Sovranità, che dà forza di legge à tutto ciò che essi trattano, e contrattano frà di loro, nè l'obbligazione di provedere al ben pubblico; è altresì fuor di disputa, che li Rè Cattolici, e Christianissimi dando forza di legge all'esclusione delle due Regine, si sono imposte reciprocamente l'obbligazione di adempirla, quindi essendo diretti li Testamenti de' Rè Cattolici all'esecuzione di questa Legge, il Rè come Successore Ereditario rappresentante, non hà potuto derogarvi in pregiudizio dell'Imperadore, in cui li Diritti rinunziati erano ricaduti.

CAPITOLO V.

Che il Testamento del fù Rè Cattolico è nullo di Fatto, e di Diritto.

NOn è d'uopo d'altra ragione per provare la nullità del preteso Testamento del fù Rè Cattolico, che la ben fondata Giustizia di quelli de' Rè di lui Padre, & Avo; e come che questa Giustizia è bastevolmente chiarita dalli antecedenti, non mi resta più, che il far vedere in questo luogo le principali inconvenienze di questo Testamento forzato, ò sopposto.

I. Che questo Testamento, in caso che non sia sopposto, sia stato forzato dalla più scandalosa, & enorme violenza, che mai si sia veduta, si trova provato dalla condotta, che la Francia hà tenuta in riguardo al fù Rè Cattolico, come distintamente l'hò ragguagliato in altra parte di questo Trattato, alla quale mi rimetto. In fatti quando fosse vero, che il Rè havesse fatto questo Testamento, egli è certo, che vi sarebbe

ſtato forzatamente indotto, per ſalvare li ſuoi Popoli da un'invaſione, e la Corona da uno Smembramento; la neceſſità imminente avrebbe prevaluto alle ſue preciſe obbligazioni, e la Legge del più forte à tutte le ragioni di Diritto, e di Giuſtizia. In queſto ſtato ſi è potuto paragonare à quella Madre tenera, & afflitta della Scrittura Santa, che ſul timore di veder morire il proprio Figlio, che doveva eſſer diviſo in due parti, ſecondo la Sentenza di Salomone, volle più toſto cederlo vivo alla ſua inimica, con la ſperanza, che eſſa avrebbe avuto tanta carità, per prenderne cura. Ad una tale eſtremità erano ridotte le coſe, quando queſto Teſtamento fù fatto, ò ſoppoſto; ſiche per prevenire li due mali già mentovati, il partito, che era ſuggerito al Rè Cattolico dagl'Inſtrumenti della Francia, pareva il men vergognoſo alla ſua Dignità.

Un Padre di Famiglia moribondo, che ſi trovaſse abbandonato da tutti gli umani ſoccorſi, tradito in caſa propria, li ſuoi Collegati d'intelligenza con un'inimico formidabile,

che fosse alla sua porta, e che gli tenesse il pugnale alla gola, per obbligarlo à cedere le proprie sostanze, questo Padre, dico, potrebb'egli fare altrimenti, che cedere alla Necessità, sottoscrivendo tutte le condizioni, che questo inimico gli imponeva, con mira di salvare li suoi Figli. Così hanno usato li Romani, sotto degl' Imperadori Tiranni, quando li hanno instituiti Eredi, perche non v'era più, che questa via, per assicurare qualche parte de' loro beni alla loro Famiglia, & è appunto ciò, che gl'Istorici hanno considerato, come l'ultimo eccesso della Tirannia. Essendo le cose in questa forma, io lascio giudicare al Lettore, se il Testamento, che il fù Rè Cattolico avesse fatto in queste circostanze, potrebbe sussistere, ò nò; e se supposto, che la Casa Reale di Francia abbia havuto Diritto alla Successione di Spagna, essa non l'avesse perduto davanti à qualsivoglia Tribunale, per una condottà così barbara, e tanto contraria à tutte le Leggi Divine, & umane. Il Rè Francesco I. essendo posto in libertà, non si servì d'altro pretesto

per

per iscusare l'inosservanza del Trattato di Madrid, che quello dello sforzo, e della violenza, quantunque alcuna non ve ne fusse dalla parte dell'Imperador Carlo V. poiche basta leggere l'Istoria di Francia, per vedere, che non vi fù giàmai vittorioso, che usasse nè più modestamente, nè più generosamente, che lui del suo vantaggio. Mà se la Francia hà sostenuto questo falso pretesto con mille sottigliezze Legali, che potrà essa rispondere, quando tutta l'Europa, che è stata Testimonio della sua condotta, verrà à rimproverargliene l'ingiustizia, e l'enormità. Che si consideri questo procedere della Frãcia come si vorrà, si troverà sempre così enorme nella sua forma, così iniquo nella sua natura, e così pernicioso nelle sue conseguenze, che se si soffre, che esso produca un titolo legitimo, per privare l'Imperadore, e la sua Casa della sua Eredità, non vi sarà più nè Diritto, nè disposizione, che possa assicurare le Successioni nelle Famiglie. Ciascheduno si rappresenti quì il fù Rè Cattolico in uno sfinimento di corpo, e di spirito,

cagionatogli dalle sue abituali infermità, ridotto all'estremo dalle ultime recidive, li suoi Regni esausti, il di lui Ministerio debole, diviso, e corrotto, li suoi Popoli costernati dal timore di una invasione, li suoi antichi Collegati uniti in apparenza col suo Nemico, per dividere la sua Corona, le Frontiere del suo Regno aperte da tutte le parti, le Piazze, e le Coste di Mare senza difesa, per fine la Francia minacciante, e le sue forze in pronto per inondare il Regno ad ogn'ora. Così quando il fù Rè, che si trovava moribondo, abbandonato da ogni soccorso, sollecitato da una fazione Francese, che regnava nel suo Consiglio, havesse sottoscritto à tutto ciò, che la Francia hà voluto, in mira di salvare la sua Corona, e li suoi Popoli, qual conseguenza se ne può tirare, per privare il legitimo Erede della sua Successione?

II. Che l'intentione del fù Rè Cattolico sia sempre stata di conformarsi alla disposizione de' suoi Progenitori, nell'ordine stabilito della Successione, come pubblicamente è

nota.

noto. Egli aveva destinata la sua Corona all'Arciduca, poiche il di lui Fratello maggiore era di già Rè de' Romani, e perche era di pubblica convenienza, che la Casa restasse separata in due rami. Sù questa intenzione si son raggirate tutte le corrispondenze frà l'Imperadore, & il fù Rè Cattolico, li loro communi negoziati al di fuori, e le loro particolari intelligenze con l'Inghilterra, con l'Olanda, e con li Prencipi d'Alemagna; l'unica difficoltà era il far passare l'Arciduca in Ispagna, e ciò non s'era potuto fare, dopò che le ultime infermità del fù Rè Cattolico gli ebbero levata la speranza di aver Successione, per non dar motivo alla Francia di rompere.

Per dar maggiore chiarezza di questo negozio, è da notare, che avendo la Francia fatte passare immediatamente dopò la conclusione del Trattato di Riswyck le sue principali forze sù le Frontiere di Spagna, e tenuti degli armamenti di Mare sempre pronti per insultare le sue Costiere, aspettando la tanto bramata morte del fù Rè Cattolico, come è

ſtato detto in altra parte di queſto Trattato, il Marcheſe d'Harcourt ſuo Ambaſciadore a Madrid, non tralaſciò alcuno degli artificj ordinarj alla ſua Nazione, per perſuadere a gli Spagnuoli, che non v'era più altra ſtrada per ſalvarſi, che il ſottometterſi ad un Figlio di Francia; promeſſe, corruzioni, intrichi, minaccie, tutto era ſtato meſſo in opera per iſtabilire queſta opinione, mà ſenza effetto in quanto al principale; non aveva potuto ſedurre, che un certo numero di Creature compoſto d'inimici coperti di Caſa d'Auſtria, e del ben pubblico. Dopò di che eſſendo ſtato nominato all'Ambaſciata di Vienna il Duca Moles, & avendo avute lunghe udienze dal Rè, e dalla Regina prima della ſua partenza, il medeſimo Harcourt preſe fuoco sù queſto motivo, e fece correr la voce, che il Duca era ſtato incaricato di un Teſtamento in favore dell' Arciduca; ſe ne dolſe pubblicamente minacciando, che giàche ſolo ſi cercava d' ingannare il Rè ſuo Padrone, come pretendeva, che ſi foſse fatto con il Teſtamento in favore

del

del fù Prencipe Elettorale di Baviera, egli se ne tornava à Parigi per disingannarlo, e farli conoscere, che con le buone non v'era più nulla da guadagnare con li Spagnuoli, mà unicamente con la forza; tali erano li suoi discorsi, dopo de' quali si partì da Madrid, lasciando pubblicamente conoscere la sua mala sodisfazione, e li suoi disegni. In fatti appena ebbe avute le sue prime udienze dal Rè Christianissimo, che si vidde comparire il Trattato di divisione con tutte le circostanze, delle quali si è parlato. Fù in consequenza della pubblicazione di questo Trattato, che le Creature di Francia in Ispagna, cominciarono à spiccare, facendo cadere l'odio pubblico sù l'Inghilterra, e sù l'Olanda, perche v'erano entrate, & insinuando nel medesimo tempo una diffidenza dell'Imperadore, il quale, secondo tutti gli andamenti della Francia, e de' suoi Collegati, si sarebbe trovato al loro dire, forzato ad entrarvi per tema di perdere il tutto, da che concludevano, che non restava più altro mezzo per salvare la Monarchia, che il darsi di

buon

buon grado ad un Figlio di Francia.

Non ostante tutte queste trame il fù Rè, conosceva li veri sentimenti dell'Imperadore, non lasciò di convenire con lui de' mezzi più proprij per assicurare la Successione all'Arciduca; gli ordini furono spediti alli Vice-Rè, & alli Governatori de' Stati d'Italia d'admettere le sue Truppe nelle loro Piazze, senza aspettare altro ordine; e questa è una verità, della quale questi medesimi Vice-Rè, e Governatori non ponno disconvenire, poiche essi ne hanno dato parte all'Imperadore. Fù altresì nel medesimo tempo, che nominò de' Deputati scielti ne' suoi Tribunali del Paese Basso con ordine di portarsi à tutte le Corti d'Allemagna, e del Nort, per secondare li Ministri dell' Imperadore à quest'oggetto. Fece ancora di più, imperoche per assicurare la Frontiera, e le Coste del Regno, ordinò non senza molta opposizione un'armamento di Terra, e di Mare, che sarebbe stato sufficiente, se il partito corrotto, cui le frequenti recidive del Rè, e la disperazione

di

di roverſciare li Proggetti della Frã-
cia aveva ingroſſato, non aveſſe tro-
vato mezzo di romperlo al primo ri-
cadere, che fece nelle ſue gravi indi-
ſpoſizioni. In fatti eſſendoſi incari-
sato l'Imperadore di conſervare li
Stati d'Italia, & eſſendo le Potenze
maritime tanto intereſſate à conſer-
vare li Paeſi Baſſi, e le Indie, non
v'erano più che le Frontiere, e le
Coſte di Spagna da guardare. Hora
avendo di più conſentito l'Impera-
dore all'arrivo di Moles di mante-
nere, e di reclutare à ſue ſpeſe li
Reggimenti Alemani, che erano in
Catalogna, affine che non eſſendo
più d'aggravio alla Spagna, eſſa po-
teſſe provederſi di maggior numero
di Truppe per ſua difeſa, che v'era
egli da temere della Francia in una
mutazione, ſe ſi foſſero voluto eſe-
guire queſte buone diſpoſizioni?

Tutti queſti maneggi pubblici,
e ſecreti del fù Rè Cattolico non ſo-
no eſſi tanti teſtimonij autentici del-
la ſua volontà; Se eſſo aveſſe avuto
in penſiero di chiamare un Figlio di
Francia alla ſua Succeſsione, perche
queſti armamenti di Terra, e di Ma-
re,

re, perche queste disposizioni per la difesa della Frontiera di Catalogna, e perche queste misure prese con l'Imperadore per mettere le Piazze d'Italia nelle sue mani? Egli avrebbe potuto, intendendosi sotto mano con la Francia, risparmiare tutte queste spese, e finire in un profondo riposo il resto de' suoi giorni; imperoche se il Rè Christianissimo hà accettato il di lui preteso Testamento dopò la sua morte, e in un tempo, in cui aveva fatto entrare le principali Potenze d'Europa nel Progetto della Divisione, con maggior ragione l'avrebbe accettato, non essendo ancora tanto sicuro del suo partito. Indi quel Decreto in iscritto, che esso diede due Mesi in circa prima della sua morte al suo Conseglio, à qual fine fù egli dato, se non per far cessare l'importunità di questo medesimo Conseglio, che lo sollecitava in favore d'un Figlio di Francia; e se vi hà protestato di non volersi dichiarare per alcuno de' Pretendenti, non era egli per dar tempo all'esecuzione delle misure prese frà l'Imperadore, e lui per la sicurez-

rezza de' Stati d'Italia?

Mà che dirà tutta l'Europa, quando si verranno à produrre diverse lettere di suo pugno scritte all' Imperadore prima, e dopò di questo Decreto, nelle quali gli rinova le sue buone intenzioni in favore dell' Arciduca, riconosce l'obbligo naturale di chiamarlo alla sua Succesione, e concerta con lui le misure più proprie per asicurargliela, senza dare pretesto alla Francia di rompere? Alla fine, che non potrebbe dire l'Ambasciadore Moles, che non è stato spedito à Vienna per altro, che per sollecitare l'esecuzione di queste misure; e che non potrebbe anco dire la Regina Vedova, e li principali Ministri di Spagna, con la saputa de' quali sono state prese tutte queste misure, e di più ancora l'Ambasciadore dell'Imperadore, ch'è stato l'organo commune, & à chi il fù Rè Cattolica hà sempre protestato, ch' egli azzardarebbe più tosto la sua Corona, e la sua vita, che di consentire alla divisione, ò all' admisione d'un Figlio di Francia?

Mà se l'Imperadore hà voluto con-

contenersi ne' termini della decenza, e dell'attenzione, che si doveva frà Parenti così prossimi, e così uniti, per non far vedere à gli Spagnuoli un'Erede antecipato, quando che il fù Rè Cattolico era anco in istato di procreatne; e se dopò hà voluto differire d'inviare le sue Truppe in Italia, per non dare occasione di rompere alla Francia, fondato sù la Giustizia del suo Diritto, e sù le buone intenzioni del fù Rè Cattolico; questa attenzione, e questo motivo di conservare la Pace, ponno essi pregiudicare al merito della sua causa, ò più tosto non devono interessare tutti li Stati d' Europa à vivamente sostenerla, e come propria in simil caso, affine di prevenire in favore della loro Posterità la perigliosa conseguenza di un'esempio così pernicioso, e sacrilego?

III. Che la Francia abbia avuto un partito formato nel Conseglio del fù Rè Cattolico, per render vana la di lui intenzione, non è meno evidente; parte guadagnati per corruzioni, altri per false mire, e la maggior parte trasportati dal timore di

un'

un'invasione presente, ò di uno smembramento, che secondo tutte le apparenze era inevitabile. Li Ministri di Spagna meglio intenzionati, che si sono trovati, con carattere nelle Corti Straniere, l'hanno fatto chiaramente conoscere in Vienna, in Inghilterra, & in Olanda, quand' essi hanno protestato à nome del Rè loro Signore contro il Trattato di divisione, imperoche non contenti di rappresentarne l'ingiustizia, e le perniciose conseguenze, hanno dichiarato pubblicamente, che li Spagnuoli prenderebbono più tosto un Figlio di Francia, che soffrire lo smembramento della loro Monarchia; che essi sapevano molto bene le offerte vantaggiose, che loro faceva fare la Francia per indurveli, e che non bisognava lusingarsi in questo punto, avendo con che mostrare; che li principali vi si erano di già renduti. Essi dicevano la verità, mà considerandola li più come un paradosso, nõ se gli è creduto, se non quando non v'era più rimedio. E' stato effetto di questa conspirazione, che quelli che avevano maggiore ac-

cesso appresso del fù Rè Cattolico, & autorità nel Governo, stabilirono di grado in grado la necessità dell' admissione del Duca d'Angiò, attraversando tutte le risoluzioni, che tendevano alla sicurezza del Regno. Il Rè Cattolico aveva fatta allestire una Flotta di 12. Vascelli carica di 6000. Huomini da Guerra, per andare à scacciare li Scozzesi da Darien, & era pronta à far vela. Si seppe nel medesimo tempo, che li Scozzesi erano stati scacciati, onde l'Ambasciadore Imperiale fece istanza, che si facessero sbarcare le Truppe, affine d'impiegarle à coprire la Frontiera, tenendo li Vascelli armati per la guardia delle coste; fù bensì approvato il disegno, mà nel mentre, che se ne spedivano gli ordini, prevalendosi il partito Francese dell'autorità Reale, fece partire la Flotta con tale diligenza, che l'ordine del Rè vi arrivò troppo tardi; fù ancora peggio, quando il Rè ebbe fatto risolvere l'Armamento, e dato il Decreto, di cui si è parlato, imperoche questo medesimo partito avendo veduta l'impossibilità di rimovere il Rè dal-

la

la ſua intenzione, nè oſando più combatterla, ſi prevalſe dell' occaſione della ſua prima recidiva, che lo riduſſe all'eſtremo, per prevenire l'effetto con roverſciare le miſure preſe ſotto preteſto, che il Regno non era in iſtato di ſoſtener tanta ſpeſa.

Mà ſe li Principali del Conſiglio non foſſero ſtati d'intelligenza con la Francia, è egli credibile, che eſsi aveſſero laſciate le Piazze di Fontarabia, e di S. Sebaſtiano, che dovevano eſſergli cedute nel Trattato di diviſione, e che per conſeguenza erano le più eſpoſte, la prima con 300. Huomini, e l'altra con 100. di Guarnigione, queſti Huomini mezzi nudi, e ſenza paga, e queſte Piazze ſenza munizione nè da bocca, nè da Guerra. Imperoche à chi ſi potrà giammai perſuadere, che la Corona di Spagna, che hà fatto tremare tante volte ſotto di Carlo V., e ſotto di Filippo II. la Francia, non abbia potuto trovare 3000. Huomini per difendere queſte Piazze, che fanno la ſicurezza della Frontiera, e che dovevano eſſere le prime attaccate; ri-

fiu-

ftutandosi la divisione. Questa sola considerazione dovrebbe bastare per mettere in evidenza la collusione, di cui si parla; quand'anco l'evento non l'avesse verificata.

IV. Qual prova più convincente v'hà egli d'una conspirazione manifesta, che la maniera, con la quale il Testamento è stato forzato, ò sopposto. Trovandosi questo buon Rè ridotto all'estremo da una recidiva, che fece perdere a' Medici ogni speranza di miglioramento, si prese subito il pio pretesto di disporre la sua coscienza per allontanare dalla sua Persona quelli, ne' quali aveva maggior confidenza, e sostituirvi altri, che erano del partito: si osservarono attentamente tutti gli andamenti della Regina; e quelli che per le loro cariche avevano maggiore adito presso la sua Persona, essendo d'intelligenza con questo partito, non ne potè più fare alcuno in conformità delle intenzioni del Rè, che non fosse scoperto, e attraversato. Le Anticamere del Rè furon serrate per la medesima ragione; e qualũque strada tentasse l'Ambasciadore

dell'Imperadore, che era informato della congiura, per parlargli, l'udienza gli fù sempre ricusata dal Camerier Maggiore sotto pretesto, che non era più in istato di trattar d'affari. Non avendo dunque il Rè più attorno di sè, che Domestici già corrotti, e trovandosi nelli ultimi sfinimenti di Corpo, e di Spirito; chi avrà potuto impedire un'Ecclesiastico di autorità, ò di confidenza d'esortarlo col Crocefisso alla mano à sottoscrivere questo Testamento, minacciandolo d'eterna dannazione, se nõ prescriveva in questa cõgiontura la salvezza della sua Corona, e de' suoi Popoli all'interesse della sua Casa; chi, dico, l'hà potuto impedire, essendo il Rè fuori di sentimento, come gli accadeva nelle sue recidive, di sopporre questo Testamento, d'imprimervi la signatura del di lui nome intagliata, secondo il costume (a) e di sigillarla col sigillo Reale, supprimendo quello, che fusse stato sigillato in favore dell'Arciduca?

Le circostanze del tempo, & il tenore

(a) *Estampilla, in Spagnuolo.*

nore del Teſtamento danno luogo à tutte queſte congietture; imperciochè il partito di Francia aveva talmente concertato il negozio, che meno non ſi doveva aſpettare. Quello che vi è di certo, è, che ne'trè giorni, che furono impiegati da queſto partito à forzare il Teſtamento, il Rè tutto abbattuto come era, vi reſiſtè conſtantemente li due primi, cioè à dire, finche le forze glie lo permiſero, e che ſe ſi reſe nel terzo, fù per le falſe impreſſioni, che li ſuggerivano li principali Congiurati, cioè che il Popolo era di già accorſo in folla alla Piazza del Palazzo, per dimandare un Figlio di Francia, e che non v'era più altra ſtrada per impedirlo di penetrare ſino à ſuoi appartamenti, che il ſegnare prontamente il Teſtamento propoſto.

Io non dico coſa, che pubblicamente nota non ſia; tutto Madrid è ſtato teſtimonio di queſte trame, e ſe li Spagnuoli preſentemente lo negano, ò per tema, ò per curruzione, ſi troveranno ſempre frà di loro aſſai Huomini da bene, che lo atteſtaranno, quando ſaran rivenuti dal loro

ſpa-

ſpavento, ò che la diſperazione di vederſi ridotti alla ſchiavitù per la ſcelerata malvagità di un Partito corrotto, li forzerà à rompere il ſilenzio; mà che non dicon'eſſi à queſt' hora, e quali teſtimonianze non ſi potrebbero addurre in confirmazione di tutto ciò, ſe non ſi temeſſe di perdere quelli, che le hanno date?

Mà ſe il Miniſtero di Spagna hà creduto legitimo queſto Teſtamento, perche non hà admeſſo l'Ambaſciadore dell' Imperadore all'apertura, come parte intereſſata? Queſto aveva dimandato inſtantemente al Cardinale Portocarrero d'eſſervi preſente, e gli era ſtato accordato, poi avendo tenuto immediatamente Conſiglio, gli diſſe in ſortire, che queſto non ſi poteva concedere, come in fatti la Camera del Rè dove ſi doveva far l'apertura, fù ſubito ſerrata à chiave, e tutti li acceſſi cuſtoditi, per impedirlo di avvicinarviſi. Ma à che fine queſto rifiuto, e queſta precauzione contro l'uſo pratticato in ogni tempo in ſimili caſi, ſe non era per il timore, che ebbero li Congiurati, che l' Ambaſciadore, che

che era informato della trama, venendo à protestar contro, come vi era preparato, quelli della prima Nobiltà, che non erano à parte della lor Cabala, non si venissero ad unire al suo partito? Questa opera iniqua, si come era stata conceputa frà le tenebre, così doveva frà le tenebre consumarsi.

Quantunque questo difetto di formalità sia un nulla al paragone della violenza di cui si è parlato, egli è però certo, che non lascia d'essere di conseguenza per la validità; perche li Vassalli, e Sudditi della Corona, che sono fuori del Regno; venendo ad essere informati della notoria violeuza fatta al loro Rè in questa materia, e che di già comincia a spiccare, non potranno essi dire, che essendo stato pubblicato il Testamento a porta chiusa contro il costume, è stato soppposto da un Partito Francese in odio della Casa Reale? E' un'antico costume in Francia, & in Inghilterra, che quando le Regine sono sul punto di partorire, l' Prencipi del sangue, & in Inghilterra oltre a questi li primi pari del Regno,

gno, ſiano invitati all' Anticamera per eſſere Teſtimonij, che li Figli non ſono ſoppoſti; formalità, che per non aver potuto eſſere regolarmente oſſervata in Inghilterra, quando la Regina Moglie del Rè Giacomo partorì il Prencipe di Galles, diede luogo ad uno de' principali motivi della contradizione. Hora il preteſo Teſtamento del fù Rè Cattolico, avendo avuto per oggetto il far paſſare la Corona della Caſa Regnante in una ſtraniera, & eſcluſa, l'apertura ricercava maggiore regolarità, che quella di alcun' altro: Mà chi hà potuto forzare, ò ſopporre il Teſtamento, ha potuto prendere altresì le miſure più proprie per farne fare l'approvazione, ò di buon grado, ò per forza. Il partito di Francia era dominante nel Conſeglio, e le forze di queſta Corona in procinto per ridure alla ragione quelli, che vi ſi foſſero oppoſti, così eſſendo ſtate chiuſe le porte alla pubblicazione, qual'altro partito reſtava egli a prenderſi da quelli che la dannavano, ſe non di tacere, e così provedere alla lor ſicurezza?

Io non mi tratterò d'avantaggio intorno à queste circostanze, la minima delle quali basta per provare la violenza; se si dubita della soppposizione leggasi l'Articolo XIII. che contiene la dichiarazione dell'Erede, che tanto basta per esserne convinto, poiche vi si fà parlare il fù Rè Cattolico non solamente contro la di lui certa scienza, e volontà, mà di più contro le obbligazioni più precise del suo onore, e della sua coscienza, donde ne siegue, che se l'hà sottoscritto, non ne hà saputo il contenuto; mà prima d'entrarvi è necessario rimarcare.

V. Che il fù Rè Cattolico non hà potuto testare della sua Corona in pregiudizio dell'Imperadore, e della sua Casa, quand' anco l'avesse voluto, poiche l'Imperadore vi hà avuto un diritto acquistato per via di titoli anteriori, a' quali esso non hà potuto derogare senza il suo consenso, sovra tutto non avendo commesso cosa, che glie lo potesse far perdere, di maniera, che quando li Stati del Regno venissero a confirmare il suo Testamento, e tutte le Poten-

ze

ze d'Europa a conspirare col Rè di Francia per mantenerlo, ciò che non è da presumersi, l'Imperadore ne resterà sempre in possesso. Sarebbe invano, che li Francesi, ò li Spagnuoli volessero allegare in favore della pretesa disposizione del fù Rè Cattolico, il diritto di transmissione, che li Rè di Spagna si sono sempre riservato, facendo dichiarazione d'Eredi ne' loro Testamenti, poiche questo non si estende à preferire le linee escluse in pregiudizio di quelle, che sono chiamate, e molto meno quelle linee, all'esclusion delle quali le Leggi fondamentali, & il ben pubblico son concorsi: oltre che questo sarebbe il mezzo di giustificare sempre più le disposizioni de' Rè Filippo III. e IV. contro le quali li Francesi hanno tanto strepitato. In virtù di questo diritto di transmissione, li Spagnuoli han sostenuto nelle loro risposte al Manifesto dell'Anno 1667. che li due Rè poc'anzi nominati avrebbero potuto di lor privata autorità alterare l'ordine della Successione, quando non vi fosse stato nè Patto, nè Legge per fondarla;

preferendo le Cadette alle Primogenite, affine di regolare la Successione, secondo l'intenzione della Legge de' Concilij, di cui si è parlato, e che come fondamentale ne ha dovuto essere la regola. Ma come che non si tratta più di questo caso, passo all' Articolo XIII. & ecco come vi si fà parlare il Rè Cattolico: *Che avendo riconosciuto per diverse Consulte de' Ministri di Stato, e di Giustizia, che la ragione sù la quale si fonda la Rinunzia delle due Regine di Francia, sua Sorella, e sua Zia alla Successione de' suoi Regni, fù d'evitare il pregiudizio d'unirsi alla Corona di Francia; e che venendo à cessare questo motivo fondamentale, il Diritto della Successione sussiste nel Parente più prossimo, conforme alle Leggi di questi Regni: e che oggi giorno il caso si verifica nel secondo Figlio del Delfino di Francia; perciò regolandosi sù queste Leggi, &c.*

VI. Non v'è una linea in questo discorso, che non contenga una falsità, ò una contradizione evidente. Per cominciare dalla prima; quali sono queste Consulte, se non quelle del-

delli 8. di Giugno, e delli 8. di Luglio dell'Anno passato, che il fù Rè Cattolico disapprovò nel suo Decreto de' 9. di Settembre, nel quale lodando il giusto rifiuto, che l'Imperadore haveva fatto d'entrare nella Divisione, e protestando di non voler'entrare nell'impegno, che gli era stato proposto, temendo, che venendo à dichiararsi, ò per l'uno, ò per l'altro de' Pretendenti, non ne seguisse una guerra. Nõ era questo un tacitamente rimproverare l'intenzione di queste Consulte, poiche nel medesimo tempo operava sotto mano con l'Imperadore per mettere le Frontiere del Regno, e li Stati d'Italia à coperto dalle invasioni della Francia? Questi Ministri consultati certamente non erano di quelli, che erano stati impiegati ad intavolare il Contratto di Matrimonio della fù Regina, & il Testamento di Filippo IV. poiche sarebbero stati troppo informati de' giusti motivi, che havevano fondata l'esclusione delle due Regine, e della loro Discendenza, per non aderirvi in questa occasione.

Passiamo oltre. Che la ragione fondamentale della Rinunzia delle due Regine sia stata d'evitare il pregiudizio dell'unione delle due Corone, e che questa causa cessi nell'admissione del Duca d'Angiò, questo è quello che si è di già rifiutato. Che se si dubita ancora del secondo punto, basta lasciare continuare la Francia, come hà cominciato, che saprà essa ben presto levar questo dubio; si è di già impossessata del Paese Basso; e del Milanese, che sono di sua maggior convenienza, il resto seguirà à suo tempo, come lo farò vedere più à lungo negli ultimi due Capitoli.

Che il Diritto di Successione sussista nel Parente più prossimo conforme alle Leggi di questo Regno, si puol lasciar passare in un senso: Il fù Rè Cattolico era à Madrid, e per conseguenza in Castiglia, la Legge municipale in questo proposito è precisa. Ma vi è derogato, e la Legge, che vi deroga, hà dovuto essere la Regola della Successione; come che questo punto è stato provato ne' Capitoli precedenti, sarebbe superfluo il trattenervisi di vantaggio; vediamo, se

il

il caſo del Parente più proſſimo *ſi verifica nel Duca d'Angiò*. Per riſolvere queſta queſtione in poche parole, baſta ridurla à queſto dilemma; ò li Patti, che hanno ſtabilite le diſpoſizioni anteriori ſono validi, ò nò: ſe ſono validi, tutta la caſa di Francia hà dovuto eſſere eſcluſa, poiche li Cadetti vi ſono compreſi egualmente, che li Primogeniti, e l'admiſſione del Duca d'Angiò, e prevenuta in termini eſpreſſi: che ſe non ſono validi, tocca al Delfino à ſuccedere, e dopò di lui al Duca di Borgogna, come al maggiore, e non al Duca d'Angiò, nè al Duca di Berry; d'onde ne ſiegue, che ſe il fù Rè Cattolico hà voluto conformarſi alla Legge municipale di Caſtiglia, che preferiſce ſempre il più proſſimo nella Diſcendenza al più lontano, hà contravenuto à queſta medeſima legge, eſcludendone il Padre, che è il più proſſimo al tronco, & il di lui Figlio maggiore, ch'è il primo dopò di lui. La ſpiegazione, che eſſo dà del motivo della Rinunzia; non ſalva nè li Patti, nè la Legge municipale, à cui contraviene; anzi

al contrario, v'è in questa spiegazione di che autorizare la Francia à dire, che se si è potuto derogare in un punto a' Patti, & alla Legge, vi si può ancora derogare in altri, come se n'è di già veduto l'effetto nella pubblica protesta, che il Duca d'Orleans hà fatta del suo Diritto alla Corona di Spagna in conformità della spiegazione, e questo è appunto quello, che potran fare in infinito tutti li Cadetti di Francia della Discendenza delle due Regine, ò almeno sino à tanto, che li Rè di Francia non vorranno risvegliare il Diritto de' Primogeniti per unire la Corona di Spagna alla loro. Un famoso *(b)* adulatore Cortegiano hà avuto la temerità di rigettare in un libro stampato con privilegio, li Testamenti di Filippo III. e IV. e la Legge promulgata dalli Stati del Regno l'Anno 1618. in conformità del Patto antinuziale del Contratto della Regina Anna; li Testamenti per difetto d'autorità ne' Rè, e la Leg-

(b) L'Arcivescovo d'Ambrun. *par.* 104. *e seq.*

Legge per il difetto delle ſolennità eſenziali nella promulgazione: hora quantunque le ragioni, che eſſo adduce, non meritano la pena di riflettervi, oltre che ſi potrebbero rivoltare con più Giuſtizia contro li Rè di Francia per impugnare nella medeſima forma tutto ciò che eſſi hanno introdotto in pregiudizio delle Leggi, e degli antichi coſtumi ſotto la Caſa Regnante, e ſovra tutto dopò, che eſſi hanno intieramente aboliti li Stati, ſenza l' intervento de' quali prima non potevano ſtabilire coſa di ſolido, non laſcio però di ſervirmi di queſto eſempio, per tirarne due conſeguenze? la prima, che non vi è più nè Patto, nè Titolo, nè diſpoſizione, che la Francia non rigetti oggi giorno, quando ſi tratta del ſuo intereſſe: la ſeconda, che ſe la Francia hà avuta la temerità d'impugnare due Teſtamenti, alla direzione de' quali erano ſtati chiamati li più famoſi Juriſconſulti di tutti li Stati del Regno, con che ragione non ſi puol'impugnare oggi giorno quello del fù Rè Cattolico, ch'è ſtato forzato da un'atroce vio-

lenza, dettato da un ſuperchievole inganno già noto, privo di tutte le più neceſſarie formalità, e contrario alle Leggi fondamentali del Regno, & à quella de' patti frà le due Corone. Seguitiamo.

Regolandoſi dunque il fù Rè Cattolico *sù queſte Leggi*, dichiara il Duca d'Angiò ſuo Succeſſore, &c. Quelli, che hanno ſoppoſto il Teſtamento, Franceſi, ò Spagnuoli, che ſiano, avrebbon potuto havere maggior riguardo all'onore del fù Rè Cattolico, facendogli dire ſemplicemente, che conveniva al bene de' ſuoi Popoli, che eſſo nominaſſe il Duca d'Angiò per ſuo Succeſſore; queſto bene ſi ſarebbe inteſo almeno in qualche ſenſo; e quella medeſima violenza, che aveva forzato il Teſtamento, non ne avrebbe meno forzato l'eſecuzione, dove che per aver voluto mettere le Leggi à capo della dichiarazione, non hanno fatto, chè proſtituire la ſua memoria, ſenza migliorare la loro cauſa. Il fù Rè non hà potuto dire in generale, che ſi regola sù le Leggi de' ſuoi Regni, poiche la Legge de' Patti, alla

qua-

quale egli era tenuto, vi hà derogato, e perche questa Legge quanto al caso presente è di maggior forza, che quella d'Alfonso, ch'è particolare, sì per esser fondata sù la Legge de' Concilij, ch'è la fondamentale, come perche la Corona di Francia, che vi è interessata, è concorsa al di lei stabilimento nella medesima forma, che quella di Spagna, e tutte due per le più sovrane considerazioni del pubblico bene, e respettivo delle loro Corone. Di più quando il fù Rè avesse potuto regolare la sua Successione sù le Leggi di Castiglia, egli avrebbe derogato notoriamente à quelle d'Aragona, poiche s'è veduto ne' Capitoli antecedenti, che esse vi sono contrarie, preferendo li Maschi della Casa Regnante alla Successione sin tanto, che ve ne hà; e che se esse vi admettono le Figlie in lor mancanza, questo è quando esse sono entrate, ò devono entrar in una Casa Nazionale, e non altrimenti: li esempij da mè prima addotti, la tanto celebre sentenza pronunziata dalli 9. Giudici in favore d'un Prencipe Nazionale, quantun-
 que

que d'una linea collaterale, contro un Prencipe Franceſe, ch'era il più proſſimo in grado, e la confirmazione di queſta ſentenza di Papa Benedetto XIII. ſono tante prove incontestabili di queſta verità.

VII. Sarebbe invano, che li Franceſi voleſſero allegare, che le Leggi di Aragona ſono divenute acceſſorie à quelle di Caſtiglia dopò l'unione, che ſi fece de' due Regni ſotto Ferdinando il Cattolico, poiche ſi può loro provare il contrario dalla forma del Governo, che vi fù introdotta, e vì ſuſſiſte ancora. Vi ſi vede, che ſe li Regni, e Stati, che compongono il corpo della Monarchia, ſono ſoggetti al capo; che è conſiderato nella Perſona de' Rè Cattolici, queſta unione è principale, & eguale di cadauno per sè, ſenza eſſere acceſſorij l'uno all'altro; che non vi è ſtata alcuna mutazione nelle loro Leggi, Statuti, e Governi; che li Titoli di ciaſcheduna Corona, e Stati ſono conſervati nelli diſpacci Reali, ſecondo il grado, che loro appartiene; e che vi è ſeparazione, e rappreſentazione di Conſilij proprij

per

per ciascheduno alla Corte della Monarchia. (c) In questo tutti li Spagnuoli convengono, si che sarebbe superfluo il trattenersi di vantaggio à provarlo. Sù questo solo fondamento, supposta anco la nullità di tutte le disposizioni anteriori, il Diritto dell' Imperadore, e della sua Casa resta stabilito sù la Corona d'Aragona indipendentemente dalla dichiarazione imputata al fù Rè Cattolico, & à ciò che la Regenza, ò per dir meglio, la Francia hanno attentato in conseguenza della detta dichiarazione.

Chè se dalle Leggi d'Aragona si passa à quelle de' Feudi incorporati, quando esse fossero conformi alle Leggi di Castiglia, non lasciano però d'essere opposte alla dichiarazione, poiche tocca alli Padroni diretti il conoscere, & il giudicare dell' Eredità. Il Papa v'entra per li Regni di Napoli, e di Sicilia; e l'Impera-

(c) Christoph. Cresp. Valdaura. *tom.* 1. *Observ.* 15. *num.* 43. Card. Paleootus *de Sacr. consist. part.* 5. *q.* 7. Adam Conzeu. *lib.* 7. *c.* 3.

radore per li Paesi Bassi, & il Milanese. Tocca dunque à loro il vedere se li Patti anteriori sono validi, ò nò, e di pronunciare in questa causa ciascheduno à riguardo de' suoi Feudi: in quanto al primo è da presumersi, che come degno Successore de' Pontefici, li quali per via de' loro Ministri sono intervenuti allo stabilimento de' Patti frà le due Corone ne' Contratti di Matrimonio, e che ne sono anzi stati li Mediatori per il bene della Christianità, chiamati dalla fù Regina à garantire il giuramento, che essa hà fatto nel suo Atto di Rinunzia nella Persona di Papa Alessandro VII. è da presumersi dico, che esso ne vorrà sostenere la giustizia, e le obbligazioni; egli è obbligato, come Capo della Chiesa, come Padre commune, à mantenere nella loro forza, e virtù la Bolla di Papa Bonifacio VIII. la Fede de' Trattati, e la Religione de' giuramenti, intervenuti sì nel Trattato de' Pirenei, come negli Atti di Rinunzia, senza permetter, che la Francia dopò tante infrazioni goda il frutto d'un doppio spergiurio, e di

una

una violenza così enorme in un Teſtamento, che eſſa hà forzato, e ſoppoſto.

Per quello riſguarda all' Imperadore, eſſendo à lui devoluta l'Eredità per li medeſimi Titoli, oltre di quelli già nominati, tocca a lui a renderſi Giuſtizia con l'intervento dell' Imperio in ordine a' Feudi, che lo riconoſcono, come Signore diretto, & anco di rivendicare tutta la Succeſſione, come Erede neceſſario, ſecondo li Patti, e li antichi Diritti della ſua Caſa.

Eſſendo le coſe in queſta forma, li Miniſtri Spagnuoli, che hanno ſuggerita la ſpiegazione, sù la quale ſi fonda la dichiarazione imputata al fù Rè Cattolico, non potevano meglio, che per queſta via dare a conoſcere la loro ignoranza, ò il lor tradimento: impercioche a non conſiderare in queſto luogo nè li Patti, nè le diſpoſizioni ſuſſecutive, ſe eſſi volevano, che il fù Rè Cattolico regolaſſe la Succeſſione, ſecondo le Leggi di Caſtiglia, perche non dimoſtrargli nel medeſimo tempo l'obbligo, che gli correva di laſciare all'Impe-

pe-

peradore ciò che gli apparteneva, secondo quelle d'Aragona, e ciò che non gli poteva essere disputato ne' Feudi incorporati, come al Signore diretto; ò se essi volevano tenere unita la Monarchia, secondo l'intenzione de' Fondatori, perche fargli violare li Patti, e le disposizioni, che ve la conservavano nella Persona dell'Imperadore, e dell' Arciduca, non essendovi altro mezzo per mantenerla intiera; ò più tosto, perche non secondare per tutte le loro forze le misure, che il fù Rè Cattolico aveva prese con l'Imperadore sù questa intenzione; dove che per aversi voluto dare alla Francia a titolo vizioso, e soppostο, per evitare una Guerra, vanno a svegliarne una per necessità, di cui sarà vittima la Monarchia? Così in un Regno un'errore ne cagiona cento, quando una volta si sgarrano le vere, e fondamentali massime del medemo.

VIII. Bisogna, che il Duca d'Angiò giuri sù le Leggi, Statuti, Costumi, e Privilegi, de' Regni, e Stati della Corona prima d'essere ricono-

sciu-

ſciuto; e dichiarato Rè; e queſto è in fatti il punto più delicato. Imperciochè sù qual legge giurerà egli, che non lo rigetti, qual giuramento farà, che poſſa giuſtificare il doppio ſpergiurio per via di cui è ſtato intruſo? Che diſimpegni dunque primieramente li giuramenti de' Rè ſuoi Avi, e della Regina ſua Nonna, e poi ſi vedrà ſe vi può eſſere admeſſo. Egli è vero, che v'è una Juriſprudenza, & una Teologia in Francia, che diſpenſano dall'obbligo de' Trattati, e della Religione de' Giuramenti, mà nè l'una, nè l'altra è accettata in Iſpagna, li Rè della Caſa d'Auſtria più ſcrupoloſi ne l'hanno ſempre sbandita. Non v'è ſtato Rè di Francia, che alla ſua Conſacrazione non abbia giurato sù le Leggi, Statuti, e Privilegi del Regno, e non ve n'è ſtato alcuno, che non abbia violati queſti Statuti, e queſti Privilegi, per eſaltare la Reale autorità fino à tanto, che per Succeſſione di tempo hanno finito di abbolire tutti quelli, che v'erano contrarij. Per eſſer convinto di queſta verità, e ſenza andar più lontano, baſta confrontare il

Go-

Governo del Regno ſotto li Figli di Ugo Capetto, con quello che ſi vede ſtabilito oggi giorno ſotto del Rè Regnante. Mà ſe la Religione del giuramento non è conſiderata in Francia, *(d)* che come una maniera di parlare, e ſe ardiſco dirlo, come un'eſca ingannevole per ſorprendere la credulità di coloro, che vi ſi fermano, queſta maſſima perniccioſa non deve già pregiudicare alli Spagnuoli, che ſono di miglior fede; & eſſi devono conſiderare, che ſe il fondamento del Giuramento da farſi è lo ſpergiuro, queſto non gli aſſicurarà da un ſecondo, quando ſi tratterà di ſtabilire in Caſa loro l'arbitraria autorità ſul piede, che in Francia è ſtabilita; & è appunto ciò, à cui queſta Corona ſempre contribuirà per le ragioni, che nel ſeguente Capitolo ſi toccheranno.

IX·

(d) *Si peceret Francus quid novi faceret; qui periurium ipſum ſermonis genus putes eſſet, non criminis?* Salvianus Maſſil. Epiſc. *de gubern. Dei, lib.* 4.

IX. La fustituzione del Duca di Berry al Duca d'Angiò, in caso che esso venisse à morire, ò ad esser chiamato alla Corona di Francia, sembra non essere che personale; poiche non vi è fatta alcuna menzione della Discendenza nè dell'uno, nè dell'altro: ommissione che è irregolare, e può dar luogo à grandi contestazioni; conciosiacosache, quantunque basti alla Francia di mettere una volta il piede in Ispagna, per assicurarne il possesso à suoi Principi, ò alla sua Corona, non deve però essere il medesimo della Spagna, alla di cui sicurezza tanto importa d'essere instrutta in tutti li casi; e così toccava alla previdenza de'Ministri Spagnuoli, che hanno assistito all'orditura del Testamento, il chiarir questo punto, per assicurare la loro Corona dagli attentati della Legge Salica, e del Diritto di riunione, che hanno di già assorbiti tanti Stati vicini. Essi dovevan' anco considerare, che se volevano far'annullare dal fù Rè Cattolico tutte le disposizioni anteriori, per admettere li Cadetti di Francia, suppo-

posto che l'avasse potuto fare, era un fargli commettere un' Ingiustizia il sostituire l'Arciduca al Duca di Berry, poiche tutti li Cadetti, che potessero nascere dal Delfino da un secondo Matrimonio, ò dal Duca di Borgogna, gli dovevano essere preferiti nella sostituzione, in virtù della spiegazione.

X. Come che la Francia non persuaderà giammai, che il fù Rè Cattolico abbia avuto il minimo pēsiero di preferire la Casa di Francia alla sua, non sostituendo l'Arciduca, che in terzo luogo; è un'altro inconveniente l'avergli fatto escludere il Rè de'Romani di lui Fratello maggiore per il medesimo motivo, per il quale hà esclusi li Primogeniti di Francia: poiche qual'inconveniente vi sarebbe egli stato, quando la Corona Imperiale si fosse unita à quella di Spagna nella Persona del Rè de' Romani; ò pure se ve ne era, l'Imperadore, & il Rè di Spagna non vi avevano essi di già proveduto, destinando la Successione all'Arciduca? Alla fine se non

ba-

baſtava queſto accordo, chi l'avrebbe impedito di ſtabilire la ſoſtituzione in favore de' Cadetti? Ma come perſuadere alla Spagna, che queſta unione ſia contraria *alla ſalute pubblica de' ſuoi Vaſſalli*, quando eſſa ſi ſovviene ancora, che la Monarchia non è giammai ſtata più florida, che ſotto l'Imperadore Carlo V. Che il fù Rè Cattolico abbia preferita la Caſa di Francia alla ſua, ſi potrebbe da una parte ſcuſare con la neceſſità, ma l'avergli fatto conſiderar come un male l'admiſſione del Primogenito della ſua propria Famiglia, cui il Diritto delle Genti, e la diſpoſizione de' ſuoi Antenati chiamano alla Succeſſione, queſto è appunto quello, che fà chiaramente vedere la ſoppoſizione. Imperoche non è da preſumerſi, che egli ſia ſtato capace nè di queſta ingiuſtizia, nè di queſta debolezza. E' dunque la Francia medeſima, che ſempre piena dell' idea della diviſione hà dettate tutte queſte diſpoſizioni, e che glie le avrà fatte ſottoſcrivere per via de' ſuoi Inſtromenti nel colmo delle ſue oppreſſioni, affine di levargliene la co-

noſcenza. In qualunque maniera eſſa abbia operato in queſta congiontura, baſta riflettere nella ragione dell'eſclùſione del Primogenito della ſua Caſa, alla ſoſtanza, all'intenzione, & alli termini formali di queſta fatal diviſione, per concludere, che la ſoppoſizione non hà potuto derivare, che dalla medeſima mano.

E poi a chi farà giammai credere la Francia, che il fù Rè Cattolico ſi ſia talmente ſpogliato d'ogni tenerezza, e d'ogni obbligazione verſo la ſua Caſa in queſto ſolo momento, che non contento di preferirgli quella del ſuo Inimico, e di conſiderare come un male l'admiſſione de' Primogeniti della ſua, abbia paſſata la ſoſtituzione dell' Arciduca con una ſola parola, e ſenza aggiungervi la minima diſtinzione in favore della ſua Diſcendenza. Quando la Francia, e li ſuoi Inſtrumenti ſi foſſero contentati di laſciar paſſare una ſemplice ſoſtituzione per il primo Cadetto, che naſceſſe dal Rè de' Romani in mancanza di Succeſſione nella Perſona dell'Arciduca, vi

ſa-

ſarebbe ſtata maggiore probabilità per il reſto, e la Francia non ne avrebbe patito alcun pregiudizio per la facultà di rimediarvi; dove che per aver ſoppoſto nel Rè Cattolico una contradizione così Manifeſta alle più vive, e più coſtanti intenzioni, che eſſo abbia giammai avute in tutto il corſo della ſua vita, è un levare tutta la credenza del fatto, e un maggiormente avverare la ſoppoſizione. L'unica conſiderazione mercè la quale ſi potrebbe ſcuſare il procedere del fù Rè Cattolico, ſi riduce dunque à dire, che ſe egli hà ſaputa, e conoſciuta l'Ingiuſtizia, che faceva alla ſua Caſa, e ſe ſi è tenuto così corto nella ſoſtituzione dell' Arciduca, è ſtato, perche eſſo hà baſtevolmente preveduto, che tutte le diſpoſizioni, che da lui ſi foſſero potute fare in favore del medeſimo, gli ſarebbero ſtate inutili; poiche ſe eſſo non hà potuto aſſicurargli la ſua Succeſſione in vita, volendolo, e dirigendovi tutte le ſue mire, v'era ben meno ſperanza, che queſta poteſſe giammai ricadere nella ſua Perſona, eſſendo una volta nelle mani della
Fran-

Francia; di maniera che il fatto si riduce sempre à questa conclusione, che se il fù Rè Cattolico hà saputo quello che hà sottoscritto, è stata la forza, e la necessità, che ve l'hanno strascinato, ò se non l'hà saputo, che queste disposizioni son nulle, sì per questo capo, come per il precedente.

Ma per non fermarmi quì à considerare l'inutilità della sostituzione dell'Arciduca, e quella del Duca di Savoja, che la siegue, puossi considerare senza indignazione il mezzo ridicolo, che la Francia hà suggerito per ligitimar l'intrusione, ch'è di far dire al fù Rè Cattolico alla fine dell' Articolo XIII. *Che per conservare frà l'Imperadore suo Zio, & il Rè Christianissimo la Pace, e l'unione, che è tanto importante à tutta la Christianità, gli prega, & esorta à stringere il legame di questa unione per via del Matrimonio del Duca d'Angiò con una Arciduchessa.* Impercioche chi crederà giammai, che questo buon Rè abbia potúto pensare all'ingiustizia, che faceva all'Imperadore, che hà sempre tanto amato, senza

ver-

vergognarsi d'esortarlo ad autorizarla con questo Sacrificio, overo, che sia stato tanto fuori di sentimento, per considerare questo Matrimonio, come un'equivalente alla sua Casa per tanti Regni, e Stati, che gli aurebbe levati; è un'abusar troppo del di lui intelletto, l'imputargli errori così massicci;ei parla in termini totalmente contrarii nelle sue Lettere, le hà scritte essendo sano, e in libertà,e la contrarietà de'sentimenti, che dimostra nel medesimo soggetto basta per verificare la soppozizione del Testamento.

XI. La Francia s'era troppo inoltrata per fermarsi in così bello cammino; onde non hà creduto di poter meglio coronar l'opera, che facendo dire al fù Rè Cattolico nell'Articolo XIV. che ei vuole, & ordina, che il Duca d'Angiò, sia riconosciuto Rè in tutti li suoi Regni,e Stati; *non ostante tutte le Rinuntie, & Atti contrarii, per mancar quelle di giuste ragioni,e fundamenti*. Queste espressioni, che tendono à distruggere intieramẽte la validità di tutti li Trattati, & Atti contrarii, tendono in

conſeguenza à ſtabilire il Diritto de'primogeniti, quando ſarà intereſſe della Francia il farlo valere: poiche ſe non ſi tratta in quanto a' primogeniti, che d'evitare il pregiudizio dell'unione delle due Corone, eſſa non mancherà di proporre partiti a queſto effetto, che dureranno ſino che la ſua convenienza lo permetterà. L'Aracivescovo d'Ambrun, ſecondando l'intenzione del Maniſeſto, hà di già ſoſtenuto, che queſto pregiudizio non era motivo competente per l'eſcluſione della Caſa di Francia, e che al contrario non vi ſarebbe coſa più vantaggioſa alla Spagna, che l'unione delle due Corone. Hora, ſe li Franceſi han parlato in queſti termini, non avendo ancora alcuna autorità in Iſpagna, che non diran'eſſi, e che non faranno eſſendovi Dominanti?

Ma non era egli un proſtituire apertamente la memoria del fù Rè Cattolico, il fargli fare una dichiarazione così contraria al lume della ragione, alla ſua giuſtizia, & alla ſua pietà? Imperoche chi lo crederà capace d'aver voluto dare una mentita

così

così ſacrilega alli Rè Cattolici ſuoi Antenati, & alli Rè Chriſtianiſſimi, che hanno ſtipulati queſti Patti, e queſte Rinunzie; alle Regine; ſua Zia, e ſua Sorella, che le hanno confermate con atti giurati, alli Stati de' ſuoi Regni, alla riquiſitione de' quali queſti Patti ſono paſſati in Legge, & alla fine a' Teſtamenti de' ſuoi Antenati diretti all'eſecuzione de' medſiemi? Nò;il fù Rè Cattolico non è ſtato capace di queſta empietà; egli hà conſiderata l'oſſervanza de' Patti, e delle Rinunzie dalla parte della Francia, come *un obbligo di giuſtizia, e di coſcienza*, nella medeſima forma, che l'hanno conſiderato li Rè ſuoi Progenitori; egli hà ſcritto, & operato in tutto il tempo della ſua vita conforme all'obbligo ſudetto, e ſe la Francia l'hà fatto parlare altrimenti, è ſtato perche gli biſognava un titolo per riabilitare li Primogeniti, & eccolo trovato.

XII. Quello che finiſce di provare, che il fù Rè Cattolico non hà giammai penſato à dichiarare il Duca d'Angiò per ſuo Succeſſore, è la medeſima diſpoſizione del Teſta-

mento, dalla quale si vede, che non l'hà conosciuto. XV. Articoli consecutivi, cioè dal XVI. fino al XXX. vi sono impiegati à stabilire una Regenza durante la minorità del Successore; vi si fà entrare il fù Rè Cattolico in tutte le disposizioni dell'ufficio di questa Regenza, & ad ordinare, che essa governi fino a tanto, che questo Successore sia giunto all' età di 14. Anni, che è quella nella quale li Rè Cattolici son maggiori; alla per fine si fà la data a questo Testamento sotto li 2. d'Ottobre dell' 1700. e questa giudiciosa disposizione di Reggenza riguarda la Persona del Duca d'Angiò, ch'era di già attualmente maggiore, anzi avanzava presso a trè anni l'età dalle Leggi richiesta. Ma la Francia, e li di lei Instromenti Spagnuoli chi pretendono d'ingannare, & a che faranno essi credere, che un Rè, che sà ciò che fà, e perche lo fà; che è esatto, e difuso in una disposizione di Reggenza, che è fuor di tempo, & in altri affari, che non sono di conseguenza, come di fondazione, di fabriche, di elemosine, &c. abbia saputo, e cono-

no-

nosciuto tutto, fuori di quello ch'esso dichiara suo Erede.

Doppo così evidenti prove della soppofizione, sarebbe inutile il produrne dell'altre; & io confesso, che sono stato talmente soprafatto da tutte queste, che sin'hora hò addotte, cavate da gli Articoli XIII. e XIV. che non mi sono potuto risolvere a leggere il resto. Quello che vi può essere di vero è, che avendo trovato il partito Francese un progetto di Testamento in favore dell' Arciduca, che è di due anni più giovane del Duca d'Angiò, e non avendo avuto tempo, e spazio, che per mutare gli Articoli XIII. e XIV. che dichiarano la Successione; hà dovuto lasciare il resto nella sua integrità per conservarne l'ordine, e la forma, e ciò si conferma ancora dalla disattenzione, che vi si vede in ordine alle sostituzioni, essendo senza dubbio mancato lo spazio, che vi bisognava per una spiegazione più ampla. Ma che dirà tutta l'Europa vedendo tutte queste enormità, & in quale abominazione non deve essere un giorno in Ispagna la memoria di

coloro, che vi hanno ſervito di ſtromento? Dove è la fede de' Trattati, e dove l'obbligo de' Spagnuoli verſo una Caſa, che loro hà dati tanti Rè così giuſti, così prudenti, e così benefici, che hà ampliata la loro Corona con l'unione di tanti, e così floridi Stati, e che hà così ſovente patito ne' ſuoi Paeſi ereditarij d'Alemagna, e nella ſua autorità nell'Imperio, per aver preſo troppo a cuore l'intereſſe della loro difeſa? In fine dove è la giuſtizia dalla parte della Francia, che dopò eſſerſi eſcluſa così ſolennemente in un Patto volontario dalla Succeſſione di Spagna, hà profittato della Pace per andare ad inſultare un Rè moribondo, e sforzarlo a ſottoſcrivere un Teſtamento tal quale eſſa hà voluto per prevenire le di lei invaſioni, ò lo ſmembramento della propria Corona? Qual legge, e qual Juris prudenza può autorizare un'attentato di queſta natura: e che eſempio ſarà queſto alla poſterità, ſe per una via così iniqua, e così ſcandaloſa potrà la Francia acquiſtare un titolo per privare la Caſa d'Auſtria del proprio retaggio?

Sa-

Sarebbe un far torto al corpo della Nazione Spagnuola l'imputargli la colpa di alcuni Miniſtri del fù Rè Cattolico; e ve ne ſono anzi frà queſti, che ſon degni di compaſſione, gli uni per non eſſervi entrati, che per diſperazione, & altri per aver dovuto ſeguitare il torrente. Io non parlo in queſto luogo, che di coloro, che da un vile intereſſe guadagnati, ò ſedotti da falſe mire hanno ſceleratamente attraverſate le generoſe riſoluzioni del fù Rè Cattolico, per ſecondare le cabale della Francia. Tocca a coſtoro a render conto alla Nazione della rovina della Monarchia; & a tutti li Vaſſalli, e Sudditi de' mali, ch'eſſi avranno a ſoffrire ſotto il Dominio di Francia. Ma come che queſto medeſimo partito ſi sforza di coprire il ſuo tradimento, perſuadendo a' Popoli, che il Rè Chriſtianiſſimo hà loro fatta una grazia ſingolare d'accettare il Teſtamento, e che non vi ſono d'aſpettare, che conquiſte, e trionfi ſotto de' Rè della Caſa di Francia, io mi ſento obbligato a diſſingannarli nel ſeguente Capitolo.

CAPITOLO VI.

Che la spiegazione del fù Rè Cattolico non solamente non salva l'inconveniente, che esso hà voluto prevenire, mà anzi lo rende inevitabile.

SE fosse così facile il riparare al male, che si prepara alla Spagna dall' admissione del Duca d'Angiò, come è facile il disingannare coloro, che vi sono entrati con false mire, vi sarebbe da sperare un pronto rimedio; ma gli affari hanno di già preso una tal piega, che questo male è divenuto irremediabile; poiche quelli, che vi sono entrati per corruzione, v'hanno di già introdotto il Dominio Francese per mettersi a coperto dall'odio pubblico. Quelli che s'erano lusingati di una minorità per raggirare a lor talento l'animo del giovane Rè, e allevarlo ne' sentimenti convenevoli al bene della Monarchia; questi, dico, veggono di già scaduta la loro speranza;

egli

egli è maggiore, e vuol regnare con le massime, che gli vengono suggerite da Ministri di Francia. Doveva il Rè venire senza seguito, come a loro era stato dato ad intendere per guadagnarli; questo adescamento aveva operato ne' mal contenti, che speravano di profittare nella mutazione; e questo cessa; li Francesi avranno tutta la sua confidenza, ne ha condotti seco, e se ne vorrà d'avantaggio, l'Ambasciadore di Francia avrà cura di provedernelo; questo ne ha in riserva, e che hanno talenti da meritare ben presto qualche cosa di più: ne ha per la Guerra, e per il Gabinetto; sarebbe stato pericoloso lo spiccare in qualche carica di rilievo, la semplice qualità di domestico a tutto supplisce. Essendo dunque Francese la Corte del nuovo Rè, io lascio da giudicare qual sarà la miserabil figura, che vi faranno gli Spagnuoli, e se forse non sarà quella d'inimici coperti, se non per altro, almeno in risguardo al male, che loro si vorrà fare. E' da presumersi di più, che quelli, che avranno maggiormente contribuito all'

 ad-

admiſſione, non goderanno lungo tempo nè del favore; nè della confidenza, sì perche non ſi potrà ſperare da loro maggior fedeltà di quella, che hanno avuto per il morto Rè, che pure era lor Signor naturale, come perche le ricompenſe non gli pareranno giammai proporzionate al merito de' loro tradimenti.

S'inſpirerà nell'animo del giovane Rè il deſiderio dell'indipendenza, ſenza di queſto così naturale a' Sovrani, ſe gli ſpianerà una ſtrada per giungervi ſul modello di quella di Francia, e ſe ne regolarà l'eſecuzione sù gli eſempi del ſuo Avo, e del ſuo Biſavo: eſempi, che faranno tanto maggiore impreſſione nel di lui animo, quanto che ſe gli rappreſentaranno, come gli unichi mezzi per acquiſtar gloria, e ſollevare la ſua autorità. Ma come che queſte maſſime ſono totalmente oppoſte alle Leggi, e Statuti del Regno, & a' Privilegi della Nazione, non potendo eſſe ſtabilirſi, che rendendo il Rè aſſoluto padrone nell' interno; come è in Francia, biſognarà introdurvele a poco a poco.

Si

Si cominciarà dal distinguere l'interesse del Prencipe da quello dello Stato; e con questa funesta politica, che rende tirannici tutti li governi, ne' quali si mischia, si insinuarà una diffidenza frà il Rè, e li Sudditi. Non si avanzaranno nelle Cariche, che le Creature della Corte e tale non si potrà divenire senza la garantia dell'Ambasciadore di Frãcia; si terranno lontani dagli affari quelli, il di cui merito conosciuto, e distinto potrebbe renderli utili allo Stato, e gl' impieghi lontani saranno, ò misteriosi esigli, ò le ricompense d'una infedeltà giurata contro la Patria. Cominciando alla fine à radicarsi l'arbitraria autorità, si vederà ben tosto ripiena tutta la Spagna di Venturieri Francesi, chi sotto un pretesto, chi sotto un'altro, e questi saranno tanti Emissarj della Corte di Francia, per accudire alli di lei interessi. Saran questi introdotti appresso del Rè dal credito del ministerio; gli saranno graditi per la conformità del genio, e dell' umore; & essi sapranno entrare in tutte le sue passioni per guadagnarsi

la ſua confidenza. Biſognarà accommodare queſti favoriti già divenuti neceſſarj; e tanto meno ne reſtarà per gli Spagnuoli.

Mà queſto non baſta, ſi vorrà finire di rendere la Spagna Franceſe, introducendovi li coſtumi, e le mode di Francia; la licenza vi ſi inſinuerà ſotto nome di famigliarità; la corruttela nelle Famiglie ſotto il preteſto ſpecioſo di viſite, e di gentilezze, e la generale diſſolutezza ſotto gli auſpici della Franceſe galanteria: giuochi, balli, banchetti, aſſemblee, tutto ſarà nell'ordine della polizia, e del buon guſto della Nazione. Mà quanti Franceſi non tireranno in Iſpagna queſte nuove mode per l'utile dell'eſito, e quanto danaro non faran eſſe paſſar' in Frãcia per farne venire la proviſione. Vi ſono di già ſolo in Madrid più di 6000. Artegiani Franceſi, che ſarà dunque quando queſti attirati dal lucro vi ſaranno ricevuti, e protetti dal favore di un Rè Nazionale.

Hora che li Spagnuoli naturalmente abborriſcono la fatica; e la loro diſapplicazione alle arti, & al com-

commerzio, dà luogo à tutti gli Stranieri, che vengono in Ispagna d'arricchirvisi à loro spese: egli è più che certo, che se li Francesi, che sono più sottili, più industriosi, e più intriganti di alcun'altra Nazione, vi prendan piede una volta, gli ridurranno in poco tempo alla mendicità, ò alla necessità di andar à cercare fortuna in America: evacuazione, che sarà sempre favorita dal nuovo Rè con la mira di far subentrare in luogo loro Nazionali Colonie.

Chi dubita ancora, che il nuovo Rè non stabilisca la sua Corte sul piede di quella del Rè suo Avo, rendendola più numerosa, e più splendida? Gli bisognerà una Guardia Francese sì per la sicurezza della sua Persona, come per quella del suo Ministerio: le rendite ordinarie nõ bastaranno per tanta spesa, bastando appena per il bisognevole; & ecco appunto la materia proporzionata per essercitare li meravigliosi talenti della Nazione Francese. li Spagnuoli non sono versati in queste belle notizie, e sono ancor meno

atti à metterle in pratica; così non bastarà suggerire al Rè mezzi straordinarj sul piede di quelli, che si praticano in Francia; vi abbisogneranno de' Francesi per diriggerne la esecuzione; & è appunto ciò che darà l'ultima mano alla rovina di Spagna; impercioche appena vi saranno introdotte queste sanguisuche Francesi sotto nome di Partigiani, che succhiaranno in cento modi differenti, e sconosciuti il sangue de' Popoli, affine di renderli con la miseria così umili, e soggetti, come lo sono quelli di Francia.

Mà che sarà allora quando il Governo sarà sul piede Francese, e che non vi sarà duopo, che di finir d'abbattere la prima Nobiltà, per meglio assoggettire l'interno del Regno. Chi dubita, che sù questa massima non si dia al Rè il consiglio, che già diede Tarquinio Superbo à suo Figlio, e che trovarà tanti approvatori in Francia, affine di stabilire il nuovo Governo. Li Popoli si lasciaranno facilmente abbagliare dallo splendido brio della Corte, si cureranno poco de' Pub-

bli-

blici impieghi, e del maneggio degli affari, da cui sono sempre stati esclusi; non gli dispiacerà nè meno di vedere un poco umilitata l'alterigia de'Grandi, che gli hà tenuti così soggetti; e alla peggio poi bastarà lasciargli vivere nella loro naturale infingardagine per tenerli in obedienza. Mà non sarà così de'Grandi, li quali avendo sentimenti più alti, e la memoria ancor piena di tutte quelle distinzioni, con le quali sono stati onorati dagli ultimi Rè Cattolici, non potranno soffrire gli attentati di un Governo dispotico, e l'avvilimento del loro credito, e delle loro prerogative: cio che li renderà per conseguenza sospetti al Ministerio, e come tali oggetto della persecuzione.

Sesto Tarquinio essendo stato ricevuto nella Città di Gabi s'accreditò subito appresso del Popolo con le sue carezze, e con le sue liberalità; non si volle mischiare nel Governo civile, come inutile a suoi fini: non era questo il suo intento; egli era nato per la guerra, nè altro bramava, che di segnalare il suo odio, e la sua ven-

vendetta contro ſuo Padre, ch'era venuto ad aſſediar la Città; ſe gli credette, e immantinenti ſe gli diedero poche Truppe, per ſperimētarlo; fece delle ſortite, che gli riuſcirono vantaggioſe; ſe gli accrebbe il numero delle Truppe, & eſſo ancora di vantaggio operò, Alla fine eſſendoſi meritato il generale comādo delle armi con queſti ſucceſſi concertati, altro più non gli reſtava, che il mettere la Città nelle mani di ſuo Padre; gli ſpedì un'eſpreſſo per fargli ſapere ſin dove era giunto, e per intender quello, che à far gli reſtava. Queſto aſtuto Politico il tutto aſcoltò, e ſenza dir parola all'eſpreſſo lo conduſſe nel ſuo giardino, dove altro non fece, che troncare con una bacchetta le teſte de' papaveri più ſollevati, indi lo rimandò ſenza altra riſpoſta. Seſto inteſe ſubito l'intenzione del Padre; cominciò à ſeminare la diſunione trà gli Principali, indi ad attaccarli ſucceſſivamente ſotto diverſi preteſti; alcuni ne fece morire, altri ne mandò in eſiglio, & alla maggior parte diede campo di fuggirſene. In tutte queſte eſecu-

zioni

zioni compariva ſempre, come oggetto principale il ben pubblico; l'affettato diſintereſſe di Seſto ſerviva ad autorizarle; & il Popolo, che proffittava nelle ſpoglie degli infelici, al tutto applaudiva; così eſſendoſi sbrigato da tutti coloro, che gli davan ſoſpetto, precipitò queſta poſſente Città in un letargo, da cui non rivenne, che dopò la perdita della ſua libertà. Il Duca di Harcourt conoſce il forte, e il debole della Spagna; egli hà ſaputo maravioglioſamente prevalerſene, per sforzare l'admiſſione del Duca d'Angiò, e non v'hà dubio alcuno, che fedelmente non inſtruiſca il giovane Rè di quanto ſia d'uopo per rendeſi aſſoluto.

Vanamente ſi luſigarebbero coloro, che credeſſero, che il nuovo Rè ſia per prendere affetto a' ſuoi Popoli: li Lupe per mutar Paeſe non laſcian d'eſſer Lupi, nè per conſeguenza li Franceſi per eſſere in Iſpagna d'eſſere ſempre Franceſi. Non ſi tralaſcierà di luſingare il Rè con la ſperanza di giungere alla Corona di Francia; ſe gli rappreſentarà a

queſto

questo fine la debolezza naturale del suo Fratello maggiore, e grande la importanza di mettere al più presto che sia possibile il giogo alla Spagna, sia per regnarvi con più autorità, ò per poterla unire alla Corona di Francia, essendovi pervenuto. E poi, che affetto potrà egli prendere, per una Nazione, li di cui costumi sono intieramente opposti a quella, nella quale è stato allevato? E non vi sarà forse di più quell'odio Nazionale, che avrà succhiato col latte, e che li Francesi, da' quali sarà assediato, fomentaranno, ad ogn'hora, se non per altro, almeno per essere loro soli a parte del di lui favore, e della di lui confidenza? Senza di questo v'ha egli cosa fuor di Francia, che sia sopportabile? Dove si trova il buon gusto, la politezza, & il garbo, se non a Parigi, ò a *Versaille*? E se si vedono li Francesi scorrere Terre, e Mari per tenerne pubblica scuola, e per predicarle, come un' Evangelio; che non faran'essi in Ispagna, dove saran dominanti? Alla fine qual'interesse avrà il nuovo Rè di prendersi a cuore li vantaggi

d'una

d'una Corona, che sarà sempre in pericolo di perdere, come usurpatore, e quelli de' Popoli, che esso vedrà mal contenti, & udirà sovente rammemorare il clementissimo Governo de' Rè di Casa d'Austria?

Mà per non trattenermi più lungo tempo sù questi discorsi, che sarà allora quando l' Imperadore verrà a rivendicare il suo Diritto? Li Vice-Rè, e li Governatori sì dentro, come fuori del Regno, sarãno sospetti alla Francia, come creature del fù Rè Cattolico, e per conseguenza affezionati alla sua Casa; sarà dunque necessario il cominciare a mutarli: mà chi se gli sostituirà, in cui si possa prendere confidenza? Escluderne li Spagnuoli sarebbe un tentar troppo nel bel principio.

Li Governi sono per essi loro un Perù, e l'ammetterveli senza altra precauzione, sarebbe un rischio maggiore. Importa alla Reggenza, che tutte le Nazioni riconoschino il Duca d'Angiò, e vorrà più tosto precipitare il tutto, che lasciare imperfetta questa sua opera. L' Imperadore si prepara a rivendicare

il ſuo Diritto, & avrà li ſuoi Collegati. Si appiglia la Francia a queſto falſo intereſſe; la Spagna non ha gente a baſtanza per difendere le ſue Piazze, nè ſi poſſono meglio coprire le più eſpoſte, che ſono appunto quelle, alle quali ſi mira, che mettendovi guarnigione Franceſe. Tanto ſi propone, e tanto s'ottiene.

Anzi non aſpetta la Reggenza, che la Francia la ſolleciti in queſto punto, eſſa la previene, ſi getta nelle ſue braccia; & abbandona la Monarchia alla ſua diſpoſizione. Queſto chiaramente ſi vede nella lettera da eſſa ſcritta al Rè Chriſtianiſſimo di concerto col Duca d'Angiò, nella quale non contenta di rimettere *la Monarchia ſotta la ſua protezione*, gli da piena autorità di trattare, e di concludere a nome della Spagna tutto quello, che eſſo giudicarà convenevolè, ratificandolo nel medeſimo tempo, & aggiungendo, che eſſa ha dato ordine a tutti li Miniſtri di Spagna nelle Corti Straniere, di andare non ſolamente di concerto co' ſuoi, e di dare le mani a tutti li negoziati, che s'intavola-

ran-

ranno; ma di più di dargli parte di tutto quello che passarà, come al Duca d'Angiò, e di ricevere gli ordini sì dall'uno, come dall'altro. Fà ancora di più, inpercioche gli concede piena autorità sovra li Governatori delli Stati dell'a Monarchia, con ordine a quelli delle Piazze di ricevere le Truppe Francesi senza attendere il consenso di Spagna.

Eccovi dunque la Francia dichiarata tutrice della Monarchia di Spagna; il Lupo divenuto pastore del gregge; e quello che ha costato tanto sangue alla Nazione, per conservarlo in un Secolo di guerra quasi continua, ceduto con un tratto di penna al di lei nemico giurato. Il medesimo Rè Christianissimo non ha potuto trattenersi di scherzare sù questa infame prostituzione: li Spagnuoli; disse egli, sorridendo dopo la lertura, mi dichiarano loro primi Ministro; ma ne poteva egli far di meno, vedendo una Corona, che aveva sempre disputata la superiorità alla sua, prostrata a'suoi piedi dimandargli grazie; e protezione? Alla fine che bel soggetto di triomfo,

fo,e di vanità per tutta la Francia il vedere una Nazione così fiera in ogni tempo, precipitata in un'abbiſſo di umiltà, e di confuſione; poteva eſſa dopo auſpicj così fortunati più dubitare della Monarchia Univerſale?

Si potrebbe dimandare alla Reggenza di Spagna, chi gli ha data l'autorità di rimettere le Piazze nelle mani dell' Inimico giurato della Corona: ſe è ſtato il Teſtamento del fù Rè Cattolico; biſognava aſpettare, che foſſe verificato, e ricevuto dalli Stati del Regno: e queſti come potevano riceverlo, ò verificarlo ad onta della Legge, che eſclude tutta la Caſa di Francia dalla Succeſſione? Che ſe ſi vuole admettere queſto Teſtamento per quello riſguarda l' inſtituzione della Reggenza, come prudentemente ſtabilita, quantunque deſtinata per un' altr o Succeſſore, che autorità gli dà egli ſe non di conſervare, e di governare la Monarchia durante la minorità del medeſimo, ò ſino al di lui arrivo, ſe e maggiore? La Regina Madre del fù Rè Cattolico trovandoſi

dosi sollecitata dalla Francia per entrare in trattato con essa lei sù le sue pretentioni doppo l'invasione dell'Anno 1667. saviamente si scusò di farlo, dicendo, che essa non poteva nè cedere, nè alienare alcuna cosa durante la minorità del Rè suo Figlio, rimettendo l'amichevole accordo sovra di ciò sino à tanto, ch' ei fosse divenuto maggiore. Quì non si fanno già condizioni alla Francia, mà si mette in pieno possesso del tutto. Bisogna, che perisca la Monarchia per difender dall'odio pubblico coloro, che han voluto la sua rovina.

Mà quella che scopre ancor di vantaggio la cospirazione, è, che stà espresso in questo Testamento, che il dichiarato Successore non deva essere riconosciuto per Rè, nè messo in attuale possesso, prima di avere giurato sù le Leggi, Statuti, e Privilegi de' Regni. Hora aveva il Duca d'Angiò adempito quest' obbligo, quando la Reggenza l' hà fatto regnare, ò per meglio dire la Francia sotto il suo nome; ò se aveva giurato, nelle mani di chi l'aveva egli fatto?

to? Quello che tocca l'universſale, deve eſſere dall' univerſale approvato: v'era ſtata ne' due Filippi tutta l'autorità leggislativa per trattare, & accordare in trattati di Aleanza, e di Pace quello, che più conveniva a'loro Regni, e queſta ſenza paragone meglio fondata, che non era ſtata in Francia quella di Roberto Figlio di Ugo Capetto, il quale di ſua propria privata autorità aveva preferito il ſuo Cadetto alla Corona, in pregiudizio del Primogenito, e contro la diſpoſizione di Ugo, che aveva proibito il teſtare della Corona, laſciando libero il corſo della Succeſſione ne'Maſchi, ſecondo la Primogenitura. La Legge ſtabilita ne'duo Patti non aveva richieſta altra formalità dalla parte della Spagna per eſſere *ferma*, *e ſtabile per sẽpre* frà le due Corone, che d' eſſere regiſtrata nel Conſeglio di Stato: però, come che alterava l'ordine della Succeſſione in Caſtiglia, gli Stati del Regno v'intervennero per la promulgazione, affinche cõ l'univerſale, & unanime concorſo di tutte le parti, queſta legge diveniſſe fon-

fondamentale in quanto alla Successione. Hora li Capi de' Consegli, che risiedono in Madrid, e che sono mẽbri della Regenza, hanno essi forse avuta facoltà di derogare à questa Legge, senza avere prima consultati gli Stati de' Regni, de' quali essi non sono che li Procuratori, e molto meno li Plenipotentiarj rappresentanti? Questi Stati non sono essi li medesimi, che in Castiglia, & in Aragona hanno in ogni tempo esclusa la Casa di Francia, e la Nazione Francese? Onde che sarà allora, quando questi medesimi Stati verranno à riconoscere, & à detestare pubblicamente la congiura di questa Regenza; che sarà, dico, quãdo verranno à dire, che essendo esclusa tutta la Casa di Francia dalla Legge de' Patti, essa non vi può essere riabilitata per alcuna altra strada; che di più la Legge de' Concilj non solamente l'esclude, come Straniera, mà anco maggiormente per questa tirannica via, di cui si è servita per necessitar l'intrusione: che ciò che una volta è passato in Legge, deve essere inviolabile sino che vi sia derogato

da un'altra; che in quanto alla Casa d'Austria, le cose sono ridotte à non potere più essere alterate, poiche tutti li Regni si sono obbligati verso di lei nella Persona di Filippo I. e che la Legge de' Patti, e tutte le disposizioni, che vi sono rilevate non sono state fatte, che per assicurare il suo Diritto: che ciò che una volta è stato approvato, non può essere disapprovato in pregiudizio di un terzo, e maggiormente quando questo terzo è dipendente, e che non hà fatto cosa, che lo possa escludere; che per tutti questi capi il fù Rè Cattolico non hà potuto testare, che in suo favore, quãdo per altro il suo Testamento non fosse nullo di fatto per tutte le convincenti prove; che chiaramente si vedono: che lo spergiurio, la fraude, e la violenza non hanno potuto dare alcun Diritto alla Francia; e che in quanto à loro, come che sono li difensori delle Leggi, non ponno scostarsi da una, la quale è stata da essi autorizata in conformità della fondamentale, e dalla quale dipende la salute della Monarchia. Questo è quello, che senza dub-

dubbio diranno li Stati, se loro si lascia la libertà di parlare; mà la Regenza vi hà già provisto, gettandosi nelle braccia della Francia, la quale trovarà ben tosto il secreto, ò di fargli tacere, ò di abbolirli, come hà di già fatto in Casa sua.

Si sarebbe contentata la Francia per il suo preteso Diritto di Devoluzione, di ciò che aveva occupato con le armi ne'Paesi Bassi nell'invasione dell'anno 1667. li suoi Ministri avevano fatta questa proposizione nel negoziato, che si fece per il Trattato d'Aquisgrana, & il Conseglio di Spagna, quantunque in una pericolosissima congiuntura non volle giammai acconsentirvi, fondato sù la validità de'Patti; di modo che se dopo trattò con la Francia, con condizioni svantagiose, ciò fù per redimersi dalle sue vessazioni, lasciando li Patti nel loro vigore; onde ciò che la Spagna non hà voluto riconoscere in una minima parte, come la potrà riconoscere oggi giorno nel tutto? Di più non hà fatto chiaramente vedere la Francia col Trattato di Divisione, che essa diffidava

del ſuo Diritto, avegnache ſe queſto foſſe ſtato liquido; come eſſa al preſente ſoſtiene, che lo ſia, ſi ſarebbe ben guardata di amettervi l'Arciduca; queſto è troppo contro l'ordinario ſuo ſtile. Da quando in quà dunque è divenuto inconteſtabile queſto Diritto, ſe non è dopo il teſtamento; e ſe queſto Teſtamento è nullo di fatto, e di Diritto, come ſi è provato; che titolo gli reſta per fondarlo? Mà quand'anco queſto Teſtamento foſſe legitimo, non hanno li Miniſtri di Francia pubblicamente ſoſtenuto, quando vedevano il fù Rè Cattolico fermo nella riſoluzione di conformarſi alla diſpoſizione de'ſuoi Progenitori, che ſe il Rè aveſſe fatto un Teſtamento à prò dell'Arciduca, queſto Teſtamento non gli avrebbe dato maggior Diritto di quello che prima aveva; così ſe nell'incertezza dell'eſito eſſa hà potuto prevalerſi di queſto ripiego contro la Caſa d'Auſtria, che vi aveva un Diritto acquiſtato, e riconoſciuto; con quanta maggior ragione non ſe ne può oggi giorno ſervire la Caſa d'Auſtria contro la Fran-

Francia, poiche la Spagna non gliene hà giammai riconosciuto alcuno? La Francia non aveva alcun Diritto alla Successione prima del Testamento, poiche essa vi aveva rinunziato, & il fù Rè Cattolico non gliene hà potuto dare, poiche il Diritto rinunziato non era più à sua disposizione; e poi chi nel progettare una divisione vi hà chiamata la Casa d'Austria, benche contro la di lei volontà, ne hà riconosciuto il Diritto; e chi hà voluto sollevare tutta l'Europa per sostenere questa Divisione, in mira di sforzar questa Casa à consentirvi hà dimostrato che nõ ve ne aveva alcuna. La Vedova, che nella Sacra Scrittura consentì alla divisione del Figlio disputato, dimostrò che non era suo, e la Madre, che si contentò più tosto di cederlo vivo alla sua Nemica prima di vederlo perire dividendolo, si riconobbe per Madre a i sentimenti.

Io punto non dubito, che la Francia non faccia altamente comparire la pubblica dimostrazione di giubilo, che la Spagna hà dimostrato nel ricevere il Duca d'Angiò, mà

che avantaggio ne può essa ricavare? La Spagna era stata nello spavento di cadere sotto la di lei schiavitù, che sempre hà avuta tanto in orrore, che si crede esente da questo pericolo con l'admissione, e la considera per un bene respettivamente ad un maggior male; un huomo che stà per affogare, si appiglia ad un ferro infocato: una Città, che non hà più speranza di difendersi, una Nave che và a fondo considerano per un gran bene l'essere ricevuti a patti quãtunque nelle mani di un barbaro. Mà che la Francia ritiri le sue Truppe dalle Frontiere di Spagna, che evacui tutte le Piazze, nelle quali hà posta guarnigione, e che vi siano forze in campagna capaci di bilanciare le sue, poi si vedrà da qual parte inclinerà la Nazione. Mà si conceda anco di più. Poniamo dunque, che non solo tutta Spagna, mà anzi tutti li Stati d'Europa riconoschino il Duca d'Angiò; che pregiudizio può portare all'Imperadore questa accettazione, e questo consẽso? Li Diritti de' Sovrani sarebbero molto male assicurati, se si riducessero

ro à dipendere dal capriccio, dal ſollevamento, e dalla corruzione de' Popoli, ò dalla convenienza de' Stati vicini: Cromuel per eſſer ſtato proclamato Protettore della Corona d' Inghilterra, e per eſſer ſtato riconoſciuto in queſta qualità dalla Francia, non hà però laſciato di paſſare per uſurpatore. La Spagna più religioſa l'hà ſempre conſiderato come tale, e ſegli può provare di vantaggio col parere de' ſuoi più celebri Teologi, e Juriſconſulti, che un Diritto una volta acquiſtato non ſi può levare, che col conſenſo di quello, che ne è poſſeſſionato.

La Francia, & il di lei partito mettono tutto in opera per levare dalla Nazione con mille falſe idee la conſiderazione del pericolo: ſe gli inſinua, che l'odio antico da un ſecolo in quà non è ſtato nè verſo la Spagna, nè verſo alcuno de' ſuoi Stati, mà verſo la Caſa d'Auſtria, di cui ſi apprendeva la Potenza; che eſſendo levato queſto ſoſpetto la Spagna avrà nella Corona di Francia un Collegato altretanto potente, & affezionato, quanto gli è ſtato for-

midabile essendo nemico; che la Casa di Francia ne' suoi due Rami non deve avere, che un medesimo interesse, come la Casa d'Austria non ne hà havuto, che uno sotto li Regni precedenti; che la grandezza dell'una ridonderà in quella dell'altra; e che operando tutte due di concerto, sarà facile nõ solo di riunire alla Corona di Spagna tutto ciò che ne è stato smẽbrato, mà anzi di renderla formidabile à tutti gli suoi vicini. Anzi chi dubita, che per lusingare la loro ambizione con idee più vaste, non se gli rappresenti l'esempio dell'Imperadore Teodosio il Grande nella Divisione, che fece dell'Imperio Romano frà suoi due Figli, come un fatto degno d'essere imitato dal Rè Luigi il Grande; e chi dubita altresì, che non se gli insinui dopo la necessità di unire le due Monarchie in una sola, affine di formare un Impero, lasciando alla Spagna un Governo separato, e mutandovi il titolo di Rè, in quello di Cesare, come li primi Imperadori hanno usato verso li loro Figli, Fratelli, ò Nipoti, quando gli hanno associati

all'

all'Impero? Tutto sarà a proposito quando non si tratterà, che di salvare le apparenze della servitù, e vi sarà sempre chi darà in questo sbaglio, gli uni per rifarsi de' loro danni patiti nella perdita del principale, col falso splendore di questa grandezza; altri per la sodisfazzione di vedere de' Popoli, che si sono liberati dalla loro dependenza, correre la medesima sorte, e la maggior parte per la necessità di sopportare di buona voglia un giogo, che più non potranno evitare.

Mà quello che sarà maggiore effetto per accreditare la schiavitù, sarà il motivo di Religione, di cui la Francia ha già saputo prevalersi tanto a proposito per abbagliare tutto il Clero. Non bastarà il rappresentare alla Spagna l'estirpazione dell' Eresia, come ogetto principale della pietà del Rè Christianissimo, e del Duca d'Angiò; li Collegati dell' Imperadore, come l'Inghilterra, le Provincie Vnite, e li Principi dell' Imperio saranno la maggior parte Eretici, e tanto basta per armare contro di loro li Predicatori, e tutti li Mi-

nistri dell'In quisizione ; anzi sarà maraviglia , se in questa occasione non si fà passare l'Imperadore per Eretico. Carlo V., che aveva avuto guerra con gli Eretici in tutta la vita sua, e ch'era morto da ottimo Cattolico, non ne potè evitare il suo sospetto dopo la sua morte per un motivo assai più frivolo; e già si sà sin dove arriva la ridicola prevenzione de'Popoli in Ispagna in fatti d'Eresia; la onde guai a chi diverrà sospetto al Governo, e più ancora a chi ardirà parlare del Diritto dell'Imperadore, e della pubblica libertà; imperciochè se hà la fortuna di sfugire le persecuzioni della Corte come ribelle, al sicuro non si sfuggirà quelle dell'Inquisizione come Eretico , ò come incolpato falsamente di qualche più enorme misfatto. Vn simil Governo sarà capace di tutto per assicurarsi.

Mà può la Spagna rappresentarsi senza orrore il pericolo , che le minaccia sotto il Duca d'Angiò. Vn Prencipe, che per segnalare il principio del suo Regno comincia dalla distruzione della Monarchia, e met-

te in mano del di lei Inimico giurato gli Stati staccati, che sono le sue più forti Barriere, e in una parola, che non regna, che per la Francia, e per il solo interesse della medesima? Che li Spagnuoli mi rispondino a questo punto. Queste conquiste, con le quali gli lusinga la Francia, per chi saranno se non per essa; e quand'essa si sarà servita delle loro Piazze, e delle loro forze per opprimere quelle medesime Potenze, che gli hanno così generosamente assistito nelle ultime guerre, e che ponno ancora assisterli à scuotere il giogo, che grazia ne potrann'essi sperare, se non quella di Polifemo? Che dunque si disinganníno: se la Francia vuol formare un'Imperio, ciò non può essere, che con li ruinosi avanzi della lor Monarchia; la Spagna, e li Paesi Bassi gli sono contigui, li Stati d'Italia lo ponno divenire in pochissimo tempo; così tutti li passi, che farà la Francia, ò avanti, ò da banda, la portaranno necessariamente sù i loro Stati. Essi ne hanno di già veduto il preludio in tutte le guerre precedenti, e di fresco nel Tratta-

to di Divisione: che se essa non hà proseguito per l'admissione del Duca d'Angiò, è stato perche questa gli assicura il tutto con meno strepito, e meno contradizione. Potrà il nuovo Rè avere altri sentimenti, che quelli li saranno dettati dal suo Ministero Francese, nè questo dettargliene altri, che quelli li saranno suggetti dalla Francia per la di lei convenienza particolare? In questo caso non v'è mezzo termine, il Mondo non può soffrire due soli, bisogna che quello che tramonta in Ispagna, s'ecclissi al levarsi di quello di Francia.

In quanto al motivo di Religione, che apparenza v'hà egli, che li Spagnuoli intelligenti vi possino prestar fede, loro che sanno, che la Francia, da che è nata l'Eresia, non hà lasciato di fomentarla in tutte le parti d'Europa, che essa hà cagionato il di lei stabilimento da per tutto ove domina, e che se essa l'hà estirpata in casa propria, è stato in parte per l'odio, che aveva conceputo, perche l'Inghilterra, le Provincie Unite, e li Principi protestanti in Ale-

ma-

magna s'erano dichiarati contro di lei in favore loro, & in parte per rendere più assoluta l'autorità Reale nell'interno del Regno. Mà che principio di Religione ponno essi supporre in una Corona, che non hà cessato doppo Francesco I. di suscitare il Turco contro la Christianità, chi l'hà tirato sù le coste d'Italia per devastare li loro Stati, chi l'hà sempre armato contro gl'Imperadori, e chi nell'ultima guerra l'hà secondato così apertamente, & anzi con maggiore barbarie di quella che si sia giammai veduta in questo crudele nemico. Queste sono verità così cognite, che bisognarebbe avere perduto il giudizio, per lusingarsi con la speranza di un regresso, se pure la propria convenienza, secondo la quale essa regola il tutto, non glie lo rende necessario per qualche tempo.

Che v'è dunque da sperare per la Spagna in questa mutazione, se non di vedere la Francia dominante in casa sua sotto gli auspicj del nuovo Rè, li Francesi Padroni delle Cariche, del Governo, del Commercio, e

di.

di tutte le ricchezze del Regno; & alla fine l'ultimo esterminio della Monarchia, che la Francia di già comincia à smembrare, per incorporarla di grado in grado alla sua Corona. Così le Ranocchie sazie d'un Rè troppo indulgente meritarono una Cicogna, che le divorò; la naturale bontà de' Rè della Casa d'Austria gli hà renduti spreggievoli ad un partito Francese, che voleva un Padrone, e che lo voleva nella Casa di Borbone, mà à costo della Monarchia di Spagna. (a) Joatan nella Sacra Scrittura predisse la medesima sorte à gli Abitanti di Sichem, e lo fece con una parabola, che non si potrebbe applicar meglio, che a gli Spagnuoli. Gli Alberi, dice egli, volevano un Rè, e vedendosi rifiutati dall'Olivo, dal Fico, e dalla Vite, pregarono lo Spino a regnare sovra di loro; lo Spino accettò l'offerta, e gl'invitò a riposarsi sotto dell'ombra sua, ma lo fece con minacciarli, che se non ubbidivano, avrebbe fatto sortire il fuoco dal suo Albero

bero

(a) Judicum cap. 9. num. 8.

bero per consumare li Cedri del Libano. La Spagna hà fatto, parte per disperazione; e parte per congiura quello che gli Alberi fecero per un semplice dispetto; vi regnerà dunque lo Spino, mà bisognerà ubbidire, se nõ farà sortire il fuoco dal suo Albero per consumarla, come hà già pensato di fare in tutta l'Alemagna.

Vanamente si lusingarebbero li Spagnuoli, se credessero, che doppo la morte del Rè Christianissimo cessarà l'unione fra gli Fratelli, e che potriano accadere ne' loro Discendenti le medesime animosità, che per lo avanti si sono vedute in Francia fra li Prencipi della Casa Reale: rivoluzione, che potrebbe ridondare in vantaggio della Corona. In questo senso alcuni Ministri Spagnuoli hanno creduto riparabile il male dell'admissione, ingannati da una falsa speculazione, e cercando di tirare degli altri nel medesimo inganno; sarebbe inutile il trattenersi a voler disingannar questi Ministri, poiche è da supponersi, che a quest'ora lo siano per via delle misure, che la Francia hà prese, affine di preve-

nire

nire queste querele. Se il Rè Christianissimo hà accettato il Testamẽto nella risposta, che hà data alla Reggenza, ciò è stato in favore de' suoi Nipoti, e non altrimente; ei vi sostiene li Diritti del Delfino, e del Duca di Borgogna, come incontestabili, da che ne siegue: che se viene a morire la discendenza di questi Nipoti, ò a succedere alla Corona, egli avrà sempre con che far valere il Diritto de' Primogeniti, sia col distinguere l'intenzione, e li termini della cessione, come nel Memoriale presentato alli Stati di Olanda, ò col prevalersi di qualche altra cavillazione. Li Rè di Francia sono sempre minori, quando si tratta di cedere, ò d'alienare, e sempre maggiori per prendere, e per ritenere: si proverà con l'autorità della Jurisprudenza Francese, che la Successione è dovuta al Delfino, ò al di lui Figlio maggiore; che le Leggi del Regno, il Diritto delle Genti, il costume delle Nazioni, & in particolare le Leggi di Castiglia sono precise in favore de' Primogeniti, che il medesimo Rè Cattolico hà riconosciuto

nel

nel suo Testamento l'invalidità de' Patti, e delle Rinunzie, e che la di lui spiegazione non è di miglior cõdizione, essendo contraria alle medesime Leggi, che così essendo stato minore il Duca di Borgogna, e sotto la tutela del Rè suo Avo, lui, e tutti li suoi Discendenti hanno diritto di reclamare contro tutte le convenzioni fatte in loro pregiudizio.

Io lascio da parte li casi, ne' quali la Francia può fare intervenire la pretesa Legge Salica, & il Diritto di Riunione, avendone parlato altrove. Per finire in una parola, voglio ridurre il caso al suo peggio; mettiamo dunque, che tutta la Casa Reale venga ad estinguersi, ciò che non è da presumersi, e che la Corona venghi a passare in una Casa straniera; non vi saranno in questo caso li Diritti della Corona, che al dire de' Francesi sono imprescrittibili, & inalienabili; havranno li Rè potuto acquistar cosa, che non vi sia revertibile; non sono essi tutti, e li Principi del loro Sangue gli Economi nati di questa Corona, per estenderla, & inalzarla fino à che giunga

a coprire con la sua ombra tutto l' Universo? Le pretensioni della Frãcia sopra l'Imperio dal canto di Carlo Magno bastano per fondare questa cavillazione; e poi non hà essa senza di questo in riserva il Diritto di Primogenitura nella discendenza di Japhet, che stabilisce le sue pretensioni sovra tutta l'Europa? La Spagna è in vero degna di compassione in questa crudele congiuntura, e sua sorte altretanto più deplorabile, quando che il rimedio sembra egualmente pericoloso, che il male; poiche il partito corrotto, che vi domina, conspira con la Francia, per renderlo incurabile.

Mà voi valorosi Spagnuoli, che altre volte avete più tosto voluto esponervi ad una Guerra intestina di 600. anni con li Mori, vivere miserabili ne' stretti delle vostre Montagne, prima di sottomettervi al Dominio Francese, quantunque sotto d'un Santo Imperadore; e che per una giusta precauzione non avete giammai voluto permettere, che alcun Principe della Casa di Francia, ò della Nazione Francese regnasse

gnasse sovra di voi; Voi dico, che avete segnalato il vostro coraggio con tante Vittorie, e con tante conquiste nell'uno, e nell'altro Mondo; che avete fatto tremare tante volte la Francia sotto di Carlo V., e di Filippo II. Voi in fine, che vi vedete venduti alla Francia dalla vigliacca malignità de'vostri pochi Compatrioti, soffrirete voi, che questa Corona vostra nemica vi venga à dar Leggi, & à privare la Casa de' vostri Rè della sua Eredità; Dove è dunque l'onore della Nazione, l'interesse della Patria, e la gloria della Corona? Sarete voi più fortunati sotto d'un Principe Francese, che non lo sono stati li Napolitani, e li Siciliani? E se questi nō ne hanno potuto sopportare il giogo, potete voi sperarlo, ò meno pesante, ò meno tirannico? Credete voi, che la compassione de' vostri mali intepidirà l'odio naturale di questa Nazione, ò più tosto non dubitate, che considerandovi sempre la Francia, come suoi naturali nemici, essa non vi raddoppia al piede le catene per assicurare la sua usur-

usurpazione? Voi avete provata la sua crudeltà nella desolazione delle vostre Provincie, la malvagia sua fede in tutti li Trattati co' vostri Rè; e la sua costante inimicizia frà le più strette, e le più Sante Alleanze; aspettate dunque, che solo per voi essa muti, e massime, e genio; e se la Lega de' Cattolici di Francia con la vostra Nazione tutto che fondata sù la necessità de' vostri Soccorsi in favore della Religione, hà potuto passare negli animi de' Francesi, per la codarda viltà, & anzi per una Manifesta congiura contro lo Stato, che motivo d'insolenza, e di vanità non sarà per la Francia il vedervi umiliati à suoi piedi, & il considerarvi, come Sudditi di Provincia? Alla fine per finire con li medesimi termini, de' quali essi si sono serviti contro di voi: vi ponno li vostri Nemici (*b*) rimprovera-

re

(b) *Et quid gravius hodiè hostis habet, quod fœderatis exprobret, quam quod ex Gallis in Hispanos degeneravimus.*

re cosa più indegna, ò più vergognosa di quella, che vi rinfacciano oggi giorno gli antichi vostri Collegati, d'essere voi degenerati di Spagnuoli in Francesi, ò per parlare in termini più proprj; che di Padroni, che voi eravate di tante Nazioni, siate divenuti obbrobriosi Schiavi della Francia.

CAPITOLO VII.

Che l'admissione del Duca d'Angiò alla Corona di Spagna, stabilisce la Monarchia universale nella Casa di Borbone.

IO mi sono dilungato tanto ne' Capitoli precedenti, che sarà d'uopo abbreviar questo per sodisfare alla premorosa curiosità, che si ha di vedere alla luce questo Trattato.

Comparve sotto il Regno di Luigi XIII. una Scrittura stampata, che passava per un Decreto del Collegio di Sorbona, la quale sosteneva, che l'aggrandirsi troppo di un Prencipe vicino è una ragione suffi-

ciente

ciente per potergli mover la Guerra con giustizia. Questa perniciosa dottrina fù subito impugnata da altri Scritti, a'quali fù risposto per giustificarla; ma perche molti non potevano persuadersi, che un Colleggio così celebre l'avesse prodotta, si vidde comparire qualche tempo dopo certi Libri, che non solo affermavano esser'essa da quel Colleggio uscita, ma che anzi intraprendevano di provare a gl' Ignoranti, che era conforme a'detami della Natura. Questo fù in un tempo; in cui la Francia travagliava per far conspirare tutta l'Europa contro la Casa d'Austria, e in cui gl'importava di giustificare le strette Alleanze, che aveva col Turco, e con li Stati Protestanti, per abbattere la potenza della medesima. Hora se la Frãcia ha potuto introdurre una massima così ingiusta, e così scandalosa, per suscitare Nemici ad una Casa, che nõ solamente non hà giammai usurpato a'suoi vicini, ma che anzi si trova oggi giorno esser la vittima della protezione, che sempre ha loro prestata, con quanta maggior ragione
non

non si può oggi giorno rivolgere contro la Francia medesima; poiche nell' aggrandimento in cui si trova, e nelle strade, che quasi da due Secoli in quà, ha tenute per giungervi, v'è di che far tremare tutta l'Europa.

Quì non si tratta solo la Causa dell'Imperadore, mà quella di tutti li Stati Sovrani: la pubblica sicurezza non può essere stabilita, che sù la fede de' Trattati; e se cessa una volta questo mezzo nell'umana società, che riparo vi sarà egli da opporsi all'ambizione de' più potenti? Si è trattato cinque volte con la Frãcia sotto di questo Regno, e li cinque Trattati non han servito, che a somministrargli maggiore occasione di usurpare: più se gli è accordato, e più essa ha voluto; se gli è stata ceduta una Piazza dominante, ha voluto avere il Paese, & appena gli è stato ceduto quel Paese, che con una nuova rottura si è impadronita del più prossimo; così facendo uno scandaloso traffico di Trattati d'Alleanze, e di Paci, e sagrificando tutto alla sua ambizione, è pervenu-

ta

ta di grado in grado a questa prodigiosa grandezza, in cui vediamo oggi giorno.

Impiegarono 500 anni li Romani per soggiogare l'Italia, & essendovi pervenuti non glie ne bisognò la metà per rendersi padroni di tutto l'Universo; ha impiegati parimente 500.anni la Francia, cioè, a dire, da Ugo Capetto, sino a Carlo VIII.per incorporare alla sua Corona tutte le sovranità, che erano ne' suoi contorni, & appena vi fù essa prevenuta sotto di questo Prencipe, che cominciò a dilatarsi in tutti li Stati vicini.In fatti Carlo VIII. passò le Alpi,travagliò nel passare tutta l'Italia, e s'impadronì del Regno di Napoli, che avrebbe potuto conservare, se li di lui eccessi, e la sfrenatezza delle sue Truppe non avessero armati li Popoli,è tutto il continente d'Italia contro di lui.

Fù fermata nel suo corso la Francia dalla Casa d'Austria sotto di Carlo V.e sotto di Filippo II.; ma avendo trovato mezzo di armare contro li loro Successori tutti li Stati vicini, adescandoli con qualche parte delle

delle loro ſpoglie, e giunta ſotto di queſto Regno non ſolamente ad abbatterla nel ſuo ramo principale, mà anzi ad impadronirſi di tutti li Stati di queſta ſotto il nome del Duca d'Angiò. 210. anni non ſono ancora compiti dalla conquiſta del Regno di Napoli ſotto di Carlo VIII.; nè mancano 6. ò 7. e più non ne biſognanò à queſta Corona, ſe non ſe gli fà vigoroſa oppoſizione, per mettere in minor ſpazio di tempo, che li Romani, li principali Stati d'Europa ſotto la ſua dipendenza. Si ſono riconoſciuti da mille funeſti eſempj le pernicioſe maſſime del governo di Francia, ſe ne ſono ſcoperti li più ſecreti raggiri, e ſe n'è veduta la ſuperiorità ſovra quello di tutti li Stati vicini. Si è provata altretanto formidabile nelle ſue forze, e nelli ſuoi ripieghi, quanto nel ſuo governo, e nella ſua ſituazione, e v'è ſtato nella comparazione di che ſpaventare tutta l'Europa; ſi è provato di più, che da che li fortunati ſucceſſi delle trame, e delle uſurpazioni di queſta Corona gli hanno acquiſtato la ſuperiorità ſovra li Sta-

ti vicini, essa non ha osservata nè forma, nè misura in tutti li suoi attentati, e che le di lei invasioni sono andate del pari in crudeltà, & in desolazione con quelle delle Nazioni più barbare; da che si è dovuto inferire, che se si continuava a lasciarla fare, non vi sarebbe stato più da sperare Pace con lei, se non di quelle, che si comprano a prezzo della libertà, ò che sono li frutti di una generale desolazione; alla fine si è veduto in iscorcio quello che era da vedersi in grande, e nõ si è fatto nulla di quello far si doveva. Il commune pericolo ha uniti due volte contro di lei li Stati più esposti, e vi sono state forze più che bastevoli per ridurla al dovere; ma come che le Leghe più potenti non fanno giammai la metà di quello, che esse possan fare a cagione dello sconcerto, che vi è inevitabile, la Francia ne è sempre sortita con vantaggio. V'è stato di più ne' negoziati di Pace, di che finir d'imbrogliare li suoi Nemici: avvegnache volendovi ciascheduno tirare le condizioni al proprio interesse, & avendone la Francia la-

scielta, essa ha potuto agevolmente rendersene l'arbitra, e così successivamente ingannarli tutti. In questa maniera seminando in Pace, e in Guerra la discordia fra' suoi Nemici confederati, e restando essa sempre armata, ha potuto in piena Pace esercitare un'aperto latrocinio in tutti li Stati vicini.

Un'Autore moderno (*a*) doppo fatta una matura riflessione sopra il sistema della Francia, considerato in paragone di quello de' Stati vicini, seguendo il pensiero di Polibio nel giudizio, ch'ei fece delle Republiche di Grecia in paragone di quella di Roma, non ha avuto alcuna difficoltà di concludere, che se questi medesimi Stati non mutavano prõtamente e condotta, e massime, essi non potrebbero evitare di cadere gli uni doppo degli altri sotto il Dominio di Francia. Questo Autore scrisse trè anni prima del Trattato di Ryswich, con la mira di farvi scansare li scogli di quello di Nimega, la di lui conseguenza era stata così funesta.

(a) *La salute d'Europa.*

nesta. Ma se egli hà creduto inevitabile questo pericolo in un tempo, in cui le principali Potenze d'Europa erano alle mani con la Francia, che avrebbe egli detto dopò avere veduto, che questa Corona non solamente conservò li suoi vantaggi in quella guerra, mà che di più essa non fece la Pace, che ad oggetto, che la Monarchia di Spagna ne dovesse essere il sagrifizio? Egli senza dubbio ne sarebbe stato sorpreso; & invero chi non lo sarebbe stato in vedere, che una Corona, che altre volte hà durata tanta fatica à mantenersi contro gl'Inglesi, che hà mendicati dopò li Soccorsi di tutta l'Europa, e da' medesimi Turchi contro la Casa d'Austria, & a chi l' Impero Germanico è sempre stato sì formidabile, fosse gionta à tal grado di superiorità, che fosse stata bastevole ad insultare queste trè Potenze in una volta, e à mantenersi contro di tutte il più delle volte vittoriosa, e mai sconcertata. Chi, replico, non sarebbe stato sorpreso in vedere, che la Francia avesse potuto allestire, e mantenere per 10. Anni vi-

vicini a 400000. huomini, che sono altretanti, ò più di quelli, che queste trè Potenze, e li loro Collegati ne avevano potuto mettere in piedi: che con le sue armate essa avesse riportate segnalate vittorie in Italia, e ne' Paesi Bassi, sforzate le Piazze più forti alla vista de' suoi Nemici ordinati in Battaglia, e fissato da tutte le parti il teatro della Guerra nel Paese nemico: che non solamente essa avesse conservata la sua superiorità in Terra, mà che di più con le sue Flotte avesse disputato l'Imperio del Mare a gl'Inglesi, & alli Olandesi, che ne erano in possesso, e che l'avevano recentemente disputato frà di loro, e li avesse desolati con altretante, ò più prese di Vascelli, che essi non hanno potuto fare a lei. Alla fine chi avrebbe potuto credere, che à questa Corona fosse riuscito di provedere alle spese della Guerra più lungo tempo, che non han fatto tutte queste Potenze, e che dopò avervele straccate, & esauste, essa gli avesse dettata una Pace, il di cui prezzo doveva essere l'op-
 pres-

pressione della sua rivale?

Io non sò quello, che questo Autore avesse detto in questo proposito; mà dopò avere veduta verificata per metà la sua congettura con successi così prodigiosi, che direbbe egli oggi giorno, se vedesse la Francia in possesso della Monarchia di Spagna, le di lei forze di già inoltrate sù la Frontiera delle Provincie Unite, l' Imperio sempre occupato nelle sue divisioni, e li suoi membri più esposti vicini a dare nello scoglio d'una neutralità? Io son sicuro, ch'ei non direbbe più nulla, e che rassegnandosi nella Divina volontà considererebbe questo procedere vertiginoso dell'Imperio, come un'infallibil presagio della sua rovina.

Si direbbe, che la Francia hà un secreto incantesimo, per confondere li consigli de' suoi Vicini, e convertirli in instrumenti della loro perdita. Chi l'ascolta è già mezzo vinto; le di lei ragioni sono armate; e tal'uno, che avrebbe vergogna di cedere alla di lei forza, trova di che lusingarsi, rendendosi a' di lei sofismi. Per questo

ſto verſo eſſa trionfa in tutte le conteſtazioni: uſurpa, e poi diſputa: tutto è diſputabile, quando non ſi vuole, che diſputare; & il poſſeſſo in un'Inimico formidabile è ſempre una gran preſunzione di Diritto. Alla fine ſe ſi arma, eſſa vuol la Pace, ſe ſi diſarma, fà la guerra, e ne profitta. Si è ſempre voluto la Pace con lei, & hà biſognato comprarla: a forza di averla voluta, & averla comprata ſiamo in iſtato di non ne poter più ſperare.

Mà che la Francia ſi prevalga della ſuperiorità della ſua potenza, e dell'incanteſimo delle ſue illuſioni, per arrivare a' ſuoi fini, che la Pace ſia per eſſa un tempo di conquiſte, e la Guerra un tempo di negoziati di Pace, non è per queſti capi, ch'è più dannoſa; ſi può opporre forza alla forza, artifizio ad artifizio; un mezzo Secolo, che ſi hà d'eſperienza delle ſue maſſime, hà chiarito a beſtanza il Mondo tutto. Dove queſta Corona è più formidabile, e dannoſa, è nelle trame, e nelle conſpirazioni, nelle quali è Maeſtra, e dalle quali è impoſſibile lo ſchermirſene,

imperòche essa le ordisce, sotto gli auspicj della Pace, e della Fede pubblica; in guerra non può attaccare, che li Paesi contigui, ma in Pace niente è sicuro; da per tutto intraprende; e senza corrervi verun rischio, in mezzo della Pace essa fà una guerra più sanguinosa a' suoi Emoli, che non potrebbe fargli essendo solo dichiarata nemica; appena un Trattato è sottoscritto, che si vedonò volare suoi Ambasciadori, & Inviati alle Corti riconciliate, e ne' Paesi quantità d'Emissarii, che sono tanti ordini secreti, per fare intrichi, e travagliare alla rovina de' Sovrani: questi si trovano [illegible] to; non v'è umore cor[illegible] cui non si mescolino; no[illegible] materia atta a prender fuoco, che non lo risveglino; e non v'è machina, che non adoperino per suscitar loro Nemici ne' proprj Sudditi; e per opprimerli nello sconvolgimento.

V'era ragionevol motivo da lusingarsi, che lo scoprimento delle prime trame di questa Corona in Ungaria, e dopò in Inghilterra l'avrebbe resa più circonspetta in que-

ſta ſorte di attentati, per l'orrore univerſale, che ſe ne era concepito; mà la Congiura nuovamente ſcoverta in Ungaria, fà chiaramente vedere, che in lei queſto vizio è divenuto inemendabile; non gli baſtava di avere uſurpata l'Eredità della Caſa d'Auſtria, con quelle trame, delle quali ſi è parlato; l'oppreſſione di queſta Auguſtiſſima Caſa doveva aſſicurare l'uſurpazione, & hà biſognato, che il Cielo faccia un nuovo miracolo in di lei favore per ſalvarla. Indarno pretenderebbe la Francia di negare il misfatto de' ſuoi; le lettere di corriſpondenza intercette, le rimeſſe [illegible] danaro fatte a i Capi prin[illegible] confeſſione de' Compli[illegible]rano direttrice di queſta Congiura. Io non devo, quanto potrei, eſaggerare queſta grande enormità; me lo proibiſce la carità; queſta ſorte di eſempj è troppo pernicioſa al Chriſtianeſimo, anzi ſarebbe un motivo per farlo maggiormente deteſtare da i Barbari. Mà non mi poſſo già trattenere d'intereſſarmi per la gloria del Rè Chriſtianiſſimo, che viene proſtituita

con una condotta così indegna de' suoi; che la Francia faccia vedere la di lui Religione, e pietà in Ispagna, & in Italia, per giustificare l'intrusione del Duca d'Angiò, se gli può passare; mà che nel medesimo tempo ella disonori l'una, e l'attra in Alemagna, nel Nort, & in Ungaria, con una Congiura, nella quale è da presumarsi, che esso non abbia avuto parte, questo è quello, che non se gli può perdonare. Il Decreto di Sorbona, di cui si è fatta menzione, non permette tanto, e senza di ciò non siamo più nel caso; che la Frãcia ne faccia dunque comparire un'altro, che l'autorizi à violare il Diritto delle genti, e la Fede pubblica, per opprimere quelli, che vorrà, & allora non vi sarà più pericolo d'ingannarvisi.

Mà per riprendere il filo del mio discorso, se non si vuol'essere sempre in guerra con la Francia, e se non si può trovare la Pace ne' Trattati, che resta egli a fare, che di azzardare il tutto per il tutto, affine di ristabilire l'equilibrio nella Casa d'Austria? V'è d'uopo d'una Poten-

tenza, per bilanciare quella di Francia, e questa vuol'essere in una situazione, e con massime opposte a quelle di questa Corona, sì per riparare a' suoi attacchi; come per assicurare con la di lei buona fede il riposo, e la tranquillità d'Europa. Si cerchi dove si vorrà, questi vantaggi non si ponno riscontrare, che nella Casa d'Austria, facendola regnare ne' suoi due Rami da per tutto ove essa hà Diritto di regnare. Non si vedono in questa Augustissima Casa nè mancanze di fede, nè insulti, nè usurpazioni: non vi si conoscono nè quelle trame enormi, nè quelle inique corruzioni, che rovinano tutti li Stati vicini. Se essa si è ingrandita è stato per via di Successioni legitime, e non forzate. Se hà vinto sotto di Carlo V. e di Filippo II. si è contentata della gloria di aver vinto, e ben lungi d'essersi prevaluta dell'avantaggio delle sue armi, per opprimere li suoi vicini, essa l'hà sempre impiegato alla loro protezione, anzi non ve n'è alcuno, che non si trovi oggi giorno gratificato con qualche porzione del suo retaggio. Che se

si parla a considerare il merito della sua causa, v'è la giustizia, v'è il pubblico interesse, e v'è l'obbligo di tutti li Trattati anteriori. Il Trattato de' Pirenei hà assicurato il di lei Diritto; l'Articolo VIII. del Trattato di Aquisgrana conferma quello de' Pirenei; l'Articolo XXVI. di quello di Nimega li conferma ambidue, & il Trattato di Riswich hà per fondamento quello di Nimega; e conferma per conseguenza li due primi. Alla fine quand'altro non vi fosse, che la clemenza naturale, e la pietà de' Principi di questa Augustissima Casa, l'enorme ingiustizia delli attentati della Francia, e le funeste conseguenze, che risultano da un'esempio così pernicioso, non vi bisognarebbe di più; per interessare tutta l'Europa alla sua difesa.

Sembra, che la Divina Providenza, dandoci in questa congiontura un Papa così prudente, così pio, e così dotto, abbia voluto provedere alla difesa della sua Chiesa, contro tutti gli attentati della Francia: egli è stato fino al presente intrepido alle

di

di lei minaccie, e inalterabile a'di lei artifizj: ei regola i suoi passi sù la norma della giustizia, e della pietà; così non v'è alcun dubbio, che, come Padre commune, ei non entri in tutti gli espedienti convenevoli, per obbligare questa Corona a desistere dalla sua usurpazione. Egli avrà letto senza dubbio in una Scrittura tradotta dallo Spagnuolo, che comparve alla luce sopra il soggetto del Trattato di Divisione, le perniciose conseguēze, che risultarebbero a tutta l'Italia, & alla Santa Sede in particolare, se li Regni di Napoli, e di Sicilia, e lo Stato di Milano venissero a cadere sotto il Dominio di Francia; egli avrà letto, dico, che se questo caso arrivasse, li Pontefici sarebbero ben tosto ridotti a non essere che Cappellani d'onore del Rè Christianissimo, che non vi sarebbe più libertà per le Elezioni ne' Conclavi, che la Tiara diverrebbe ereditaria nella Nazione Francese, che al primo disgusto contro di un Papa la Francia s'impossessionarrebbe così facilmēte dello Stato della Chiesa, come hà fatto della Contea d'Avignone sotto

di

di Papa Innocenzo XI. Queste, e molte altre conseguenze, che tralascio per evitare le repliche l'avranno senza dubbio toccato nel cuore, & il caso dell'admissione le fortifica ancor di vantaggio; poiche il Duca d'Angiò non farà che prestare il suo nome alla Francia per farla regnare in tutti li Stati distaccati, come di gia si vede nel Milanese, e ne' Paesi Bassi, e che di più la Spagna sarà sotto la di lei dipendenza, dove che secondo la divisione progettata essa doveva essere per l'Arciduca.

In quanto al pretesto di Religione, di cui la Francia potrebbe prevalersi, Sua Santità è troppo informata del sistema d'Europa, per non vedere, che la Religione non entra in alcuna forma in questo affare, mà che si tratta unicamente di render e a Cesare quello, ch'è di Cesare: che se li Stati Protestanti fanno causa commune con la Casa d'Austria, è per ristabilire la Pace, e la tranquillità d'Europa, che la Francia non cessa d'intorbidare con le sue mancanze di fede, e con le sue continue invasioni; che anzi questo è l'inte-

resse

reſſe della S.Sede, la quale hà patito più nella ſua autorità da 50.anni in quà dalla parte della Francia, che non hà patito da tutti li Stati Proteſtanti inſieme nel medeſimo intervallo di tempo; che alla fine non ſi tratta di fortificare il partito Proteſtante, mà di fare rientrare la Caſa d'Auſtria (la di cui ſomma pietà, e religione è conoſciuta) nell'antica ſua eredità, affine di metterla in iſtato di poter meglio reſiſtere alli sforzi della Francia, e dell'Impero Ottomano, le cui communi maſſime, & alleanze ſono ſtate così pernicioſe a tutta la Criſtianità da quaſi due Secoli in quà, e che ſono ſtate tali nell'ultima guerra, che pareva, che queſte due Potenze gareggiaſſero inſieme in barbarie, & empietà, per deſolare altretanto più preſto, e dividerſi fra di loro tutta l'Alemagna.

Per paſſare all'intereſſe di tutti li Principi, e Stati d'Italia nella preſente congiuntura, l'Autore della mentovata Scrittura, l'ha così pienamente toccato, che ſarebbe ſuperfluo il fermarviſi; aggiungerò ſolo in queſto luogo in ordine al Duca

di

di Savoja, che se questo Principe spera di profittare dalla sua unione con la Francia, vi sarà infallibilmente ingannato, e non ne cerco altre testimonianze, che quelle de' suoi Antenati, e la sua propria. Egli avrà letto nell'Istoria della sua Casa, che se la Francia hà perdonato a' suoi Predecessori, è stato per opporli alla Casa d'Austria, sino che essa hà mãtenuto l'equilibrio d'Europa; e che quando la Francia li ha risparmiati, è sempre stato a condizione, che le di lei Alleãze con loro servissero più tosto a metterli sotto la di lei dipendenza, che ad aggrandirli. Se ne vidde un'effetto nelle pretensioni, che il Duca Vittorio Amadeo I. venne a formare sovra li Paesi Bassi dal canto dell'Infante Caterina sua Madre Sorella dell' Infante Isabella, a cui Filippo II. loro Padre li aveva ceduti, e che non aveva lasciata Successione; impercioche non contenta la Francia di stipolare la reversibilità de' medesimi Paesi alla Corona di Spagna nell'Articolo V. del Cõtratto di Matrimonio della Regina Anna d'Austria, essa soffrì, che le sue pre-

pretensioni fossero di più condannate per sentenza *(b)* del Parlamento di Parigi, affine di levargliene ogni Diritto nell'avvenire. . V'è di più. Questo medesimo Prencipe aveva sposata Cristina di Francia Sorella di Luigi XIII. L'Alleanza non poteva essere più stretta fra le due Case, e ciò non ostante essa gli fù non solamente nociva nell'addotta pretensione, ma anzi di più gli costò la cessione di Pinarolo, che bisognò sacrificare all' insaziabile ambizione della Francia.

Si disinganni pure il Duca di Savoja: non v'è più Diritto di conquista per li Prencipi, e Stati confinanti con la Francia: troppo felici, se questa Corona lasciasse lor quello della propria conservazione. Non v' è mezzo di redimersi dalle di lei invasioni, che nella di lei Alleanza, e non vi si può essere ricevuto, che a forza di cessioni: le di lei vessazioni si moltiplicano a proporzione della di lei Potenza, e le cessioni devono del pari moltiplicarsi: alla fine per que-

sti-

(b) Spond, *in Actuario.tom.*2.

ſti gradi arriva à metterſi in poſſeſſo del tutto. La Lorena è ſtata altre volte uno Stato altretanto florido, e diſteſo quanto puol'eſſere quel Duca di Savoja, ma perche eſſa hà dovuto ſervire di Scala alla Francia per giungere a più lontane conquiſte ſi ſono fatte tante avanie alli Duchi da un Secolo in quà, che la continua neceſſità di redimerſi a forza di ceſſioni l'ha ridotta alla fine in uno Scheletro di quel corpo, che eſsa prima formava. Le di lei Piazze forti demolite, ò nelle mani della Francia, tutto il Paeſe diviſo da Terre cedute, & il Duca ridotto alla neceſſità di ricever la Legge dall'Intendenti di Metz. Potrei aggiungere a queſto eſempio quello di tutti li altri Stati confinanti, che queſta Corona non hà ceſſato di ſmembrare a forza di Trattati, e di rotture. Mà come che queſto ha maggior relazione al perſonale; & alla ſituazione de' Duchi di Savoja, può baſtare per tutti. Eſſendo il Milaneſe, e le due Sicilie nelle mani della Francia ſotto il nome di Spagna, gli danno un Diritto acquiſtato ſovra li di lui Stati; baſta

che

che li siano necessarii per la communicazione, che li titoli per usurparli non gli mancaranno al bisogno. L'indegna maniera, con la quale questo Prencipe è stato trattato dalla Francia nella sua minorità, e dopo nel più forte delle sue Alleanze con essa lei, gli devono bastevolmente far conoscere, che la di lui condizione non è punto migliore di quella de' Duchi di Lorena. E' stato per l'equilibrio della Casa d' Austria, e di Francia, che li suoi Antenati hanno potuto conservare li loro Stati, così non v'è Prencipe in Italia, che sia più di lui interessato a fare l'ultimo sforzo per ristabilirlo.

Per quello risguarda la Repubblica di Venezia, essa ha conosciuto a bastanza, che la vicinanza di Casa d'Austria non è nè insidiosa, nè turbolenta; essa lo prova quasi da due Secoli in quà, e non solo non v'ha perduto, ma v'ha guadagnato; al contrario quella di Francia gli è stata così funesta in quel poco di tempo, che Luigi XII. ha goduto lo Stato di Milano, che l'ha ridotta a maggiori estremità, che mai alcun' altra

gner-

guerra, anco quella del Turco, abbia fatto; considerazione, che fù di tal forza presso questa savia Repubblica, che quantunque la gran Potenza della Casa d'Austria sotto l' Imperador Carlo V. gli potesse cagionare giusti sospetti, non volle giammai prestare orecchio ad alcuna proposizione di Francesco I. Successore di Luigi XII. Hora se questa Repubblica ha giudicata la vicinanza della Francia; tutto che debole allora, più pericolosa di quella della Casa d'Austria nel più alto grado della sua elevazione, qual precauzione non deve essa prendere per evitarla al presente, che l'admissione del Duca d'Angiò la rende arbitra della sorte d'Italia, e padrona assoluta del Mare Mediterraneo? Quello che hora dico della Repubblica di Venezia deve ugualmente intendersi di tutti li alti Prencipi, e Stati d'Italia. Essendo il Ducato di Milano alla disposizione della Corona di Francia, che sicurezza vi sarà egli per loro conto le sue invasioni in tempo di Guerra, e contro le di lei avanie in tempo di Pace: non gli fà d'uo-

d'uopo che ſtabilire una Camera di Riunione a Milano , per arrogarſi un Diritto ſovra tutta la Lombardia; non ſi può meglio giudicare di quello che farà , che per quello che per la via di quello , che ha fatto; eſſa puol bensì prevalerſi d'altri preteſti per uſurpare , ma ſarà ſempre uniforme nelle uſurpazioni.

Sarebbe inutile il parlare in queſto luogo dello Stato di Milano , e delle due Sicilie, il primo di già ſperimenta il dominio di Francia , e ſe gli rieſce così oneroſo in un tempo, in cui eſſa non vi ſi ſcopre , che ſotto l'ingannevole apparenza di protezione, che ſarà allora che levataſi la maſchera nel poſſeſſo pacifico eſſa verrà a ſcoprirviſi con tutto l'apparato di un' arbitraria autorità? In quanto a'Regni di Napoli , e di Sicilia baſta rimetterli alla lettura della loro propria Iſtoria : eſſi hanno avuti Rè , e Regine della Caſa di Francia, le loro eſtorſioni, le loro diſſolutezze, e le loro crudeltà gli ſono ſempre ſtate inſopportabili ; ma vi ſarà queſta differenza , che ſe altre volte ſono ſtati ſoccorſi dalla Spa-

gna, farà al presente la Spagna, che conspirerà con la Francia per rendere più pesanti le loro catene, affine di prevenire un secondo Vespro; non v'è che l'Imperadore, ò il Turco, che possa tirarli dalla schiavitù, che loro vien minacciata; tocca a loro a scegliere.

Non sò, se io debba parlare in questo luogo dell'Imperio; la verità, che offende, inasprisce, e non corregge; vi si disputa di prerogative; la Francia diviene arbitra della disputa, & il di lei arbitrio non può cagionare, che la sua rovina: ciò si vede, e si tocca con mano; ma la passione ne'due partiti rende più difficile l'aggiustamento; egli è d'uopo che per un'Elettore di più, ò di meno l'Imperiale dignità sta sul pericolo di passare in qualità d'ereditaria nella Casa di Borbone. Che la Corona di Francia abbia potuto sedurre la Nazione Germana a titolo di protettrice della sua libertà, ciò era da provarsi; il disinganno non gli era costato l'Alsazia, Brisak, e Filisburgo, e si poteva anzi ascrivere a molta fortuna l'essere stato disingannato da suoi

ſuoi artifizii a così buon mercato. Mà che la Francia non abbia dopo tralaſciato di travagliare l'Imperio, e di uſurparvi; che divenuta più temeraria dall'impunità de' primi attentati, eſſa l'abbia voluto divider col Turco da lei iſtigato a romper la Tregua con l'Imperadore, nel mentre che eſſa teneva occupato l'Imperio per divertir le di lui forze; e che alla fine per ſollevare le forze del Turco con una maggior diverſione, abbia ordinato alle ſue Truppe nell' invaſione dell'anno 1688. ogni ſorte di crudeltà, e di deſolazione, che poteva eſſa far di vantaggio per ſcoprirgli li ſuoi pernizioſi diſſegni? Indi che queſta Corona già fatta padrona quaſi di un quarto dell'Imperio, & in poſſeſſo de' poſti avanzati per penetrare ad ogn' hora ſino al centro, abbia poſta tutta la Monarchia di Spagna ſotto la ſua dipendẽza, che ſia in attuale poſſeſſo de' Paeſi Baſſi Cattolici, e del Milaneſe, e di più ſul punto di compire la conquiſta di ciò che reſta a queſto Imperio di là del Reno; che poi per mettere il loro capo fuor di ſtato di ri-

rivendicare la Corona di Spagna, nella quale l'Imperio hà sempre trovato tanto appoggio, essa diffonda li suoi tesori nel Nort, trami alla Porta Ottomana, & assoldi ribelli, per suscitargli Nemici da tutte le parti; che nel tempo dico, in cui l'Imperio non è giammai stato più vicino alla sua rovina, la Francia sia tanto fortunata di adescare li Membri più esposti con una letargica neutralità, quando dovrebbero unire tutte le loro forze con quelle dell'Imperadore per salvarsi, questo è quello che io non posso capire. Bisogna, che la Divina Providenza vi cooperi per fini da noi non intesi, ò che la Francia possieda la Verga incantatrice di Circe. Mà che si scuota una volta l'inganno, un Papa hà potuto dichiarare una volta un Rè di Francia Imperadore, in riconoscenza de'suoi Soccorsi, & il titolo hà voluto; un'altro Papa minacciato da un Rè di Francia divenuto padrone della Spagna, e dell'Italia, farà per necessità quello che il primo hà fatto di buona voglia, & il titolo sostenuto dalla potenza farà valido; la Reale Dignità di-

diverrà troppo commune per una così gran Monarchia; tanti Regni, e tanti Stati Sovrani uniti alla sua Corona vorranno un'Imperadore; e se Francesco I. hà voluto esserlo in Alemagna avendo per competitore Carlo V. che non pretenderà Luigi XIV., ò il Delfino non avendo competitori, che siano in istato di disputarglielo. E poi che ne seguirà, quando questo Imperadore verrà a disputarne il titolo alla Nazione Germana, di già Padrona di una parte, e con forze per soggiogare il resto, nel mentre che lo farà attaccare alla coda, & a fianchi dal Turco, da qualche Potenza del Nort, o da Sudditi ribellati? Che sarà, dico, quando verrà a rivendicare tutti li Stati, di cui vien formato, come parti della Successione di Carlo Magno, di cui esso, e li Rè suoi Predecessori si sono già dichiarati Eredi; queste parti, che di semplici governi sono state convertite in proprietà, e poi di proprietà in Principati partecipanti della Maestà, hanno esse potuto mutar natura in pregiudizio de' suoi Diritti, che al dire de' suoi Jurisconsulti sono

imprescrittibili, & inalienabili? Alla fine sin dove non si estenderanno li annessi, e le dipendenze, e sin dove li antichi Diritti dell' Imperadori, e dell'Imperio? Vi sarà campo di condurli senza fallo trionfanti sin nelle parti più remote d'Europa?

Sarebbe sommamente da desiderarsi, che tutti li Prencipi, Stati dell' Imperio facessero una seria riflessione sovra tutte le conseguenze di una rivoluzione, che sarà la loro perdita, e che è così vicina; essi dovrebbero considerare, che in un'Impero Ereditario, non vi saranno più nè Collegj, nè Diete; nè Capitolazioni; che al contrario queste vi saranno considerate, come un'attentato criminale contro l'Imperiale Dignità; e di più, che sotto un'Imperadore Francese tutto dovrà sottomettersi al giogo di una arbitraria autorità. Dovrebbero conoscere ancora, che questa massa confusa di grandi, e di piccoli Stati framischiati gli uni con gli altri, non può più lungo tempo sussistere con una forma di governo così sconcertata: che essi sono tutti troppo disuniti da particolari interessi, e troppo sproporzionati frà di

loro

loro, per fare ciascheduno una Sovranità separata, che duri: Che per questa ragione gli è necessario un Corpo di Stato, che li abbracci, e gli unisca, & un Capo a questo Corpo, che vi faccia regnare la Giustizia, e le Leggi. Hora egli è certo, che senza questa subordinazione, che dimanda maggiore autorità nel Capo, e più dipendenza ne' Membri, vi si vederà ben tosto una dissoluzione, in cui la Francia sola saprà profittare; li Grandi vorranno opprimere gl' inferiori; vi si guerreggiarà per la libertà; e sarà la Francia l'avoltojo, che profitterà della contesa: in questo modo tutti li Stati aristocratici si sono perduti. Egli è dunque necessario all'Alemagna un' Imperadore, e questo elettivo secondo il sistema presente; se nò, non si potrà più evitare di riceverne bẽ tosto un' Ereditario, & assoluto in un Rè di Francia. Sarebbe inutile, che io m'estendessi sull'interesse dell' Inghilterra, e delle Provincie unite, del Portogallo, e del Corpo Elvetico: non v'è alcuno di questi Stati, che non veda l'inevitabile sua perdita nell' admissione del Duca d'Angiò; non si trat-

tà altro à loro riguardo, che nel Benefizio del tempo. Egli è vero, che le Potenze Maritime sono entrate in negoziato con la Francia; e che vi sono di già proposizioni di aggiustamento, mà quand'anco la Francia gli accordasse tutto quello, che domanderanno per loro sicurezza, ciò che non è da presumersi: che sicurezza vi sarà egli contro la di lei potenza, e mala fede? La Francia hà voluto rivoltare tutte le sue forze contro le Provincie Unite, credendo di trovarle disarmate, e senza soccorso. La marchia delle Truppe dell'Imperadore verso l'Italia, le vigorose risoluzioni del Parlamento d'Inghilterra, e li armamenti particolari dell' Imperio hanno sconcertati li suoi disegni: bisogna che divida le sue forze, essa si risente ancora degli sforzi dell'ultima guerra, e l'impegno gli potrebbe riuscire troppo gagliardo. V'è di più. Il Duca d'Angiò non è ancora ben stabilito in Ispagna; il governo non vi può esser posto sul piede Francese in così poco tempo, e venendo a cessare lo spavento delli Spagnuoli con una forte diversione, potrebbe comparire

parire

parire alla luce il mistero del soppo-
sto Testamento: oltre di ciò la guer-
ra potrebbe levargli li Stati d' Italia
e li Paesi Bassi,che sono di sua mag-
gior convenieza,e la Pace glie li assi-
cura. Che fa dunque questa Corona,
ricorre a i suoi soliti artifizii; propo-
ne aggiustamenti; e pur viene ascol-
tata.Qualunque siasi il procedere di
queste Potenze, io non posso per-
suadermi,che dopo avere provata in
tanti rincontri, & ultimamente, la
mala fede della Francia, esse possi-
no dare nella sua rete. Esse sono ar-
mate, l'Imperio svegliato dal loro
pericolo comincia a prender fuoco
contro la Francia, e venendo l'Im-
peradore ad unire un Corpo delle
sue Truppe alli loro armamenti, vi
sarà di che rendere eguale la parti-
ta, e fors'anco superiore. Di più,
quando queste Potenze potessero ot-
tenere una dilazione di qualche tẽ-
po per via di un Trattato, chi impe-
dirà la Francia di romperlo subito,
che si sarà stabilita in tutti li Stati
della Corona di Spagna, e chi loro
risponderà, che essa allora non vo-
glia distinguere l'intenzione, e ter-
mini del Trattato? Avegnache cosa
gli

gli coſtarà il dichiarare alle Provincie Unite, che l'intenzione, e li termini ſono ſtati congiunti, ſin che la Monarchia di Spagna è ſtata in diſputa, mà che il pacifico poſſeſſo del Duca d'Angiò vi pone una tal differenza, che ſarebbe un diſtruggere l'intenzione del Trattato l'attenerſi a i termini del medeſimo. Biſognerà dunque ſegnitarne l'intenzione, e qual ſarà queſta intenzione ſe non di rendere prontamente al Duca d'Angiò le Piazze di ſicurtà, che eſſe avranno nelle mani, e ſottomettendoſi ſenza replica alla ſua ubbidienza meritare da lui le medeſime rimoſtranze di bontà, che eſſe hanno ricevute da'ſuoi Predeceſſori? Si deve aſcrivere queſto nuovo, e maraviglioſo modo di ſpiegare li Trattati alla buona fortuna della Francia; egli è un peccato, che in luogo di eſſerſi trattenuta in vane cavillazioni ne' Diritti di devoluzione, e di riunione, in falſe interpretazioni di termini ambigui, & in reſtrinzioni mē-tali nell'eſecuzione de'Trattati, eſſa non abbia prodotta ſubito queſta diſtinzione; ſi ſarebbe almeno ſaputo un pezzo fà à qual parte appigliar-

ſi

si:ma un parto così ingegnoso richiedeva tempo per maturarsi, & è sẽpre fortuna, che comparisca alla luce.

Tocca alle Potenze Maritime a governarsi seco secondo le più giuste misure in questo importante affare. La Francia divenuta dominante in Ispagna,& in Italia comminciarà dalle Provincie Unite, ò dall'Imperio; vi vuole una concatenazione alle sue conquiste, ò per meglio dire, vi vuole un'alimento à questo fuoco, che lo tenghi occupato al di fuori, ò questo medesimo fuoco consumarà l'interno. Non può la Frãcia più disarmare senza la preda delle sue proprie milizie;e questa necessità sarà sempre la sfortuna de'suoi vicini, sino che essa ne trovarà. Sarebbe vano il lusingarsi di qualche interna rivoluzione; se nè seccata la sorgente con l'oppressione de'Grandi, con l'uniformà di Religione, con l'insuperabile recinto della sua frontiera, che serve di prigione ai mal contenti; nè meno di qualche speranza di diminuzione di forze,ò di autorità nel governo sotto li Successori del Rè Regnante. Vi saranno sempre de'Richelieux, per

per ſupplire alla debolezza dei Rè, de'Mazarini per ſoſtenere le loro minorità, e de' Louvois per ſervire di ſtromenti alla loro ambizione; le machine del governo ſono di una tempera, che ſchermiſce le ingiurie de'tẽpi;il genio turbolente della Nazione è rivolto alla Guerra,alle tramme,& alle impreſe più perniciose, e più temerarie, e v'è nelle maſſime del governo con che aſſicurargli l'Impero dell' Univerſo. La Francia ha di gia fatta più della metà del cammino per giungervi, non gli rimane,che lo ſtabilirſi nella Monarchia di Spagna per fare il reſto a ſua commodità. Laſcio da parte tutte le altre rifleſſioni, che ſi potrebbero fare in queſto propoſito,avegnache non ſi può dir coſa in queſta materia, che non ſi ſia di gia detta,e che non ſi provi; l' eſperienza di tanti Secoli, e che s'è di giorno in giorno rinforzata in tutto il corſo dell' ultimo, inſegna più di tutte le migliori Lezioni. Biſogna ridurre la Francia in iſtato di non poter più uſurpare, altrimenti non avranno mai fine le di lei uſurpazioni.

F I N E.

